

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 470

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(AMATO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(COLOMBO)

e col Ministro delle Finanze

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1987

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)

Onorevoli Senatori.- Il processo di risanamento della finanza pubblica, che ha riscosso successo nel 1986 con il conseguimento del prefissato obiettivo di fabbisogno, sembra oggi incontrare - a una prima analisi dei dati disponibili e alla luce degli sviluppi che è possibile prevedere - non poche e non lievi difficoltà, che rischiano di ritardarne il corso o alterarne significativamente il tracciato.

Gli elementi che hanno contribuito a determinare tali difficoltà sono molteplici e di diversa natura. Tutti, però, sembrano trovare un comune retroterra causale, più o meno prossimo e diretto, nelle note vicende che hanno caratterizzato, nell'anno in corso, il funzionamento del nostro sistema politico. In tale contesto, le condizioni di allentamento dell'impegno programmatico e di affievolimento dell'azione politica per un severo controllo dell'evoluzione di taluni grandi aggregati di spesa hanno avuto l'effetto, difficilmente evitabile, di togliere slancio e mordente all'intera opera avviata per il riequilibrio della finanza pubblica.

Per altro verso, tale opera è rimasta in larga misura incompiuta per l'oggettiva impossibilità di varare l'insieme dei provvedimenti di riforme settoriali funzionalmente collegati alla legge finanziaria, che costi

tivano la necessaria proiezione della manovra di bilancio sul piano della revisione di istituti e meccanismi di spesa.

La legge finanziaria per il 1988 intende ora ricucire, rafforzandole ulteriormente, le maglie di un disegno di risanamento della finanza pubblica che si rivela in più punti indebolito dal riemergere di comportamenti incoerenti con il fondamentale obiettivo della graduale riduzione del fabbisogno fino al suo sostanziale azzeramento, al netto degli interessi, in un arco temporale massimo di quattro-cinque anni.

E' stato ripetutamente sottolineato, in precedenti occasioni, come le preoccupanti dimensioni raggiunte dal debito pubblico in rapporto al PIL costituiscano un fattore di grave squilibrio, di per se capace di corrodere le basi dello sviluppo economico rendendo effimera la portata di ogni positiva "performance" del nostro sistema.

Muoversi nella direzione dell'indicato obiettivo di azzeramento del fabbisogno vuol dire operare concretamente per ricondurre il rapporto tra indebitamento pubblico e ricchezza nazionale a livelli compatibili con una crescita economica sottratta all'insidia dell'aleatorietà.

In vista di tale obiettivo, l'impostazione

della manovra di bilancio per il 1988 pone le premesse atte a consentire una vigorosa ripresa dell'iniziativa in materia di governo dei flussi finanziari, evidenziando una serie di regole cui dovrà tassativamente attenersi nel prossimo anno l'evoluzione della finanza pubblica.

Tali regole impongono:

- di mantenere invariata la pressione fiscale a livello statale nei suoi attuali termini e, per quanto riguarda le autonomie locali, soltanto a fronte di un invariato livello qualitativo e quantitativo dei servizi: corollario implicito a tale regola è che accresciute prestazioni di servizi non potranno non determinare una corrispondente crescita dell'imposizione locale;

- di contenere la crescita delle spese correnti - al netto degli interessi e delle partite compensative tra entrate e spese - entro il tasso programmato d'inflazione;

- di mantenere la crescita delle spese in conto capitale sostanzialmente in linea con il tasso di sviluppo del PIL nominale.

Vale peraltro precisare che la coerente conformazione della manovra di bilancio per il 1988 alle regole predette è condizione necessaria, ma di per sé non

ancora sufficiente, ad assicurare il conseguimento del prospettato obiettivo di riduzione del fabbisogno.

Vengono in evidenza, sotto questo aspetto, e assumono rilievo cruciale due ulteriori problematiche.

La prima riguarda il ruolo da assegnare, nell'ambito della complessiva manovra di bilancio, allo specifico strumento della legge finanziaria.

Sotto tale profilo non si può non partire dalla constatazione che - pur conservando sostanziale validità il modello ripartitorio della manovra di finanza pubblica delineato in sede di impostazione dei documenti di bilancio per il 1987 e articolato lungo le tre fondamentali direttrici del bilancio a legislazione vigente, della legge finanziaria e dei provvedimenti legislativi ad essa funzionalmente collegati - le segnalate condizioni di difficoltà che caratterizzano l'attuale situazione economico-finanziaria inducono ad anticipare alla sede della legge finanziaria la definizione di una serie di misure i cui effetti assumono un rilievo di decisiva importanza ai fini dell'opera di correzione degli andamenti tendenziali di spesa che si rende ora necessaria.

In tale prospettiva, si tratta in sostanza di coniugare l'esigenza di mantenere alla legge finanziaria il fondamentale ruolo di orientamento delle scelte concer-

menti la finanza pubblica con quella di prefigurare e sottoporre con la necessaria evidenza all'approvazione del Parlamento un'area di decisioni di diretta allocazione e riallocazione delle risorse e di revisione di meccanismi e istituti aventi riflessi sul bilancio dello Stato.

Il presente disegno di legge, oltre che improntato all'esplicazione di tale specifica funzione di carattere dispositivo, è fundamentalmente rivolto ad individuare:

a) il limite massimo del ricorso al mercato finanziario e il saldo netto da finanziare in termini di competenza;

b) le quote annuali delle leggi di spesa a carattere pluriennale (Tabella A), nonché gli stanziamenti la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria ai termini dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge n. 887 del 1984 (Tabella D);

c) gli accantonamenti dei fondi speciali di copertura dei provvedimenti legislativi in corso per il finanziamento, rispettivamente, di spese di parte corrente (Tabella E) e di spese in conto capitale (Tabella C);

d) il rifinanziamento di leggi di spesa a carattere pluriennale che prevedono interventi a sostegno dell'economia classificabili nel conto capitale;

e) le riquantificazioni o riadeguamenti che, sulla base della legislazione vigente, sono rinviati alla legge finanziaria.

E' peraltro importante chiarire che la suddetta funzione ridefinitoria e correttiva non si esaurisce nell'ambito della legge finanziaria, ma presuppone sostanziali svolgimenti sul piano dell'ordinaria attività legislativa.

La compiutezza e la conclusività di questa complessiva manovra postulano quindi che, specie per taluni settori a più forte incidenza sulla finanza pubblica (quali la previdenza, l'assistenza, la sanità, la finanza regionale e locale), si ponga contestualmente mano a una coraggiosa opera di revisione normativa diretta ad assecondare, attraverso un più stretto controllo delle erogazioni finanziarie ai diversi centri di spesa e delle forniture di prestazioni o servizi da parte di questi, l'implementazione di una politica di bilancio rivolta al perseguimento dell'obiettivo di risanamento della finanza pubblica.

Appare importante, a questo riguardo, segnalare che la predetta opera di riforma settoriale, per la parte che viene rinviata ad appositi connessi provvedimenti legislativi, dovrà essere condotta a termine in tempi

ravvicinati, in modo da consentire una piena esplicazione degli effetti fin dall'inizio del 1988.

La seconda problematica di rilievo che emerge quando si considerino i limiti di realizzabilità del proposto obiettivo di riduzione del fabbisogno è che questo vuole non solo la definizione di regole rigorose di comportamento, ma anche comportamenti rispettosi di tali regole da parte di tutti i soggetti la cui azione è destinata ad incidere direttamente sulla finanza pubblica o ad influenzarne indirettamente l'evoluzione.

La definizione di obiettivi, percorsi e canoni di condotta non esaurisce il processo di bilancio, ma ne costituisce solo un passaggio obbligato, varcato il quale diventano elementi decisivi il senso di responsabilità e la volontà di collaborazione di tutti i soggetti che a diverso titolo vi concorrono.

Fuori di una piena e diffusa consapevolezza di tale realtà, la politica di bilancio è destinata fatalmente a decadere a luogo di esercitazioni, tanto ambiziose quanto velleitarie e inconcludenti.

E la realtà del momento richiede una severa politica di contenimento del fabbisogno, da realizzare attraverso misure che portino ad incidere in modo efficace e duraturo sulla evoluzione della spesa corrente.

In questa direzione va, infatti, la proposta di una radicale revisione delle voci da includere nel fondo globale di parte corrente, al quale trovano ora accesso solo esigenze di carattere inderogabile, quali il finanziamento degli enti locali e regionali, le spese derivanti dalla nostra appartenenza alla Comunità Economica Europea e la revisione del regime degli assegni familiari. Il medesimo fondo globale considera, inoltre, accantonamenti per gli anni 1989 e 1990 destinati ad assicurare copertura finanziaria ai provvedimenti - coperti per l'anno 1988 con un'aliquota delle maggiori entrate - concernenti "Revisione IRPEF" e "Revisione contributi malattia e della fiscalizzazione" in considerazione della loro tendenza accrescitiva negli anni suddetti. Per quanto in particolare concerne la "Revisione IRPEF", si precisa che l'accantonamento è inteso a sopperire anche al venir meno del maggior gettito derivante dalla rivalutazione dei cespiti immobiliari delle imprese che, con carattere una tantum, è quantificato in miliardi 3.000 per l'anno 1988.

Per altre esigenze, che non rivestono tale carattere di inderogabilità, l'articolo 1 (comma 4) del presente disegno di legge offre una soluzione che - al fine di non penalizzare iniziative di spesa corrente meritevoli di considerazione - destina a queste una consi-

stente aliquota delle maggiori entrate che nel corso del 1988 potranno derivare da nuove misure, sia legislative che amministrative, semprechè risulti rispettato l'irrinunciabile principio della perfetta analogia tra la natura della nuova spesa con quella della nuova o maggiore entrata.

Non si tratta, però, di assicurare copertura soltanto a nuove o maggiori spese correnti: occorre anche prevedere adeguata copertura a quei provvedimenti che comportassero riduzioni di entrata.

A tal fine è previsto che le suddette riduzioni dovranno trovare integrale copertura nelle nuove o maggiori entrate e che al finanziamento delle nuove o maggiori spese correnti possa essere destinata una quota, non superiore al 25 per cento, del saldo residuale, semprechè non ne risulti alterato l'esistente equilibrio del bilancio.

Inoltre, considerato che talune nuove o maggiori spese correnti verranno a proporsi con carattere di urgenza e di improcrastinabilità, il Governo è autorizzato a presentare al Parlamento uno o più provvedimenti di variazioni al bilancio 1988, per integrare la Tabella B allegata alla presente legge, al fine di ricomprendervi nuove o maggiori spese, delle quali sia riconosciuto il caratte-

re di improcrastinabilità, per un complessivo importo - a valere sulla predetta quota del 25 per cento - non superiore a lire 1.500 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990. Tale importo - di cui già scontano gli effetti i risultati differenziali esposti nel comma 1 dell'articolo 1 - potrà essere superato solo a condizione che non ne risultino peggiorati detti risultati differenziali.

Il riparto di detto importo tra le esigenze segnalate dalle varie Amministrazioni sarà effettuato sulla base di un criterio di selezionate priorità per le occorrenze più meritevoli di considerazione quali, ad esempio, gli interventi a favore delle categorie protette (invalidi civili e ciechi assoluti).

CAPO I - Disposizioni di carattere finanziario

Secondo una prassi ormai consolidata, l'articolo 1 del disegno di legge finanziaria determina, per l'anno 1988, il saldo netto da finanziare in termini di competenza, la quantificazione delle quote annuali di leggi di spesa a carattere pluriennale (Tabella A), l'ammontare dei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale (Tabelle B e C), gli stanziamenti la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (Tabella D).

Il saldo netto da finanziare è determinato in lire 171.266 miliardi, comprese lire 20.000 miliardi concernenti regolazione contabile per il ripiano dei disavanzi al 31 dicembre 1986 delle gestioni INPS relative al FPLD ed ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Il predetto saldo netto da finanziare, che, com'è noto, corrisponde alla differenza tra spese ed entrate finali previste nel progetto di bilancio 1988 a legislazione vigente e dalla normativa del presente disegno di legge, considera ovviamente anche l'ammontare degli stanziamenti dei fondi speciali (Tabelle B e C) e quindi l'effetto finanziario dei provvedimenti legislativi cui ta

li fondi sono preordinati.

In tale ambito è evidenziato il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, autorizzato per il 1988 in complessive lire 227.549 miliardi, ivi compresi 4.000 miliardi di indebitamento all'estero relativo ad interventi che non trovano considerazione nel bilancio di previsione dello Stato per il medesimo anno.

Circa la rimodulazione delle quote annuali delle leggi di spesa a carattere pluriennale, l'apposita Tabella A allegata al disegno di legge determina le scadenze annuali delle singole autorizzazioni di spesa, in alcuni casi confermando ed in altri variando le quote già stabilite con l'analoga tabella della legge finanziaria per l'anno 1987, a sua volta integrata con le nuove disposizioni legislative nel frattempo intervenute.

La modificata cadenza di alcune quote annuali scaturisce da una attenta verifica delle disponibilità che si sono accumulate nel conto dei residui passivi, ovvero dalla constatazione dell'esistenza di notevoli giacenze nei conti di tesoreria. Va, tuttavia, precisato che detta rimodulazione non penalizza in alcun modo l'operatività delle amministrazioni, stante la possibilità riconosciuta dall'ordinamento contabile di utilizzare le autorizzazioni complessivamente disposte dalle singole leggi al fine di

avviare l'intero programma di opere da esse finanziato; essa è sostanzialmente calibrata in modo da assicurare la copertura di tutti gli impegni che potranno essere assunti nel corso del 1988.

Ciò vale, in particolare, per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Per tale settore, infatti, gli stanziamenti iscritti nel bilancio 1988 a legislazione vigente sono dell'ordine di 13.400 miliardi, ivi comprese le nuove autorizzazioni di spesa recate dalla recente legge di riforma organica (legge 64/1986).

Le indicate disponibilità sono notevolmente esuberanti rispetto alle effettive possibilità operative dei nuovi organismi di gestione dell'intervento, tenuto nel debito conto gli impegni assunti dalla precedente gestione commissariale. L'apposito conto corrente dell'Agenzia presenterà a fine anno disponibilità non inferiori a 9.700 miliardi: assegnando, pertanto, all'Agenzia ulteriori somme dell'ordine di 4.300 miliardi, risulteranno disponibili complessivi 14.000 miliardi, largamente sufficienti a garantire un fabbisogno di cassa che, stimato nell'ordine di 8.100 miliardi, sarà il doppio della spesa 1987.

Va altresì considerato che - in aggiunta ai suddetti stanziamenti - ai territori del Mezzogiorno è

riservata una quota non inferiore al 40 per cento delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Dicasteri, quota che - per l'anno 1987 - è risultata dell'ordine di 4.700 miliardi.

In linea con le finalità al riguardo prefissate dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, la rimodulazione delle quote annuali ha quindi il solo intento di adattare il volume delle risorse previste dalle varie leggi di settore alle capacità di realizzazione delle competenti Amministrazioni, peraltro potenziate rispetto alle attuali, e non già quello di attenuare l'attenzione del Governo verso quei settori oggetto della predetta rimodulazione: anzi, questa dovrebbe essere considerata un opportuno richiamo che il Parlamento rivolge alle Amministrazioni interessate per una più puntuale esecuzione degli adempimenti ad esse demandati. La manovra sulle leggi pluriennali comporta, in termini di competenza, una riduzione netta - rispetto alle quote iscritte nel bilancio 1988 a legislazione vigente - per complessive lire 10.450 miliardi, secondo il dettaglio di cui all'allegato 1 a corredo della presente relazione.

Ulteriori elementi di conoscenza possono poi trarsi dall'allegato 2, nel quale le leggi di spesa in argomento sono rappresentate in un'ottica settoriale pluriennale, allo scopo di facilitare la valutazione non soltanto

del peso dei comparti interessati, ma anche dell'incidenza, a livello dei singoli settori, della rimodulazione proposta.

I fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso sono previsti per l'anno 1988, rispettivamente in lire 26.085,4 miliardi per iniziative aventi incidenza sulla spesa corrente (Tabella B) e in lire 10.291,1 miliardi per i programmati interventi in conto capitale (Tabella C).

La dimensione di tali stanziamenti risulta in larga parte determinata da quella relativa alle finalizzazioni già autorizzate - rispettivamente per lire 25.530,9 miliardi (Tabella B) e per lire 9.679,1 miliardi (Tabella C) - in sede di approvazione dei documenti di bilancio per l'anno 1987 e contabilizzate nel progetto di bilancio 1988 a legislazione vigente, in ordine alle quali non sono ancora intervenute le necessarie autorizzazioni legislative di spesa.

Su base triennale gli importi dei fondi speciali ammontano nel complesso, rispettivamente, a circa 114.000 miliardi per gli interventi di natura corrente ed a circa 44.000 miliardi per quelli in conto capitale.

Giova sottolineare che l'aggregazione su ba-

se triennale degli stanziamenti iscritti nei fondi speciali costituisce un dato di sostanziale significatività, in quanto esprime compiutamente l'effettiva dimensione finanziaria degli interventi che nel corso del 1988 le leggi autorizzative potranno disporre e che, una volta intervenute tali leggi, le Amministrazioni interessate potranno concretamente e immediatamente avviare.

Ai fini della quantificazione o riquantificazione degli accantonamenti da iscrivere nei fondi speciali, in relazione agli importi da attribuire all'anno 1988, si è operato sulla base di criteri riduttivi dettati da una duplice considerazione.

Da un lato, infatti, la prevista azione di contenimento della spesa non può limitarsi ai soli interventi prefigurati dalla legislazione vigente, ma va necessariamente estesa anche all'insieme delle risorse destinate alla realizzazione di nuovi interventi. Dall'altro lato, non può prescindersi da una realistica valutazione dei tempi occorrenti perchè le singole iniziative possano concretizzarsi in legge. Al riguardo giova rilevare che il Parlamento si trova in atto in una fase di particolare impegno derivante, tra l'altro, dall'effetto congiunto della sessione di bilancio e del gran numero di decreti legge da convertire. L'attività legislativa ordinaria avrà pertanto

tempi di svolgimento che, uniti a quelli effettivi di realizzazione, da parte delle competenti Amministrazioni, di interventi ancora tutti da programmare e impostare operativamente, inducono a ritenere sostanzialmente modesto l'effettivo fabbisogno che verrà a determinarsi nel corso del prossimo anno per tali finalità.

Al fine di evidenziare le partite relative alle finalizzazioni rivenienti da parte del bilancio pluriennale 1987-1989 a legislazione vigente e quelle relative alle nuove finalizzazioni che si propongono con il disegno di legge finanziaria, sono stati predisposti appositi elaborati (Allegati n. 3 e n. 4 alla presente relazione).

Con il comma 8 dell'articolo 1 vengono poi quantificate le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1988 e triennale 1988-1990 in relazione a disposizioni di legge i cui stanziamenti annui sono rinviati, ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, a specifiche determinazioni da assumere in sede di legge finanziaria su base triennale con aggiornamento annuale per scorrimento.

Il quadro complessivo e analitico di tali autorizzazioni è esposto nella Tabella D; per rendere trasparente e di completa percezione il processo di impostazione di tale Tabella, negli allegati n. 5 e n. 6 viene

dato conto delle variazioni tra gli stanziamenti proposti e quelli iscritti nel progetto di bilancio a legislazione vigente in relazione all'analogha Tabella D approvata con la legge finanziaria per l'anno 1987.

Tra le disposizioni recate dall'articolo 1 merita di essere segnalata anche la riconferma della norma, introdotta dalla legge finanziaria relativa all'anno 1987, con la quale si stabilisce una correlazione tra specifiche voci iscritte per finalità diverse nei fondi speciali, e contraddistinte in maniera combinata da medesime lettere alfabetiche, individuando nell'approvazione dei provvedimenti legislativi cui sono connessi taluni accantonamenti comportanti effetti di riduzione della spesa o di incremento delle entrate (c.d. fondi speciali "negativi") la condizione per l'utilizzo di altri accantonamenti destinati a produrre nuove o maggiori spese o minori entrate.

Il proposto meccanismo è diretto in sostanza a garantire le necessarie basi di concretezza dei presupposti e di certezza dei risultati ad ogni ipotesi di riallocazione delle risorse tra settori diversi destinata ad accrescere la produttività della spesa pubblica.

In tale contesto, al fine di assicurare l'esatto bilanciamento compensativo dei due momenti nei quali

si articola ciascuna manovra riallocativa, risulta di fondamentale e preliminare importanza il corretto dimensionamento quantitativo delle effettive risorse che si potranno rendere disponibili, in conseguenza dei predetti provvedimenti di riduzione delle spese o di incremento delle entrate, quale limite finanziario entro cui dovranno mantenersi i nuovi interventi programmati.

In relazione a ciò, si forniscono qui di seguito, per opportuna conoscenza, gli elementi sulla base dei quali è stata formulata la valutazione delle disponibilità acquisibili in riferimento all'accantonamento di fondo speciale "negativo" individuato nell'ambito della Tabella C allegata al presente disegno di legge sotto la dizione "Riconsiderazione delle funzioni del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane per ampliare l'area degli interventi a sostegno degli investimenti".

A tale riguardo, occorre preliminarmente precisare che con l'esercizio 1987 il predetto Fondo viene ad esaurire la propria funzione di sostegno economico a tutte le società autostradali, ad eccezione dell'intervento previsto per la Società del Traforo del Frejus - SITAF.

Oltre che per fronteggiare casi patologici, ormai poco probabili e prevedibili, di insolvenze di singo

le società (l'ammortamento degli impegni pregressi va riducendosi anno dopo anno), le future attività del Fondo si possono configurare, allo stato attuale, in quelle routinarie di pagamento verso gli Istituti di credito delle rate di consolidamento dei debiti a lungo ed a breve termine - ormai comunque in via di esaurimento, spirando il decennio con il 31 dicembre 1989 - e negli interventi in favore della SARA-ANAS e dei Consorzi siciliani.

Le entrate del Fondo derivano in sostanza:

a) per tutte le società, dal sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio dell'entità di 1 lira/km per i veicoli leggeri e di 3 lire/km per i veicoli pesanti (comma 5, lett.b), dell'articolo 15 della legge n. 531 del 1982). In funzione dell'andamento dei traffici si ritiene che l'entità annua di tale entrata possa variare dai 50 miliardi dell'esercizio 1986 ai 60 miliardi dell'esercizio 2000;

b) dai differenziali di allineamento a carico di quelle società le cui tariffe di equilibrio sono o saranno inferiori a quelle della Società Autostrade del gruppo IRI-ITALSTAT, ai sensi del comma 5, lett.a), dell'articolo 15 della citata legge n.531. L'ammontare di tale voce d'entrata è previsto in lire 15 miliardi per il 1987, con un trend tendente a zero all'orizzonte 2000;

c) dai rimborsi cui, a far data dallo scorso

esercizio 1986, le società concessionarie, secondo le indicazioni contenute nei piani finanziari approvati, provvedono a dar luogo, ai sensi del comma 4 dell'articolo 15 della legge n. 531 del 1982, ai rimborsi degli interventi effettuati dal Fondo. L'ammontare complessivo di tali rimborsi è di lire 1.548,8 miliardi, con una concentrazione nel decennio '90.

A fronte delle entrate predette, ammontanti a lire 2.844 miliardi, e tenuto conto degli interventi residui da effettuare in favore della Società SITAF, il Fondo verrà a registrare un saldo attivo valutabile a tutto l'anno 2005 in circa 2.800 miliardi di lire (di cui lire 100 miliardi nell'anno 1988, lire 130 miliardi nell'anno 1989 e lire 145 miliardi nell'anno 1990) e non suscettibile di ulteriori utilizzazioni in relazione agli scopi istituzionali del Fondo stesso.

In tale situazione, viene a determinarsi un corrispondente spazio finanziario per l'adozione di provvedimenti diretti a consentire la realizzazione di nuovi interventi nel medesimo settore autostradale, che formano oggetto dell'apposito accantonamento iscritto simmetricamente, nei medesimi importi, nel fondo speciale di parte capitale alla voce "Ministero dei trasporti - Contributi in conto interessi per la realizzazione di infrastrutture a

servizio della rete autostradale".

Con il medesimo articolo 1, recependo analoga norma contemplata dalla legge finanziaria relativa all'anno 1987, viene inoltre confermato il divieto di utilizzare a copertura di nuove o maggiori spese le maggiori entrate derivanti da eventuali provvedimenti che dovessero essere approvati nel corso del 1988 e le economie eventualmente realizzate nella categoria "Interessi" del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome.

Le disponibilità che eventualmente dovessero realizzarsi in relazione alle predette maggiori entrate o economie di spesa vengono, pertanto, acquisite al bilancio al fine di migliorare il saldo netto da finanziare.

E' qui che si inserisce la ricordata importante innovazione del presente disegno di legge: una quota, non superiore al 25 per cento delle predette maggiori entrate (al netto della copertura di minori entrate), potrà, infatti, essere destinata a copertura di nuove o maggiori spese correnti e ciò al fine di attenuare gli inconvenienti che avessero a manifestarsi a seguito del rigoroso criterio seguito nell'appostare le voci nel fondo globale di parte corrente.

CAPO II - Disposizioni in materia di entrate.

In questo Capo trovano collocazione talune disposizioni in materia tributaria che costituiscono lo strumento per avviare concretamente una inversione di tendenza nel rapporto tra imposizione diretta e imposizione indiretta.

In primo luogo, con l'articolo 2, le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura del 9 e del 18 per cento sono elevate, rispettivamente, al 10 e 19 per cento. La disposizione non riguarda i beni di prima necessità, quali quelli del settore agro-alimentare, nonché taluni beni e prestazioni di servizi, quali quelli relativi al settore edilizio pubblico (opere di urbanizzazione primaria e secondaria) e privato (case di abitazione non di lusso), che per il riconosciuto interesse sociale appaiono meritevoli di particolare trattamento agevolativo.

Rientrano invece, a titolo esemplificativo, nell'ambito della disposizione le operazioni riguardanti le somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, i prodotti del settore tessile e taluni prodotti alimentari che hanno subito processi di lavorazione, che passano dal 9 al 10 per cento, e quelle riguardanti le prestazioni professionali; taluni prodotti petroliferi

(benzina, gasolio); autovetture ed autoveicoli con motore non superiore a 2.000 cc. o 2.500 cc. se con motore diesel; tabacchi lavorati; animali vivi della specie bovina e suina e relative carni; prodotti elettrodomestici, cine-foto-ottici e per l'arredamento, che passano dal 18 al 19 per cento.

In concomitanza, però, all'aumento dell'aliquota IVA dal 18 al 19 per cento viene prevista, per i tabacchi lavorati, la riduzione di un punto delle aliquote di base della relativa imposta di consumo stabilite dall'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n.76, in misura percentuale al prezzo di vendita al pubblico di tali prodotti e ciò al fine di mantenere sostanzialmente inalterato - a parità di prezzo - il relativo carico fiscale. Per conseguire le medesime finalità, con il quarto comma vengono ridotte in misura pari al maggior carico fiscale corrispondente all'aumento dell'aliquota IVA l'imposta di fabbricazione e la sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua regia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, nonché sugli oli da gas da usare come combustibili, di cui alla lettera F), punto 1), della Tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n.32, e successive modificazioni.

In conseguenza delle variazioni di aliquota

dell'imposta sul valore aggiunto vengono altresì stabilite le percentuali di scorporo di cui all'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, relative alle nuove aliquote IVA del 10 e del 19 per cento, necessarie ai fini della determinazione della quota imponibile dei corrispettivi delle operazioni effettuate dai commercianti al minuto senza emissione di fattura, ma con annotazione dei corrispettivi stessi al lordo dell'imposta incorporata.

Nell'articolo 3 poi sono contenute due disposizioni che per l'anno 1988 fissano la misura del versamento di acconto dell'IRPEG e dell'ILOR dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (esclusi quindi i soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche) al 98 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di imposta precedente e stabiliscono che il versamento di acconto che effettuano le banche e gli istituti di credito sulle ritenute operate sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti a correntisti e depositanti deve essere effettuato, per il 1988, alle scadenze stabilite (cioè 30 giugno e 31 ottobre) in due parti corrispondenti ciascuna al 50 per cento delle ritenute complessivamente versate per il periodo di imposta precedente. Si tratta di disposizioni analoghe a quelle contenute

nel decreto-legge anticongiunturale 27 agosto 1987, n. 348.

Il successivo articolo 4 dispone l'aumento del 25 per cento delle aliquote dell'imposta gravante i premi corrisposti alle compagnie di assicurazione. Va ricordato, a questo proposito, che le vigenti aliquote dell'imposta sulle assicurazioni sono state stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, nelle seguenti misure:

- 2% assicurazioni sulla vita, infortuni, malattie, contratti di rendita vitalizia ed assimilati;
- 6% rischi per trasporti aeronautici e marittimi (legge 5 dicembre 1986, n. 856);
- 10% assicurazioni RCA, trasporti terrestri, crediti e assimilati;
- 17% altre assicurazioni.

Con l'articolo 5 vengono prorogate fino al 31 dicembre 1988 le agevolazioni in materia di IVA e di imposta di registro, ipotecaria e catastale per l'acquisto della prima casa di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e prorogate da ultimo al 31 dicembre 1987 con il decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899. La norma trova fondamento nell'esigenza di proseguire nella politica fiscale intrapresa allo scopo di

favorire, mediante l'attenuazione del carico fiscale, la commerciabilità e disponibilità di case di abitazione.

Le agevolazioni fiscali consistono sostanzialmente nell'applicazione dell'IVA con l'aliquota ridotta del 2 per cento ovvero, per i trasferimenti fra privati, nell'applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota del 4 per cento e delle imposte fisse ipotecarie e catastali.

Restano salve le condizioni cui erano subordinate le agevolazioni prorogate, condizioni che possono così riassumersi:

a) l'acquisto deve essere fatto da persona fisica o da cooperative edilizie costituite fra persone fisiche;

b) l'acquirente deve avere la residenza nel comune in cui viene acquistato l'immobile, ovvero svolgere ivi la prevalente attività;

c) l'acquirente non deve possedere altra casa di abitazione nel comune in cui è sito l'immobile acquistato;

d) l'acquirente deve adibire l'immobile a propria abitazione e non deve avere già usufruito delle agevolazioni previste dallo stesso decreto-legge 7 febbraio 1985, n.12, e successive modificazioni.

Trattasi di un complesso di condizioni che rendono più limitativa l'applicazione dell'agevolazione fiscale rispetto a quella prevista dalla legge 22 aprile 1982, n.168; nel contempo, però, per quanto riguarda l'IVA, vengono agevolate le cessioni effettuate da tutte le imprese non costruttrici (e non soltanto da quelle indicate nell'articolo 1 della citata legge n.168) semprechè sussistano le altre condizioni sopra richiamate.

Inoltre, a seguito della proroga, continua ad essere agevolato l'acquisto di case di abitazione non di lusso prescindendo dal requisito della ubicazione in edifici costituiti anche da uffici e negozi con superficie non superiore al 25 per cento dei piani sopratterra e, per quanto concerne l'IVA, beneficeranno della norma di favore anche le cessioni effettuate da "imprese costruttrici" di case di abitazione non di lusso realizzate prima dell'entrata in vigore della legge 2 luglio 1949, n.408, semprechè beninteso sussistano tutte le altre condizioni di cui sopra.

Al fine di conseguire uno snellimento nel servizio di riscossione e di realizzare un notevole risparmio in termini di tempo e di forza-lavoro, con l'articolo 6 viene prevista, in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, l'estinzione dei crediti di imposta di importo non superiore a lire 20.000 e delle connesse somme do-

vute a titolo di sanzioni ed interessi.

Notevole è, infatti, presso gli uffici il numero delle partite di credito di modestissima entità per il cui recupero gli uffici medesimi sono costretti ad esperire la procedura di riscossione coattiva prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n.639, (peraltro spesso infruttuosa) che comporta un notevole impiego di personale, distolto in tal modo dai servizi più proficui, e che, comunque, si presenta antieconomica anche nei casi in cui venga ad essere soddisfatto il credito erariale.

Lo stesso articolo 6 prevede correlativamente che nel limite di importo sopra indicato non si fa luogo a rimborso di imposte.

CAPO III- Disposizioni per i settori dei trasporti e delle comunicazioni.

Una prima misura concernente il settore dei trasporti riguarda i servizi di competenza locale e, in particolare, il Fondo Nazionale Trasporti di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151, la cui dotazione per l'anno 1988 viene stabilita in lire 4.643 miliardi, con un incremento di lire 179 miliardi (pari al 4%) rispetto alla dotazione del Fondo stesso per l'anno 1987.

Il predetto importo è finanziato per lire 531,7 miliardi e per lire 88,6 miliardi mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in relazione agli interventi operati per il 1981 dalle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale nel settore in parola.

Nell'ambito delle misure che si rendono necessarie per il settore ferroviario, trova innanzitutto collocazione il finanziamento dell'Ente Ferrovie dello Stato, la cui disciplina è stata definita dall'articolo 17 della legge istitutiva n. 210 del 1985, che, in linea con la normativa comunitaria, limita gli apporti statali alle seguenti voci:

1- compensazioni concernenti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti;

2- contributi e aiuti per l'attività di ricerca e sviluppo, nonché per la manutenzione, funzionamento, rinnovo e altri oneri di infrastruttura;

3- contributi finanziari per la realizzazione di nuovi investimenti e relative scorte;

4- eventuali sovvenzioni straordinarie ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione.

Gli apporti previsti dal presente disegno di legge, destinati alle predette finalità, ammontano a lire 2.960 miliardi per oneri di infrastruttura e a lire 1.097,3 miliardi a titolo di sovvenzione d'equilibrio, con variazioni, in confronto al 1987, pari rispettivamente ad un aumento di lire 332,5 miliardi ed a una diminuzione di lire 200 miliardi, mentre resta invariata la compensazione per mancati aumenti tariffari (lire 730 miliardi).

Tenuto conto, poi, della compensazione a copertura del disavanzo del fondo pensioni, pari a lire 1.141,1 miliardi (+91 miliardi rispetto al 1987), e delle assegnazioni, per complessive lire 3.708 miliardi, determinate parallelamente con il disegno di legge di bilancio (+ 243 miliardi rispetto al 1987) a titolo di compensazione per obblighi di servizio e tariffari, il totale dei trasferimenti in favore dell'Ente Ferrovie si compendia per l'anno 1988 in lire 14.260 miliardi (+1.017 miliardi

rispetto al 1987).

L'Ente, inoltre, viene autorizzato a contrarre mutui nel complessivo limite di lire 5.000 miliardi, di cui lire 2.000 miliardi per rinnovi e miglioramenti (stessa misura dell'anno 1987) e lire 3.000 miliardi per l'avvio del nuovo programma poliennale di investimenti.

L'onere per l'ammortamento di detti mutui, posto a carico dello Stato, è valutato in lire 500 miliardi annui a decorrere dal 1989.

Nel medesimo contesto di misure relative al settore del trasporto ferroviario si provvede, poi, ad ampliare le dimensioni finanziarie del piano di investimenti delle ferrovie in concessione e in gestione commissariale governativa, autorizzato con l'articolo 2, comma 3, della legge finanziaria 1987, tenuto anche conto che il volume dei progetti predisposti dai soggetti interessati è risultato di gran lunga superiore alle risorse originariamente disponibili.

A tal fine, il limite complessivo dei mutui, con ammortamento a carico del bilancio dello Stato, che le Aziende ferroviarie possono contrarre per lo scopo viene elevato da lire 5.000 miliardi a lire 9.000 miliardi.

Tale accresciuto livello di risorse consentirà di dare maggiore incisività all'opera per il risanamento funzionale delle reti del settore, con importanti risul

tati in termini di decongestionamento del traffico, e quindi di miglioramento della qualità della vita, nelle aree urbane, nelle quali perlopiù tali reti vengono a ricadere.

Giova sottolineare che un'azione complementare diretta al conseguimento dei medesimi risultati appena evidenziati potrà essere sviluppata sulla base dei provvedimenti legislativi alla cui adozione è preordinata la riconferma, nel fondo speciale di conto capitale, degli accantonamenti relativi alla predisposizione di progetti integrati nei sistemi urbani e al finanziamento per la realizzazione di linee metropolitane nei grandi centri.

In relazione al settore aeroportuale, va segnalato che l'entrata in vigore dell'Atto Unico Europeo, che prevede una piena integrazione del Mercato Comune entro il 1992, impone che l'aviazione civile italiana si presenti all'appuntamento con la libera concorrenza in condizioni infrastrutturali adeguate.

In considerazione, pertanto, dell'esigenza di evitare che i due maggiori scali intercontinentali vengano emarginati dai principali flussi di traffico internazionale, viene autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.200 miliardi nel triennio 1988-1990, di cui lire 720 miliardi per il sistema aeroportuale romano e lire 480 miliardi per quello milanese.

Delta autorizzazione di spesa, che si aggiunge a quella di lire 1.115 miliardi disposta con la legge n. 449 del 1985, eleva, pertanto, a 1.355 miliardi e a 960 miliardi l'intervento statale per lo sviluppo, rispettivamente, dello scalo romano e di quello milanese.

L'esigenza, infine, di assicurare un armonico sviluppo intersettoriale dell'intera rete nazionale dei trasporti trova un importante punto di sutura nell'accantonamento relativo al Piano generale dei trasporti, riproposto nel fondo speciale di conto capitale in un importo tale da consentire, una volta che abbia a perfezionarsi il relativo provvedimento, l'avvio di una fondamentale opera di riequilibrio e coordinamento organico degli interventi in tale cruciale comparto.

Relativamente al potenziamento dei servizi di comunicazione, si è innanzitutto provveduto, in attuazione della delibera CIFE del 28 maggio 1987, riguardante l'incentivazione dei programmi di sviluppo del settore delle telecomunicazioni, ad autorizzare l'Azienda di Stato per i Servizi telefonici a finanziarsi presso la Cassa Depositi e Prestiti per l'importo complessivo di lire 5.000 miliardi nel quinquennio 1988-1992.

Tali finanziamenti si aggiungono a quelli per complessive lire 3.000 miliardi nel periodo 1985-1994, previsti dall'articolo 8 della legge finanziaria n. 887 del

1984. Occorre, comunque, precisare che il volume complessivo delle risorse si dimensiona effettivamente in lire 7.300 miliardi complessivi, atteso che per lire 700 miliardi trattasi di quote di finanziamento non attribuite negli anni decorsi.

L'onere per l'ammortamento di tali finanziamenti, da concedersi a valere sui fondi dei conti correnti postali, è posto a carico dello Stato ed è valutato in lire 52 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 104 miliardi per l'anno 1990.

Per l'attuazione del programma di potenziamento dei servizi postali è previsto poi un ulteriore incremento di lire 57 miliardi dei finanziamenti finora assegnati all'Amministrazione postale, destinato per lire 7 miliardi al potenziamento e allo sviluppo dell'attività scientifica e per lire 50 miliardi al risanamento delle sedi e degli impianti non idonei sotto il profilo dell'igiene e della sicurezza del lavoro.

Per opportuna informazione si precisa che il programma originario, previsto dalla legge n. 39 del 1982 in complessive lire 2.750 miliardi, è stato via via incrementato dalla legge finanziaria 1984 (+781 miliardi), da quella per l'anno 1986 (+988 miliardi) e da quella relativa all'anno 1987 (+670 miliardi), giungendo così all'impor-

to complessivo di lire 5.189 miliardi.

In relazione all'esigenza di dar corso alla realizzazione del previsto collegamento stabile tra la Sicilia e la terraferma, si provvede poi a garantire, attraverso il complessivo stanziamento di lire 60 miliardi nel biennio 1988-1989, l'effettuazione delle preliminari attività di progettazione e di studio relative a tale opera di fondamentale importanza.

Infine - ed è questa una innovazione di indubbia rilevanza - vengono poste le basi per avviare, con carattere di tempestività, all'interno dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dell'Ente Ferrovie dello Stato e delle aziende locali di trasporto, processi di riorganizzazione diretti a consentire, attraverso consistenti recuperi di produttività, la progressiva riduzione dei trasferimenti statali in favore dei predetti organismi.

Per quanto, in particolare, riguarda la programmata opera di riassetto organizzativo e di riequilibrio finanziario dell'Amministrazione postale e dell'Ente ferroviario, sono previsti appositi meccanismi comunque preordinati al graduale contenimento della spesa pubblica, anche nell'ipotesi di interventi tardivi o insufficienti da parte degli enti interessati.

CAPO IV - Interventi in campo economico.

In considerazione del cospicuo volume di risorse che si è assicurato nell'anno in corso per il sostegno dei diversi settori economici, e in un contesto generale che evidenzia più ampie potenzialità di ricorso all'autofinanziamento da parte delle imprese per la realizzazione dei propri investimenti, l'azione dello Stato può orientarsi in questo campo in maniera selettiva verso aree delimitate e sulla base di obiettivi mirati.

Una prima indicazione di percorso è data dalla necessità di proseguire gli interventi di risanamento e di ristrutturazione o riconversione produttiva in taluni peculiari comparti tuttora caratterizzati da situazioni di grave difficoltà, o in relazione a singole realtà aziendali che versino in stato di crisi.

In tale prospettiva trovano adeguata considerazione gli ulteriori interventi connessi al perdurare di situazioni di crisi, quali quelli previsti in favore della GEPI S.p.A., il cui capitale sociale, venendo meno con il 1988 l'autorizzazione triennale di spesa disposta per lo scopo con l'articolo 14, comma 10, della legge finanziaria 1985, è incrementato del complessivo importo di lire 630 miliardi nel triennio 1988-1990.

Viene inoltre portato a compimento il pro-

cesso di razionalizzazione e rilancio dell'economia marittima, impostato con le leggi 848/1984, 111/1985 e 122/1985 al duplice fine di consentire il potenziamento e rinnovamento tecnologico della flotta nazionale e di favorire il recupero di produttività e competitività dell'industria cantieristica.

In particolare, ad integrazione dell'importo di lire 350 miliardi che si renderà disponibile per lo scopo nell'anno 1988 ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 910 del 1986, viene autorizzata, per la definizione degli interventi già in corso di realizzazione nel settore navalmeccanico, l'ulteriore complessiva spesa di lire 1.000 miliardi nel triennio 1988-1990.

Parallelamente, nel fondo speciale del conto capitale trova considerazione per il prossimo triennio un accantonamento di lire 160 miliardi, ai fini dell'adozione del provvedimento che si rende necessario per adeguare le modalità dell'intervento statale nel settore alla disciplina di recente introdotta dalla Comunità europea con la direttiva n. 87/167 (sesta direttiva).

Allo scopo, poi, di rimuovere le cause che tuttora ritardano, per taluni aspetti di significativa importanza, la realizzazione del progetto di riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis, adottato ai sensi della

legge n. 351 del 1985 quale momento qualificante dell'opera di risanamento del comparto energetico-minerario della Sardegna, viene concessa all'ENI, in relazione ai maggiori costi connessi alla fornitura del carbone del predetto bacino, l'integrazione finanziaria di lire 7.500 milioni nel triennio 1988-1990.

Al perseguimento del fondamentale obiettivo di accrescimento del grado di competitività dell'apparato produttivo del Paese si ricollega una serie di interventi, tra i quali assume rilievo centrale l'azione che si intende sviluppare al fine di potenziare ulteriormente l'operatività dei principali istituti e strumenti attraverso i quali si esplica il sostegno dello Stato alla promozione delle attività di ricerca.

Tale azione si articola su più piani complementari riguardanti:

- il rifinanziamento del Fondo IMI per la ricerca applicata nella complessiva misura di lire 1.750 miliardi nel triennio 1988-1990, in aggiunta allo stanziamento di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 già autorizzato con l'articolo 3, comma 5, della legge finanziaria 1987;

- l'accantonamento preordinato nel fondo spe-

ziale del conto capitale, quale triplice limite d'impegno di lire 150 miliardi per ciascun anno del medesimo triennio, in vista delle modifiche che si rende necessario apportare alla normativa in materia;

- le maggiori somme autorizzate - in sede di determinazioni da assumere ai sensi dell'articolo 19, comma 14, della legge finanziaria 1985 - rispetto a quelle iscritte nel progetto di bilancio a legislazione vigente per l'anno 1988, in relazione al contributo da assegnare al CNR (+180 miliardi) e alla partecipazione italiana alla realizzazione dei programmi dell'Agenzia spaziale europea (+147 miliardi);

- il necessario coordinamento che rapporti l'acquisizione delle infrastrutture più avanzate da parte delle istituzioni scientifiche alle esigenze di tutte le sedi nazionali, mediante la collocazione delle infrastrutture in modo articolato nel territorio e con possibilità di accesso alle stesse da parte di tutti gli interessati.

Al medesimo obiettivo di qualificazione e sviluppo del sistema produttivo e dei servizi si riferiscono altre specifiche disposizioni di rifinanziamento, riguardanti in particolare:

- il fondo operante presso la Sezione specia-

le per il credito alla cooperazione della Banca Nazionale del Lavoro, destinato a favorire i processi di ammodernamento e razionalizzazione delle strutture produttive di cooperative di produzione e lavoro, la cui originaria dotazione di 110 miliardi viene incrementata di ulteriori 90 miliardi per consentire di soddisfare il gran numero di richieste di finanziamento presentate;

- il fondo di dotazione della SACE, che viene integrato di lire 300 miliardi nell'anno 1988 per consentire di far fronte al pagamento di indennizzi;

- il fondo di dotazione del Mediocredito Centrale, che viene incrementato di complessive lire 500 miliardi nel triennio 1988-1990, per consentire all'Istituto un'attività finanziaria adeguata a un volume di richieste stimato per il biennio 1988-1989 in circa 1.815 miliardi;

- l'ENEL, che viene autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento con la Cassa Depositi e Prestiti, nel complessivo limite di lire 3.000 miliardi nel triennio 1988-1990 e con ammortamento a proprio carico, per la realizzazione nel Mezzogiorno di investimenti per impianti di produzione non nucleare, trasporto e distribuzione di energia elettrica;

- il fondo di cui alla legge n. 163 del 1985, destinato al sostegno ed alla promozione di interventi nel

settore dello spettacolo, la cui dotazione triennale viene riadeguata sulla base del tasso programmato di inflazione;

- il programma per la realizzazione, il completamento e l'ammodernamento di impianti sportivi, avviato ai sensi del decreto-legge 3 gennaio 1987, n.2, convertito nella legge 6 marzo 1987, n.65, le cui dimensioni finanziarie vengono adeguatamente ampliate in considerazione dell'ingente numero di richieste di finanziamento presentate nel 1987 (4.000 per un importo complessivo di circa 7.000 miliardi) e di quelle che ancora perverranno entro il previsto termine di presentazione delle domande (31 gennaio 1988);

- il Fondo nazionale per l'artigianato istituito con il decreto-legge n.318 del 1987, la cui dotazione iniziale di lire 40 miliardi per l'anno 1987 viene integrata di lire 60 miliardi per l'anno 1988;

- il fondo di cui alla legge n.517 del 1975 per interventi in favore del settore commerciale, che tuttora evidenzia una diffusa esigenza di interventi di riassetto, razionalizzazione e qualificazione;

- gli interventi per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima (di cui alla legge n.41 del 1982), per la cui realizzazione è autorizzata la complessiva spesa di lire 180 miliardi nel triennio 1988-

1990, da ripartire tra le varie finalità secondo un piano che il CIPE dovrà definire anche tenendo conto della recente evoluzione della normativa comunitaria in materia.

In relazione al settore agricolo, i consistenti flussi finanziari attivati su base pluriennale con la legge n. 752 del 1986 restringono ormai l'area degli interventi ad esigenze di natura sostanzialmente residuale relative, in particolare, a taluni punti di maggiore debolezza strutturale nei quali tuttora si pone un problema di razionalizzazione e sviluppo produttivo.

In particolare, oltre ad elevare di complessivi 1.500 miliardi per il biennio 1988-1989 il limite di indebitamento (già elevato di pari importo per il biennio 1987-1988 con l'articolo 4, comma 1, della legge finanziaria 1987) per operazioni da effettuare all'estero da parte del Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e degli altri istituti di credito agrario, vengono autorizzate per l'anno 1988 le spese necessarie a consentire la prosecuzione di interventi avviati per far fronte a provvedimenti comunitari restrittivi delle produzioni agricole nazionali (lire 40 miliardi), la copertura della quota nazionale dell'azione prevista dalla normativa comunitaria in materia di controlli agricoli (lire 9 miliardi an-

nui) e la realizzazione dello schedario viticolo comunitario (lire 8 miliardi).

Vengono, infine, autorizzati i limiti d'impegno decennali di lire 30 miliardi per l'anno 1988 e di lire 20 miliardi per l'anno 1989, destinati alla realizzazione di un piano di investimenti nel settore degli impianti di macellazione delle carni animali, nella prospettiva di un potenziamento del comparto zootecnico sulla base delle indicazioni programmatiche della citata legge n. 752 del 1986.

Giova sottolineare che l'azione complessivamente preordinata in favore dei settori economici, in uno con quella rivolta al sostegno degli investimenti nel campo delle opere infrastrutturali, è destinata a produrre non marginali risultati anche sul piano dello sviluppo dell'occupazione.

A tale proposito, va segnalato che nell'ipotesi di una crescita del prodotto interno lordo valutata nell'ordine del 2,5-3 per cento annuo per il prossimo triennio, l'occupazione si incrementerebbe di circa 120-150.000 unità l'anno.

Per il prossimo triennio, l'incremento dell'offerta di lavoro dovrebbe essere pari a circa 200.000 unità all'anno, a causa di fattori di ordine demografico e

socio-economico (aumento della presenza femminile e di attrazione della domanda sull'offerta).

Pertanto, pur in presenza di un tasso di crescita relativamente elevato e di una espansione consistente della nuova occupazione, l'offerta di lavoro insoddisfatta aumenterebbe di alcune decine di migliaia di unità.

Le politiche intraprese negli ultimi anni hanno soprattutto puntato all'incentivazione della domanda al fine di colmare detto squilibrio. Da qui tutta la cosiddetta legislazione dell'"emergenza", i cui punti salienti sono rappresentati dalla legge n. 863 del 1984 sui contratti di formazione-lavoro e di solidarietà, sul part-time, ecc.; dalla legge n. 49 del 1985 di incentivazione della cooperazione e per la difesa dell'occupazione; dalla legge n. 44 del 1986 per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno; dalla legge n. 113 del 1986 di incentivazione dei contratti di formazione-lavoro; dall'articolo 15 della legge n. 41 del 1986 per la valorizzazione dei c.d. "giacimenti culturali".

I risultati di questa legislazione sono stati interessanti, ma inferiori alle effettive esigenze.

Per tutti gli anni '80, in ogni caso, il sistema ha realizzato "spontaneamente" una sorta di

equilibrio attraverso l'espansione di componenti non regolari nel mercato del lavoro.

Ciò detto, una corretta strategia per i prossimi anni dovrà puntare da un lato alla eliminazione degli squilibri accumulatisi in questi anni e dall'altro alla canalizzazione e funzionalizzazione di questa ampia quota di lavoro non regolare, soprattutto al sud, con effetti positivi in termini sia di contabilità economica, sia soprattutto di equità sociale.

In particolare, il potenziale livello di spesa relativo all'intervento straordinario nel Mezzogiorno previsto per il 1988 si attesterà intorno ai 14.000 miliardi. Nell'ipotesi che i preposti organismi riescano ad attivare iniziative per l'ammontare della spesa indicata, si attiverrebbe una occupazione addizionale di 40-50.000 addetti, oltre a garantire in pieno i livelli di occupazione esistenti.

Altre iniziative settoriali (quali gli interventi nel campo dell'ambiente, i "progetti FIO", le iniziative nel settore dei beni culturali, gli interventi nelle aree metropolitane) potrebbero attivare ulteriori 10-15.000 posti di lavoro aggiuntivi.

CAPO V - Interventi in favore del territorio, per calamità naturali e in materia di opere pubbliche.

Nell'ambito del presente Capo vengono ridefinite, sulla base di un'aggiornata valutazione delle risorse che si rendono necessarie per consentire la prosecuzione e il completamento di interventi avviati sulla base della legislazione vigente, le dimensioni finanziarie dei principali programmi in corso di realizzazione in materia di territorio, calamità naturali e opere pubbliche.

In tale contesto, trova innanzitutto collocazione il rifinanziamento, per complessivi 6.000 miliardi nel triennio 1988-1990, del fondo di cui all'articolo 3 della legge n. 219 del 1981 per la ricostruzione e lo sviluppo socio-economico delle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

Giova, in proposito, segnalare che il complessivo fabbisogno relativo alla realizzazione dell'opera di ricostruzione e sviluppo nelle predette zone viene ormai a situarsi, anche per effetto dei nuovi o maggiori oneri derivanti da provvedimenti nel frattempo intervenuti, a un livello valutabile nell'ordine di 50.000 miliardi, a fronte dei quali gli stanziamenti finora complessivamente assicurati dal bilancio dello Stato ammontano a lire 23.405 miliardi.

Viene inoltre disposta l'ulteriore autorizza-

zione di spesa di lire 2.500 miliardi nel biennio 1989-1990, destinata a consentire la definitiva chiusura realizzativa del programma di edilizia abitativa nell'area napoletana di cui al titolo VIII della citata legge n. 219 del 1981.

Invero, per effetto di tali ulteriori risorse, che vanno ad integrare gli stanziamenti in precedenza autorizzati nel complessivo importo di lire 11.000 miliardi, il fabbisogno relativo alla realizzazione del predetto programma concernente la costruzione di 20.000 alloggi viene a trovare integrale copertura (miliardi 13.500).

Infine, allo scopo di consentire l'acquisto degli ulteriori alloggi monoblocco nell'area napoletana, occorrenti per dare sistemazione ai restanti nuclei familiari tuttora occupanti strutture precarie in conseguenza del sisma del novembre 1980, l'apposito fondo di cui alla legge n. 211 del 1985 viene ulteriormente integrato di lire 200 miliardi nel biennio 1988-1989.

Ulteriori risorse, per complessive lire 800 miliardi nel periodo 1988-1992 e lire 40 miliardi nel biennio 1988-1989, vengono poi destinate al completamento dei programmi di ricostruzione in corso di realizzazione, rispettivamente, nelle zone terremotate della Valle del Belice e della Sicilia occidentale.

Infine, viene ulteriormente elevato di lire

1.000 miliardi il limite di lire 3.170 miliardi stabilito, con l'articolo 6, comma 5, della legge finanziaria 1987, (elevato di lire 200 miliardi con il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384) quale ammontare massimo dei mutui contraibili per consentire il completamento degli interventi avviati, sulla base delle vigenti normative di settore, in relazione al fenomeno del bradisismo nell'area flegrea (100 miliardi), agli eventi sismici del 1979 e del 1984 nelle zone della Valnerina, dell'Abruzzo, del Molise e delle altre aree limitrofe (750 miliardi), nonché a movimenti franosi o a casi di dissesto idrogeologico (150 miliardi).

Nell'ambito, in particolare, dei predetti interventi nell'area flegrea viene altresì disposto l'ulteriore finanziamento di lire 150 miliardi nel biennio 1989-1990 per il completamento delle opere avviate ai fini dell'adeguamento del locale sistema di trasporto intermodale.

Relativamente al settore delle opere pubbliche, una prima esigenza che si prospetta è quella concernente il proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia, per i quali la legge finanziaria 1987 ha stanziato l'ulteriore somma di lire 700 miliardi in aggiunta a quella di lire 600 miliardi, nel triennio 1984-1986, prevista dalla legge n. 798 del 1984, da ripar-

tire tra gli interventi di competenza dello Stato, della regione Veneto e dei comuni di Venezia e di Chioggia.

Il competente Comitato interministeriale, nel ripartire il nuovo finanziamento sopra citato, ha rappresentato l'esigenza di una congrua integrazione di fondi da destinare, in particolare, al proseguimento delle progettazioni e delle opere finalizzate al riequilibrio idrogeologico della laguna e alla difesa dei centri urbani dalle acque alte, per il cui completamento entro il 1995 viene stimato un fabbisogno di lire 3.550 miliardi, nell'ambito del "progetto Venezia", di più vasta portata finanziaria.

In considerazione delle esigenze dianzi prospettate è stata, pertanto, prevista una integrazione di lire 800 miliardi dei finanziamenti per il triennio 1988-1990. Una quota di tali risorse aggiuntive, per complessivi 20 miliardi, viene destinata alla realizzazione di ricerche e studi connessi ai predetti interventi.

Per far fronte, poi, alle segnalate esigenze connesse al completamento delle opere di adduzione collegate all'invaso di Ridracoli, finalizzate a superare la situazione di crisi idropotabile nelle zone della costa adriatica che presentano la maggiore intensità turistica, viene autorizzata, in aggiunta alle somme stanziare con la

legge finanziaria 1986 (lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988), l'ulteriore complessiva spesa di lire 40 miliardi nel triennio 1988-1990.

Un ulteriore campo d'intervento si ricollega alle disposizioni recate dalla legge n. 845 del 1980, che prevede l'attuazione di un programma organico di opere di difesa del suolo, igienico-sanitarie e di risanamento e consolidamento sia del patrimonio edilizio demaniale, sia degli immobili di interesse storico e artistico nel territorio ravennate, autorizzando, a tal fine, la spesa complessiva di lire 105,5 miliardi.

Con la legge finanziaria 1987 tali interventi sono stati rifinanziati (per lire 50 miliardi) ed estesi alla difesa dei territori del delta del Po interessati dal fenomeno della subsidenza, nonché alla difesa dalle acque di bonifica dei territori delle province di Ferrara e Rovigo (con una spesa di lire 200 miliardi).

Detta autorizzazione di spesa si è rivelata, tuttavia, insufficiente, per cui, sulla base delle esigenze allo scopo rappresentate dalle amministrazioni statali e regionali interessate, si ravvisa la necessità di disporre una ulteriore integrazione finanziaria di lire 200 miliardi, di cui 50 miliardi in favore del territorio di Ravenna.

Si prevede, poi, l'autorizzazione di spesa di lire 22 miliardi destinata a dare attuazione in modo definitivo alla Convenzione internazionale riguardante la creazione in Firenze di un Istituto Universitario Europeo, la cui sede è attualmente situata in due complessi immobiliari acquisiti in locazione.

Con il previsto finanziamento si intende, in particolare, provvedere all'acquisto dei due complessi denominati "Badia Fiesolana" e "Villa Schifanoia" in modo da poter procedere agli opportuni adattamenti e ristrutturazioni che si rendono necessari per soddisfare completamente le esigenze funzionali dell'Istituto Universitario.

Per consentire la prosecuzione degli interventi degli enti locali in materia di edilizia giudiziaria, è prevista anche per il 1988 la possibilità per detti enti di contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti, con ammortamento a carico dello Stato, mutui sino all'importo di lire 600 miliardi.

In proposito, si ritiene opportuno precisare che per l'intervento in questione, che trae origine dall'articolo 28 della legge finanziaria n. 146 del 1980, finora sono stati via via autorizzati mutui per complessive lire 3.600 miliardi con le leggi finanziarie relative agli anni 1980, 1981, 1985, 1986 e 1987.

Per l'integrale realizzazione del programma

di alloggi di servizio per il personale della Difesa, varato ai sensi della legge n. 497 del 1978 nell'importo di lire 275 miliardi e successivamente rifinanziato con la legge n. 730 del 1983 (lire 130 miliardi) e con la legge finanziaria n. 41 del 1986 (lire 114 miliardi) in conseguenza della lievitazione dei costi, si rende poi necessario assicurare l'ulteriore finanziamento di lire 41 miliardi.

Viene inoltre prevista la complessiva autorizzazione di spesa di lire 100 miliardi per soddisfare esigenze, non altrimenti fronteggiabili, connesse al completamento di numerosi interventi in corso in materia di opere pubbliche finanziati con leggi speciali e che pertanto non possono far carico agli ordinari stanziamenti di bilancio.

In considerazione del perdurare degli allarmanti fenomeni di eutrofizzazione delle acque, in relazione ai quali un primo intervento venne operato ai sensi del decreto-legge n. 667 del 1985, convertito nella legge n. 7 del 1986, viene prevista un'ulteriore autorizzazione di spesa per lo scopo, nella medesima misura (lire 23 miliardi) prevista in sede di legge finanziaria per il 1987.

Infine, oltre a integrare di lire 500 miliardi il complessivo plafond di lire 3.000 miliardi previsto con la legge finanziaria 1987 per la realizzazione dei

c.d. "progetti FIO" nell'anno 1988, vengono disposti specifici stanziamenti nel medesimo settore ammontanti a lire 500 miliardi nel triennio 1988-1990, per far fronte ai minori finanziamenti concessi dalla BEI in relazione a progetti approvati dal CIFE, di cui si consente in tal modo la completa realizzazione.

Nell'ambito della complessiva dotazione di 3.500 miliardi risultante nell'anno 1988 per il FIO sono previste specifiche riserve, rispettivamente, per interventi di tutela del patrimonio ambientale (1.250 miliardi) e di quello culturale (350 miliardi) nonché in campo agricolo (150 miliardi).

Il positivo impatto dell'iniziativa recata dalla legge 18 dicembre 1986, n.891, per l'acquisizione della prima casa da parte dei lavoratori dipendenti residenti nelle aree ad alta tensione abitativa, ha indotto alla riproposizione del meccanismo di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti per ulteriori 500 miliardi.

L'ampliamento del plafond potrà consentire l'accesso ai mutui di un maggior numero di famiglie e contribuire alla soluzione del problema sociale dell'acquisto della prima casa.

Il completamento ed il potenziamento degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli

acquedotti ha assunto in questi ultimi tempi aspetti assai rilevanti, specie per quanto concerne le opere di adduzione e distribuzione, come si è avuto modo di rilevare anche di recente.

Di qui la necessità di prevedere un intervento finanziario di carattere straordinario finalizzato a consentire alle regioni l'acquisizione delle necessarie disponibilità per procedere, in tempi brevi, alla realizzazione delle opere più urgenti.

Del pari, in vista di situazioni di grave difficoltà concernente gli acquedotti interregionali e, in particolare, l'Acquedotto Pugliese, si è resa necessaria una previsione di spesa a carattere pluriennale per consentire all'Amministrazione dei lavori pubblici di attivare una idonea programmazione di interventi sulla base di approfonditi studi già in parte avviati.

Viene infine disposto un intervento straordinario di finanziamento delle opere necessarie per l'esecuzione da parte delle province di opere di sistemazione, ammodernamento e costruzione di strade classificate provinciali, attraverso l'attivazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti per un complessivo importo di lire 900 miliardi e ammortamento a carico dello Stato.

CAPO VI - Disposizioni in materia di accertamenti per la concessione dei trattamenti di invalidità alle categorie protette.

Lo schema procedurale previsto dalla legislazione in atto per la concessione dei benefici previsti agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti in estrema sintesi è sostanzialmente il seguente:

a) accertamento delle infermità dichiarate dagli interessati da parte delle Unità sanitarie locali territorialmente competenti ed eventuale ricorso, entro 30 giorni, contro la decisione della Unità sanitaria locale alla Commissione sanitaria regionale;

b) deliberazione di concessione o di diniego della pensione o assegno di assistenza da parte del Comitato provinciale per l'assistenza e la beneficenza pubblica ed eventuale ricorso, entro 30 giorni, al Ministero dell'interno;

c) eventuale ricorso all'autorità giurisdizionale (ordinaria o amministrativa) da parte dell'interessato per la tutela dei propri diritti;

d) accredito dei fondi occorrenti per il pagamento delle pensioni o assegni da parte del Ministero dell'interno alle singole Prefetture, le quali provvedono a ripartire e ad erogare tali fondi ai singoli Enti comu-

nali di assistenza pubblica mediante accredito su conti correnti postali all'uopo vincolati ed intestati ai tesorieri. Gli enti comunali di assistenza effettuano il pagamento ai beneficiari della pensione o assegno con assegni postali tratti sui cennati conti correnti postali.

Con tali particolari modalità vengono corrisposte le pensioni o assegni alle cennate tre categorie di assistiti, con un onere complessivo a carico dello Stato iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1987 nell'importo complessivo di lire 6.473,8 miliardi, di cui lire 5.664 miliardi per gli invalidi civili, lire 51,8 miliardi per i sordomuti e lire 758 miliardi per i ciechi civili.

Detto onere complessivo attiene a circa 887.000 partite di pensioni o assegni, riguardanti 111.000 ciechi civili, 15.000 sordomuti e 761.000 invalidi civili.

Le pratiche al momento giacenti presso gli enti interessati ed ancora da istruire ammontano a circa 1.000.000.

L'intervento dello Stato a favore delle categorie degli invalidi civili, dei sordomuti e dei ciechi è andato mano a mano evolvendosi dall'originaria concezione di assistenza e beneficenza pubblica a quella di assistenza sociale in aderenza alla norma programmatica dell'arti-

colo 38 della Costituzione (ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale) per giungere ormai al concetto della pensione prevista e disciplinata specificatamente da apposite disposizioni legislative ed ispirandosi al criterio di omogeneizzare il trattamento economico previsto per lo stesso tipo di infermità a prescindere dalla causa giuridica originante l'invalidità come in questi anni è stato stabilito da una serie di leggi che hanno parificato, anche nelle modalità di adeguamento automatico, l'indennità di assistenza (o assegno di assistenza) prevista per gli invalidi civili e per i ciechi civili a quella dovuta ai grandi invalidi di guerra.

Si è dell'avviso che tale processo di omogeneizzazione vada assecondato, riconducendo ad uno stesso sistema procedurale ed organizzativo tutta la materia avente configurazione analoga o con aspetti comuni. Ciò anche al fine di gestire con criteri uniformi la relativa problematica ed avere una visione finanziaria più completa, considerati i conseguenziali ingenti oneri che vanno a carico del bilancio statale.

Si ritiene pertanto utile, se non necessario, che alle pensioni ed assegni per gli invalidi civili, per

i ciechi civili e per i sordomuti, limitatamente alla concessione e al pagamento degli stessi, possa estendersi la procedura prevista per le pensioni di guerra, ferme restando, beninteso, le condizioni giuridiche per l'ottenimento della pensione e gli altri benefici di cui godono le cennate categorie di invalidi civili, come previsto dalla relativa legislazione vigente.

D'altra parte, la riunificazione in un unico sistema procedurale ed amministrativo di materie largamente affini con le pensioni di guerra come quelle degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, oltre che conseguire una migliore omogeneità e razionalità di procedure, consentirebbe una visione globale del settore anche dal punto di vista delle ingenti risorse finanziarie poste a carico del bilancio dello Stato e della giusta allocazione dei mezzi disponibili tra le varie categorie interessate.

A tal fine, in particolare, con l'articolo 11:

- viene estesa alle domande degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti per ottenere la pensione, l'assegno o l'indennità la procedura e la competenza vigenti per le pensioni di guerra;

- viene integrata la composizione del Comi-

tato di liquidazione, delle Commissioni mediche periferiche e della Commissione medica superiore, rispettivamente, con un componente ed un sanitario per ciascuno degli enti di rappresentanza delle tre categorie interessate ed ampliato il numero massimo di sanitari previsto per le Commissioni mediche periferiche (da 220 a 350 unità) e per la Commissione medica superiore (da 110 a 175 unità);

- vengono estese alle pensioni, assegni o indennità dovute agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti anche altre determinate norme vigenti per le pensioni di guerra, come quella dell'obbligo di denuncia del venir meno dei requisiti richiesti (articolo 80 del D.P.R. n. 915 del 1978 e successive modifiche), della procedura prevista per la revoca totale o parziale del trattamento pensionistico per le ipotesi di errore di fatto, errore di calcolo, rinvenimento di nuovi documenti, falsità di documenti, non sussistenza della inabilità (articoli 81 e 112 del D.P.R. n.915 del 1978 e successive modifiche), della responsabilità per indebiti pagamenti e della possibilità di ottenere l'abbuono di somme indebitamente riscosse dimostrando la buona fede (articolo 11 della legge n. 656 del 1986) e della possibilità di revocare, in determinati casi, i provvedimenti di concessione della pensione o dell'assegno prima

dell'approvazione del comitato di liquidazione o prima che abbiano esecuzione, con la procedura prevista dall'articolo 19 della legge n.656 del 1986;

- viene attribuito al Ministro del tesoro il compito di stabilire i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario della pensione, assegno od indennità per invalidità civile dei requisiti prescritti per usufruire di tali provvidenze e per stabilirne la revoca in caso di insussistenza dei requisiti stessi, così riconfermando un principio già enunciato con l'articolo 10, tredicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n.887 (legge finanziaria 1985).

CAPO VII - Disposizioni in materia sanitaria.

Le misure per il settore sanitario presentano quest'anno taluni elementi di novità.

Innanzitutto, esse nascono come doverosa risposta a specifiche anomalie messe in luce dal sistema informativo del Servizio sanitario nazionale, con possibilità, quindi, di differenziare gli interventi nelle diverse realtà locali e di misurare gli effetti di normalizzazione conseguiti attraverso gli interventi riparatori.

In secondo luogo, la manovra finanziaria per il 1988 rappresenta solo l'aspetto di breve periodo di una azione complessa e convergente, di tipo sia strutturale che congiunturale ed operante sul piano sia legislativo che amministrativo, che proietta i suoi effetti negli anni 1989 e 1990 e che vede in quest'ultimo esercizio il pieno allineamento del settore all'obiettivo di rientro del disavanzo pubblico.

Va aggiunto, al riguardo, che la manovra globale è rimessa in parte alla legge finanziaria e in parte a talune misure legislative ad essa funzionalmente collegate, riguardanti il riordinamento delle unità sanitarie locali con accentuazione del carattere aziendalistico delle stesse e con la concessione di autonomia amministrativa

e gestionale agli ospedali maggiori e di alta specializzazione; il riordinamento del Ministero della sanità; l'attuazione del ruolo medico, con un più stretto coinvolgimento della categoria nella conduzione tecnica dei servizi sanitari; la contestuale attuazione dell'incompatibilità, per migliorare l'impegno dei medici e del personale sanitario nell'unico tipo di lavoro consentito e per aprire spazi di occupazione alle nuove leve professionali; la riorganizzazione del sistema contabile delle Unità sanitarie locali per consentire più puntuali analisi costi-benefici e una contabilità per centri di costo.

In termini strutturali, l'approvazione di un piano pluriennale di investimenti per 30.000 miliardi di lire, articolato su un ventaglio di iniziative tutte di alto profilo per il miglioramento qualitativo dell'assistenza sanitaria - quali la realizzazione di 140.000 posti in residenze per anziani e soggetti non autosufficienti - rappresenta un punto di svolta di portata eccezionale per la sanità.

Gli aspetti organizzativi della manovra sono anch'essi in parte contemplati nel presente disegno di legge - con particolare riferimento alla chiusura dei posti letto inutilizzati e alla contemporanea rideterminazione delle piante organiche, il che permetterà di neutra-

lizzare in tutto o in parte gli effetti della riduzione dell'orario settimanale di lavoro dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale - e in parte previsti nell'ambito del decreto-legge n. 360 del 1987 recante misure urgenti per la sanità quali quelle concernenti, ad esempio, l'attivazione della lettura automatica delle prescrizioni mediche che costituisce un importante strumento di controllo dell'attività sanitaria extraospedaliera.

Con atti di indirizzo e coordinamento verranno poi adottate altre misure quali, ad esempio, l'uso delle schede nosologiche di dimissione ospedaliera, riorganizzate in modo da supportare tecniche di analisi del tipo dei DRG's (disease related groups), di uso generalizzato in altri paesi occidentali, che consentono un controllo accurato della produttività dei reparti ospedalieri e agevolano la crescita della qualità assistenziale, in ciò affiancate dall'attività delle commissioni professionali di presidio ospedaliero, per questi fini istituite e formalizzate con il recente contratto di lavoro.

Si è reso necessario, invece, introdurre già nella legge finanziaria norme puntuali sulla riduzione dei posti letto, accompagnate da specificazioni procedurali e da istituti di sanzione e sostituzione a causa delle

difficoltà che incontrano i gestori periferici a dar corso ai precetti normativi in materia, come insegna la totale disapplicazione di precedenti normative rivelatesi eccessivamente generiche.

Le nuove regole per i ricoveri si prefiggono di scoraggiare il ricorso facile alle degenze non necessarie, che è documentato in misura preoccupante dal sistema informativo sanitario. Il coinvolgimento dei medici ordinatori dei ricoveri nella motivazione adeguata degli stessi rappresenta quindi non solo il richiamo ad un obbligo convenzionale negletto e che pure ha concorso a motivare i recenti consistenti aumenti ad essi accordati, ma anche una doverosa misura di contenimento di ricoveri non essenziali.

Il richiamo ai progetti finalizzati e la loro accentuazione sul versante del contrasto degli sprechi, della contrazione delle degenze medie - in Italia ampiamente superiori alla media europea -, nonché il coinvolgimento delle commissioni professionali sopra richiamate hanno, pertanto, precisa valenza di razionalizzazione assistenziale con effetti economici, che ne legittima l'inserimento in legge finanziaria a riprova dell'attendibilità delle assegnazioni disposte in favore del Fondo sanitario nazionale per il triennio 1988-1990.

Analoga e ancor più diretta finalità e giustificazione hanno le norme dell'articolo 13 sul contenimento dei consumi nei settori dell'assistenza specialistica, farmaceutica ed integrativa.

Concorre allo stesso fine la specifica disposizione che coinvolge i comuni nel rilascio delle esenzioni per reddito. I dati del sistema informativo mettono in luce valori non credibili che testimoniano dell'impossibilità per le unità sanitarie locali di svolgere accertamenti efficaci sulle dichiarazioni dei cittadini. I comuni sono già attrezzati per tale adempimento, anche perchè sono destinatari di una copia delle dichiarazioni dei redditi. Inoltre, per i cittadini è più agevole ottenere il rinnovo annuale presentandosi in uno tra gli oltre 8.000 punti (quanti sono i comuni) anzichè in uno tra soli 700 punti (quante sono le unità sanitarie locali).

L'articolo 14 indica le finalità del piano pluriennale di investimenti e stabilisce le procedure per ottenere i mutui. La valutazione dei progetti è riservata al Ministero della sanità per gli aspetti tecnico-sanitari e di congruenza con il programma nazionale, mentre le approvazioni del programma e dei progetti sono propriamente attribuite al CIPE, che decide sentito l'apposito Nucleo di valutazione. Sono così fatte salve tutte le esigenze di

rigore e di economicità nella gestione attuativa del piano in questione.

Con l'articolo 15, nell'indicare la quota delle somme del Fondo che vanno vincolate a specifici programmi di rilevanza strategica, si introducono alcune semplificazioni e precisazioni di utilizzazione che la difficoltosa gestione degli anni precedenti ha reso necessarie per assicurare una maggiore speditezza di impiego e una maggiore certezza di risultato per i singoli programmi a valenza pluriennale.

Nel medesimo contesto si impegnano, infine, le unità sanitarie locali a incrementare l'attività libero-professionale intramuraria e ad offrire opzioni alberghiere a pagamento ai cittadini, con l'obiettivo di accrescere l'area dell'autofinanziamento delle unità sanitarie locali e quindi di rendere possibili più ampi spazi assistenziali nelle realtà locali.

CAPO VIII - Disposizioni in materia di occupazione e previdenza.

Il mancato varo nella trascorsa legislatura della riforma previdenziale che, com'è noto, trova proprio nella separazione tra previdenza ed assistenza uno dei suoi cardini fondamentali, rende indispensabile riproporre - com'è già avvenuto per il 1987 - l'accollo al bilancio statale di una parte della spesa assistenziale che l'INPS sosterrà nel 1988.

In effetti, l'operazione contemplata dall'articolo 16 ricalca, nelle sue linee fondamentali, quella attuata con l'articolo 8 della legge finanziaria 1987 e l'ammontare dei trasferimenti all'INPS sia a titolo di pagamenti di bilancio che a titolo di anticipazione di tesoreria è stato fissato, per il prossimo anno, in lire 36.000 miliardi (fatti salvi successivi contenimenti derivanti dalla programmata revisione di talune aliquote contributive).

Ovviamente, come per il passato, le anticipazioni di tesoreria saranno effettuate senza oneri di interesse per non aggravare le condizioni di bilancio dell'INPS.

La disposizione recata dall'articolo 17 è volta a confermare i contributi c.d. ex GESCAL fino al

1992 ed a conferire ad essi una nuova destinazione, che ha un grado maggiore di coerenza con la loro natura di prelievo sui redditi di lavoro subordinato.

La nuova destinazione è quella dell'alimentazione di un Fondo appositamente istituito e gestito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Fondo, che sarà oggetto di disciplina in un separato provvedimento, costituisce uno strumento di lotta contro la disoccupazione, avendo la finalità di promuovere la creazione di occupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno di cui al Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218, e a beneficio delle categorie per le quali è più accentuato il fenomeno della disoccupazione.

CAPO IX - Disposizioni diverse.

In relazione al problema delle assunzioni di personale, giova segnalare che la disciplina adottata in materia nelle più idonee sedi negoziali induce a superare i moduli sin qui seguiti e ad avviare le procedure previste nell'accordo intercompartimentale e negli accordi di comparto.

Viene così previsto, con l'articolo 18, che a partire dall'anno 1988 le pubbliche amministrazioni non possano procedere all'assunzione di nuovo personale se non successivamente all'accertamento dei carichi funzionali di lavoro e alla conseguente utilizzazione dell'istituto della mobilità.

Viene comunque consentita l'assunzione dei vincitori dei concorsi e delle categorie protette aventi titolo all'assunzione obbligatoria. Le assunzioni di personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia - ai quali non si applica l'istituto della mobilità previsto dall'accordo intercompartimentale - potranno essere autorizzate per comprovate necessità.

Per l'anno 1988, qualora le procedure per la determinazione dei carichi di lavoro e la conseguente utilizzazione dell'istituto della mobilità non vengano completate nei termini previsti, potranno essere autorizzate,

per comprovate esigenze, assunzioni in deroga.

In ogni caso, le autorizzazioni ad assumere personale per consentire l'attuazione dei progetti finalizzati potranno essere concesse subordinatamente alla dimostrazione - da parte delle Amministrazioni interessate - dei mezzi finanziari di copertura.

Con l'articolo 19 si provvede poi a sopprimere, oltre a talune erogazioni di modesta entità relative alla gestione dei sussidi straordinari di disoccupazione e alle sistemazioni difensive nei porti, il concorso dello Stato al finanziamento delle gestioni speciali pensionistiche degli artigiani e dei commercianti, in considerazione del favorevole andamento che i recenti risultati d'esercizio di tali gestioni evidenziano.

Nel medesimo contesto dell'articolo 19 trova collocazione un'apposita disposizione volta a dare carattere di continuità alla norma, già prevista in riferimento al solo anno 1987 dall'articolo 8, comma 7, della legge finanziaria n.910 del 1986, diretta a rivalutare sulla base del tasso annuo programmato d'inflazione i limiti di reddito stabiliti per la partecipazione alle spese sulle prestazioni farmaceutiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio e specialistiche.

Infine, si provvede a determinare in lire 4.000 miliardi l'importo massimo delle garanzie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare nel 1988 per il rischio di cambio connesso a prestiti esteri.

* * *

Provvedimenti funzionalmente collegati.

I risultati cui conducono il bilancio a legislazione vigente in uno con il progetto di legge finanziaria testè esaminato scontano una realistica previsione delle entrate ed un severo contenimento delle spese correnti: è di notevole importanza, infatti, rilevare che queste ultime, in un confronto omogeneo con le corrispondenti previsioni assestate del 1987, presentano - al netto degli interessi - un aumento sostanzialmente in linea con il tasso di inflazione.

Nonostante ciò, permane la necessità che la politica di bilancio 1988 trovi adeguato completamento in una serie di connessi provvedimenti ispirati alla razionalizzazione degli interventi e tali da consentire sia risparmi nelle spese correnti, che aumenti nelle entrate.

E' pertanto intenzione del Governo sottoporre all'esame del Parlamento iniziative nel campo previden-

ziale, in quello sanitario, in quello assistenziale ed in quello fiscale, raccomandandone una approvazione che permetta ad essi di esplicitare i loro effetti fin dall'inizio del 1988.

Ma il quadro della manovra disegnata dalla legge finanziaria non sarebbe completo se i provvedimenti connessi fossero limitati al reperimento di economie nelle spese correnti o di maggiori entrate.

Sono invece ugualmente necessarie - e, anche in questa direzione, il Governo presenterà appropriate iniziative - misure intese sia a meglio qualificare la spesa di investimento - soprattutto quella relativa all'ambiente - sia a garantire una puntuale esecuzione delle autorizzazioni di spesa - essenzialmente accelerandone le procedure - in modo da rendere quanto più possibile contestuali autorizzazioni e realizzazioni.

In concreto saranno particolarmente interessati la ristrutturazione del Servizio sanitario nazionale, il riordino fiscale e parafiscale, il riordino della finanza regionale, gli interventi per la politica ambientale, gli interventi a sostegno dell'occupazione, gli interventi a sostegno dell'esportazione e le procedure per l'accelerazione delle opere pubbliche.

In tale quadro di provvedimenti, merita in particolare segnalare il rilievo che sotto molteplici

aspetti viene ad assumere il disegno di legge concernente il "programma di salvaguardia dell'ambiente" per il triennio 1988-1990, il quale rappresenta uno strumento di essenziale importanza per orientare la spesa pubblica per investimenti verso obiettivi di salvaguardia e riequilibrio dell'assetto del territorio e di miglioramento della qualità ambientale.

Il disegno di legge contiene, in primo luogo, norme in materia di evidenziamento, programmazione, gestione e controllo della spesa ambientale di tutte le pubbliche amministrazioni e delle regioni. E' infatti importante assicurare, in primo luogo, la conoscenza, il coordinamento e tecniche razionali di gestione per tutta la spesa diretta alla tutela ed al riequilibrio dell'ambiente.

Sono, poi, individuati gli interventi ed i progetti da attuarsi nel triennio 1988-1990: per la prevenzione di situazioni di grave crisi ambientale dovuta a fattori di dissesto territoriale o derivanti da inquinamento; per la fissazione di standards e la gestione di interventi in materia di inquinamento acustico, atmosferico, idrico; per la estensione e la efficiente gestione del patrimonio naturalistico; per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica a fini ambientali.

Il disegno di legge prevede, inoltre, un in-

tervento diffuso di ampie dimensioni per la creazione di occupazione giovanile aggiuntiva mediante iniziative finalizzate alla tutela dell'ambiente ("giacimenti ambientali").

L'individuazione degli interventi e dei progetti è completata dall'introduzione di norme di organizzazione che, senza dar luogo ad aumento degli apparati burocratici, creano le reti e gli strumenti indispensabili alla gestione della politica dell'ambiente. Tali misure riguardano: il servizio geologico nazionale per il completamento della carta geologica di base; la costruzione di un sistema informativo per l'ambiente; l'istituzione di una agenzia per l'informazione e l'educazione ambientale; la disciplina della procedura e degli strumenti tecnici per la valutazione dell'impatto ambientale; il rafforzamento della commissione tecnica per la valutazione dei progetti di intervento nel campo ambientale.

A L L E G A T I

ALLEGATO N. 1.- Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della rimodulazione delle spese pluriennali.

ALLEGATO N. 2.- Spese pluriennali di Tabella A) del disegno di legge finanziaria 1988: Quadro di sintesi dell'analisi per settore.

ALLEGATO N. 3.- Finalizzazioni delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente (Tabella B) con distinta indicazione di quelle iscritte nel bilancio 1987 e bilancio pluriennale 1987-1989 a legislazione vigente.

ALLEGATO N. 4.- Finalizzazioni delle voci da includere nel fondo speciale del conto capitale (Tabella C) con distinta indicazione di quelle iscritte nel bilancio 1987 e bilancio pluriennale 1987-1989 a legislazione vigente.

ALLEGATO N. 5.- Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria (articolo 19, quattordicesimo comma, della legge n.887 del 1984) (Tabella D, con dettaglio delle variazioni proposte).

ALLEGATO N. 6. - Variazioni da apportare al bilancio triennale 1988-1990 a legislazione vigente a seguito della determinazione degli stanziamenti relativi a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria.

ALLEGATO N. 7.- Effetti finanziari, sul bilancio dello Stato, del disegno di legge finanziaria per l'anno 1988.

ALLEGATO N. 8.- Quadro di sintesi delle previsioni per l'anno 1988 a raffronto con quelle assestate 1987.

ALLEGATO N. 1

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO
A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA
RIMODULAZIONE DELLE SPESE PLURIENNALI

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N. 1

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIMODULAZIONE DELLE SPESE PLURIENNALI
(milioni di lire)

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | | 1989 | 1990 | 1991 e successivi |
|--|------------|-------|-----------|--------|----------------------|
| | Competenza | Cassa | | | |
| Legge n.231 del 1975 -Finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie: | | | | | |
| -Industria: cap. 7541..... | - | - | 60.000 + | 60.000 | - |
| Decreto del Presidente della Repubblica n.902 del 1976, attuazione legge n. 183 del 1976 e decreto-legge n.62 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n.212 del 1984 -Credito agevolato al settore industriale: | | | | | |
| -Tesoro: cap.7773..... | - | - | 100.000 - | - | + 100.000 |
| -Industria: cap.7545..... | - | - | - | 31.000 | + 31.000 |
| Legge n.146 del 1980 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1980): | | | | | |
| - Art.34 -Rifinanziamento legge n. 517 del 1975: | | | | | |
| - Industria: cap. 8042..... | - | - | 20.000 + | 20.000 | - |
| Decreto-legge n.9 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n.94 del | | | | | |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: ALLEGATO N. 1

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | | 1989 | 1990 | 1991 e successivi |
|--|-------------|-------------|-----------|-------------|----------------------|
| | Competenza | Cassa | | | |
| 1982 - Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti: | | | | | |
| - Tesoro: cap. 7795..... | - 250.000 | - 250.000 | - 200.000 | + 450.000 | - |
| Legge n. 130 del 1983 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1983): | | | | | |
| - Art. 8, primo e secondo comma - Fondo centrale - Mediocre - Fondo per la corrispondenza di contributi in conto interessi sulle esportazioni: | | | | | |
| - Tesoro: cap. 7775..... | - | - | - | - 69.000 | + 69.000 |
| Legge n. 651 del 1983 - Disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno: | | | | | |
| - Tesoro: cap. 7759..... | - 2.630.000 | - 2.630.000 | - | + 2.630.000 | - |
| Decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 363 del 1984 e art. 11, quattordicesimo comma, della legge n. 887 del 1984 - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite | | | | | |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: ALLEGATO N. 1

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | | 1989 | 1990 | 1991 e successivi |
|--|------------|-------|---------|------|----------------------|
| | Competenza | Cassa | | | |
| l'industria navalmeccanica, nel quadro di rilancio della politica marittima nazionale, relativamente al periodo 1985-1988: | | | | | |
| - Marina Mercantile: cap.7543..... | - | - | 25.000 | + | 25.000 |
| Legge n.449 del 1985 -Interventi di ampliamento e di ammodernamento da attuare nei sistemi aeroportuali di Roma e Milano: | | | | | |
| - Trasporti: cap. 7509..... | - | - | 40.000 | + | 40.000 |
| Legge n.526 del 1985 -Modifica del termine previsto dal penultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982,n.531, e disposizioni in materia di viabilità di grande comunicazione: | | | | | |
| - Tesoro: cap. 7810..... | - | - | 500.000 | + | 500.000 |
| Legge n.41 del 1986 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1986): | | | | | |
| - Art. 13, comma 13 -Realizzazione di un programma triennale di interventi da parte dell'ANAS nel quadro della politi | | | | | |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: ALLEGATO N. 1

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1 9 8 8 | | | | 1 9 8 9 | 1 9 9 0 | 1 9 9 1 e successivi |
|---|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|
| | C a s s a | | | | | | |
| | Competenza | | | | | | |
| ca de. trasporti: | | | | | | | |
| - Tesoro: cap.7810..... | - 1.000.000 | - 1.000.000 | + 500.000 | + 500.000 | + 500.000 | - | |
| Legge n.64 del 1986 -Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno: | | | | | | | |
| - Tesoro: cap.7759..... | - 5.570.000 | - 5.570.000 | - | - | + 5.570.000 | - | |
| Legge n.910 del 1986 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1987): | | | | | | | |
| - Art.7, comma 6 -Completamento delle opere di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena: | | | | | | | |
| - Lavori Pubblici: cap.8404..... | - 400.000 | - 400.000 | - | - | - | + 400.000 | |
| Totale..... | -10.450.000 | -10.450.000 | - 285.000 | - 285.000 | +10.155.000 | + 600.000 | |

ALLEGATO N. 2

SPESE PLURIENNALI: ANALISI SETTORIALE
DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/04/1

ALLEGATO N.2

SPESA PLURIENNALE DI TABELLA A DEL D.L.F. 1988

QUADRO DI SINTESI DELL'ANALISI PER SETTORE DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA PER L'ANNO 1988

(MILIARDI DI LIRE)

| SETTORI | TABELLA "A" A LEGISLAZIONE VIGENTE | | RIMODULAZIONE PROPOSTA CON IL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 1988 | | TABELLA A ALLEGATA AL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 1988 | |
|---|------------------------------------|---------|---|---------|---|-------------|
| | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA |
| | (1) | (1) | (2) | (2) | (3 = 1 + 2) | (3 = 1 + 2) |
| 1. EDILIZIA PUBBLICA, SCOLASTICA, RESIDENZIALE ED ABITATIVA | 4.970 | 4.970 | -1.100 | -1.100 | 3.870 | 3.870 |
| 2. TRASPORTI, VIABILITA' E COMUNICAZIONI | 5.916 | 5.916 | -1.000 | -1.000 | 5.916 | 5.916 |
| 3 INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO | 10.870 | 10.870 | >> | >> | 10.870 | 10.870 |
| 3.1 AGRICOLTURA | (3.380) | (3.380) | >> | >> | (3.380) | (3.380) |
| 3.2 INDUSTRIA, COMMERCIO ED ARTIGIANATO | (7.300) | (7.300) | >> | >> | (7.300) | (7.300) |
| 3.3 ALTRI INTERVENTI | (190) | (190) | >> | >> | (190) | (190) |
| 4 INTERVENTI A FAVORE DEL MEZZOGIORNO | 12.507 | 12.507 | -8.200 | -8.200 | 4.307 | 4.307 |
| 5. INTERVENTI PER PUBBLICHE CALAMITA' | 6.189 | 6.189 | >> | >> | 6.189 | 6.189 |
| 6. TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE | 1.450 | 1.450 | -150 | -150 | 1.300 | 1.300 |
| 7. POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEI SERVIZI | 247 | 247 | >> | >> | 247 | 247 |
| TOTALE | 63.149 | 63.149 | -10.450 | -10.450 | 32.699 | 32.699 |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N.2

AMMINISTRAZIONI CENTRALI

ANALISI SETTORIALE DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI
(MILIONI DI LIRE)

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | | 1989 | 1990 | 1991 E SUCCESSIVI | ANNO TERMINALE |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------|
| | COMPETENZA | CASSA | | | | |
| 1. EDILIZIA PUBBLICA, SCOLASTICA, RESIDENZIALE ED ABITATIVA DL N. 9 DEL 23 GENNAIO 1982 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE N. 94 DEL 25 MARZO 1982 NORME PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE E PROVVIDENZE IN MATERIA DI SFRATTI TESORO CAPP. 7792, 7795 | 250.000 | 250.000 | 350.000 | 450.000 | >> | - |
| LEGGE N. 395 DEL 26 LUGLIO 1984 AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE E LA RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E UFFICI CONSOLARI E AD ALLOGGI PER IL PERSONALE AFFARI ESTERI CAP. 7501 | 20.000 | 20.000 | >> | >> | >> | - |
| LEGGE N. 887 DEL 22 DICEMBRE 1984 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1985). | 150.000 | 150.000 | >> | >> | >> | - |
| ARTICOLO 11, COMMA 1 EDILIZIA PENITENZIARIA LAVORI PUBBLICI CAP. 8411 | 170.000 130.000 | 170.000 130.000 | 150.000 130.000 | >> 130.000 | >> >> | - - |
| L. N. 12 DEL 7 FEBBRAIO 1985 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE N. 118 DEL 5 APRILE 1985 MISURE FINANZIARIE IN FAVORE DELLE AREE AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. TESORO CAP. 7820 LAVORI PUBBLICI CAP. 8267 | 300.000 | 300.000 | 280.000 | 130.000 | >> | - |
| TOTALE | | | | | | |
| LEGGE N. 16 DEL 6 FEBBRAIO 1985 PROGRAMMA QUINQUENNALE DI COSTRUZIONE DI NUOVE SEDI DI SERVIZIO E RELATIVE PERTINENZE PER L'ARMA DEI CARABINIERI LAVORI PUBBLICI CAP. 8412 | 270.000 | 270.000 | 200.000 | 300.000 | >> | - |
| LEGGE N. 331 DEL 25 GIUGNO 1985 PROVVEDIMENTI URGENTI PER L'EDILIZIA UNIVERSITARIA PUBBLICA ISTRUZIONE CAPP. 8554, 8555 | 260.000 | 260.000 | >> | >> | >> | - |

999/06/1

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/06/2

ALLEGATO N.2

AMMINISTRAZIONI CENTRALI

ANALISI SETTORIALE DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI
(MILIONI DI LIRE)

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | | 1989 | 1990 | 1991 E SUCCESSIVI | ANNO TERMINALE |
|---|------------|---------|---------|---------|----------------------|-------------------|
| | COMPETENZA | CASSA | | | | |
| LEGGE N. 41 DEL 28 FEBBRAIO 1986 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1986) - ARTICOLO 13, COMMA 1 COMPLETAMENTO DI EDIFICI DESTINATI AD ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA LAVORI PUBBLICI CAP. 8404 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 100.000 | >> | - |
| - ARTICOLO 13, COMMA 5 ALLOGGI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE MILITARE DIFESA CAP. 8001 | 48.000 | 48.000 | >> | >> | >> | - |
| - ARTICOLO 13, COMMA 6 CONTRIBUTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE COSTITUITE FRA GLI APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA LAVORI PUBBLICI CAP. 8264 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | >> | - |
| ARTICOLO 13, COMMA 10 TENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DELLE CAPITANERIE DI PORTO MARINA MERCANTILE CAP. 7581 | 30.000 | 30.000 | 20.000 | >> | >> | - |
| - ARTICOLO 13, COMMA 11 EDILIZIA UNIVERSITARIA OSPEDALIERA LAVORI PUBBLICI CAP. 8896 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | >> | - |
| - ARTICOLO 16, COMMA 4 COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA ABITATIVO DI CUI AL TITOLO VIII DELLA LEGGE N.219 DEL 1981 TESORO CAP. 8908 | 530.000 | 530.000 | >> | >> | >> | - |
| TOTALE | 930.000 | 930.000 | 342.000 | 122.000 | >> | |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/06/3

ALLEGATO N.2

AMMINISTRAZIONI CENTRALI

ANALISI SETTORIALE DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI
(MILIONI DI LIRE)

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | | 1989 | 1990 | 1991 E SUCCESSIVI | ANNO TERMINALE |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-------------------|
| | COMPETENZA | CASSA | | | | |
| LEGGI N. 910 DEL 22 DICEMBRE 1986 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIE 1987) | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.750.000 | >> | >> | - |
| - ARTICOLO 6, COMMA 2 COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA ABITATIVO DI CUI AL TITOLO VIII DELLA LEGGE N.219 DEL 1981 TESORO CAP. 8908 | 100.000 | 100.000 | 500.000 | 500.000 | 400.000 | 1991 |
| - ARTICOLO 7, COMMA 6 COMPLETAMENTO DELLE OPERE, DI CUI AL PROGRAMMA COSTRUTTIVO PREDISPOSTO D'INTESA CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER GLI IMMOBILI DA DESTINARE AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA LAVORI PUBBLICI CAP. 8404 | 300.000 | 300.000 | 550.000 | >> | >> | - |
| ARTICOLO 7, COMMA 8 EDILIZIA UNIVERSITARIA PUBBLICA ISTRUZIONE CAP. 8554 | 1.650.000 | 1.650.000 | 2.800.000 | 500.000 | 400.000 | |
| DI N. 367 DEL 4 SETTEMBRE 1987 MODIFICHE ALLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N.47, CONCERNENTE NUOVE NORME IN MATERIA DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA, SANZIONI, RECUPERO E SANATORIA DELLE OPERE ABUSIVE LAVORI PUBBLICI CAP. 9423 | 40.000 | 40.000 | >> | >> | >> | - |
| TOTALE | 3.870.000 | 3.870.000 | 3.972.000 | 1.502.000 | 400.000 | |
| TOTALE EDILIZIA PUBBLICA, SCOLASTICA, RESIDENZIALE ED ABITATIVA | | | | | | |
| 2. TRASPORTI, VIABILITA' E COMUNICAZIONI | | | | | | |
| LEGGI N. 1774 DEL 23 DICEMBRE 1962 E LEGGE N. 798 DEL 22 DICEMBRE 1981 RIVALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO A FAVORE DEL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE E DEGLI ARREDAMENTI PORTUALI TESORO CAP. 4519 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 84.000 | 2002 |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

989/06/4

| ALLEGATO N.2 | | | | | | |
|---|------------|---------|---------|---------|----------------------|-------------------|
| AMMINISTRAZIONI CENTRALI | | | | | | |
| ANALISI SETTORIALE DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI | | | | | | |
| (MILIONI DI LIRE) | | | | | | |
| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | | 1989 | 1990 | 1991 E SUCCESSIVI | ANNO TERMINALE |
| | COMPETENZA | CASSA | | | | |
| LEGGE N. 822 DEL 14 AGOSTO 1971 E LEGGE N. 681 DEL 22 DICEMBRE 1979 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PORTO DI TRIESTE MARINA MERCANTILE CAP. 2572 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 27.600 | 1996 |
| LEGGE N. 86 DEL 16 MARZO 1976 DISPOSIZIONI PER L'AMMODERNAMENTO E IL POTENZIAMENTO DELLA FERROVIA ALIFANA TRASPORTI CAP. 7293 | 10.000 | 10.000 | >> | >> | >> | - |
| LEGGE N. 189 DEL 10 MAGGIO 1983 PIANO DECENNALE PER LA SOPPRESSIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO SULLE LINEE FERROVIARIE DELLO STATO TESORO CAP. 7811 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 620.000 | 1992 |
| LEGGE N. 456 DEL 6 AGOSTO 1984 PROGRAMMI DI RICERCA E DI SVILUPPO - AM-X, EH-101, CATRIN - IN MATERIA DI COSTRUZIONI AERONAUTICHE E DI TELECOMUNICAZIONI. DIFESA CAPP. 4011, 4031, 4051 | 148.000 | 148.000 | 73.000 | >> | >> | - |
| LEGGE N. 887 DEL 22 DICEMBRE 1984 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1985). | | | | | | |
| - ARTICOLO 8, COMMA 23 REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1979-1981 PREDISPOSTO DALL'ANAS TESORO CAP. 7789 | 500.000 | 500.000 | >> | >> | >> | - |
| LEGGE N. 335 DEL 27 GIUGNO 1985 AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DEL SERVIZIO DEI FARI E DEL SEGNALE MARITTIMO. DIFESA CAP. 8101 | 11.000 | 11.000 | 20.000 | >> | >> | - |
| LEGGE N. 449 DEL 22 AGOSTO 1985 INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E DI AMMODERNAMENTO DA ATTUARE NEI SISTEMI AEROPORTUALI DI ROMA E MILANO TRASPORTI CAP. 7509 | 300.000 | 300.000 | 480.000 | 40.000 | >> | - |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/06/5

| ALLEGATO N.2 | | | | | | |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-------------------|
| AMMINISTRAZIONI CENTRALI | | | | | | |
| ANALISI SETTORIALE DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA REGATE DA LEGGI PLURIENNALI | | | | | | |
| (MILIONI DI LIRE) | | | | | | |
| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | | 1989 | 1990 | 1991 E SUCCESSIVI | ANNO TERMINALE |
| | COMPETENZA | CASSA | | | | |
| LEGE N. 526 DEL 3 OTTOBRE 1985 MODIFICA DEL TERMINE PREVISTO DAL PENULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 12 AGOSTO 1982, N.531, E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIABILITA' DI GRANDE COMUNICAZIONE TESORO CAP. 7810 | >> | >> | 500.000 | 500.000 | >> | - |
| LEGE N. 41 DEL 28 FEBBRAIO 1986 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 1986) | 1.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | >> | - |
| - ARTICOLO 13, COMMA 13 REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA TRIENNALE DI INTERVENTI DA PARTE DELL'ANAS NEL QUADRO DELLA POLITICA DEI TRASPORTI TESORO CAP. 7810 | 600.000 | 600.000 | >> | >> | >> | - |
| ARTICOLO 34, COMMA 1 FONDO PER INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI TRASPORTI CAP. 7296 | 100.000 | 100.000 | 165.000 | 165.000 | >> | - |
| ARTICOLO 34, COMMA 2 COMPLETAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA DI NAPOLI TRASPORTI CAP. 7277 | 1.700.000 | 1.700.000 | 665.000 | 665.000 | >> | - |
| TOTALE | | | | | | |
| LEGE N. 776 DEL 12 NOVEMBRE 1986 COMPLETAMENTO DELLE AREE DOGANALI DEL VALICO AUTOSTRADALE DI PARVISIO TESORO CAP. 7844 | 15.000 | 15.000 | >> | >> | >> | - |
| LEGE N. 910 DEL 22 DICEMBRE 1986 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 1987) | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.300.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1991 |
| - ARTICOLO 2, COMMA 6 PROGRAMMA NAZIONALE PER L'ALTA VELOCITA' SULLA DIRETTRICE BATTIPAGLIA-NAPOLI-ROMA-MILANO TESORO CAP. 7843 | | | | | | |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/06/8

ALLEGATO N.2

AMMINISTRAZIONI CENTRALI

ANALISI SETTORIALE DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI
(MILIONI DI LIRE)

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | | 1989 | 1990 | 1991 E SUCCESSIVI | ANNO TERMINALE |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| | COMPETENZA | CASSA | | | | |
| - ARTICOLO 7, COMMA 10 COMPLETAMENTO DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI TRASPORTI CAP. 7277 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | >> | - |
| - ARTICOLO 7, COMMA 14 COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE N. 960 DEL 1982, CONCERNENTE GLI ACCORDI DI OSIMO | 53.000 97.000 | 53.000 97.000 | 18.000 32.000 | 38.000 62.000 | >> >> | - - |
| TESORO CAP. 8788 LAVORI PUBBLICI CAP. 9490 | | | | | | |
| - ARTICOLO 7, COMMA 15 ASSEGNAZIONE ALL'ANAS DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER GLI ANNI 1987-1990 | 1.760.000 | 1.760.000 | 2.280.000 | 1.980.000 | >> | - |
| TESORO CAPP. 7839, 7840, 7841, 7842 | | | | | | |
| ARTICOLO 8, COMMA 8 FONDO PER GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI | 100.000 | 100.000 | 800.000 | >> | >> | - |
| TRASPORTI CAP. 7296 | | | | | | |
| ARTICOLO 8, COMMA 15 COSTRUZIONE DI UN BACINO DI CARENAGGIO NEL PORTO DI PALERMO LAVORI PUBBLICI CAP. 7596 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | >> | >> | - |
| TOTALE | 3.070.000 | 3.070.000 | 5.550.000 | 5.180.000 | 3.000.000 | |
| TOTALE TRASPORTI, VIABILITA' E COMUNICAZIONI | 5.915.600 | 5.915.600 | 7.449.600 | 6.546.600 | 3.731.600 | |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N.2

AMMINISTRAZIONI CENTRALI

ANALISI SETTORIALE DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

(MILIONI DI LIRE)

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | | 1989 | 1990 | 1991 E SUCCESSIVI | ANNO TERMINALE |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | COMPETENZA | CASSA | | | | |
| 3. INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO | | | | | | |
| 3.1 AGRICOLTURA | | | | | | |
| LEGE N. 41 DEL 28 FEBBRAIO 1986 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 1986) | 100.000 | 100.000 | >> | >> | >> | - |
| - ARTICOLO 12, COMMA 5 CONCORSO DELLO STATO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI MUTUI DI MIGLIORAMENTO FONDARIO AGRICOLTURA E FORESTE CAP. 7543 | | | | | | |
| LEGE N. 752 DEL 8 NOVEMBRE 1986 LEGE PLURIENNALE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI PROGRAMMATI IN AGRICOLTURA | 50.000 1.640.000 | 50.000 1.640.000 | 50.000 1.790.000 | 50.000 1.950.000 | >> >> | - - |
| ARTICOLO 3 INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE TESORO CAP. 7746 BILANCIO CAPP. 7081, 7086 | 960.000 | 960.000 | 1.127.000 | 1.250.000 | >> | - |
| ARTICOLO 4 FINANZIAMENTO DELLE AZIONI A CARATTERE ORIZZONTALE PROMOSSE DAL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE TESORO CAP. 9008 | | | | | | |
| - ARTICOLO 5 FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAI REGOLAMENTI COMUNITARI TESORO CAP. 8323 | 500.000 | 500.000 | 525.000 | 550.000 | >> | - |
| - ARTICOLO 6 FINANZIAMENTO DELLE AZIONI NEL CAMPO DELLA FORESTAZIONE PRODUTTIVA, PROTETTIVA E CONSERVATIVA BILANCIO CAP. 7087 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | >> | - |
| TOTALE | 3.250.000 | 3.250.000 | 3.592.000 | 3.900.000 | >> | |

998/06/7

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N. 2

AMMINISTRAZIONI CENTRALI

ANALISI SETTORIALE DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI
(MILIONI DI LIRE)

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | | 1989 | 1990 | 1991 E SUCCESSIVI | ANNO TERMINALE |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | COMPETENZA | CASSA | | | | |
| <p>LEGE N. 910 DEL 22 DICEMBRE 1986 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 1987)</p> <p>- ARTICOLO 4, COMMA 2 AUMENTO DEL CAPITALE DELLA RIBS S.P.A. AGRICOLTURA E FORESTE CAP. 7579 PARTECIPAZIONI STATALI CAP. 7558</p> | 28.500 1.500 | 28.500 1.500 | >> >> | >> >> | >> >> | - - |
| TOTALE | 30.000 | 30.000 | >> | >> | >> | |
| TOTALE AGRICOLTURA | 3.380.000 | 3.380.000 | 3.592.000 | 3.900.000 | >> | |
| 3 2 INDUSTRIA, COMMERCIO ED ARTIGIANATO | | | | | | |
| <p>LEGE N. 231 DEL 7 GIUGNO 1975 STANZIAMENTI DI FONDI PER I FINANZIAMENTI A FAVORE DELLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO CAP. 7541</p> | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 60.000 | >> | - |
| <p>DL N. 156 DEL 30 APRILE 1976 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE N. 350 DEL 24 MAGGIO 1976 PROVVIDENZE URGENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO CAP. 7543</p> | 54.000 | 54.000 | >> | >> | >> | - |
| <p>DPR N. 902 DEL 9 NOVEMBRE 1976 E DL N. 62 DEL 9 APRILE 1984 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE N. 212 DEL 8 GIUGNO 1984 ATTUAZIONE LEGGE N.183 DEL 1976 - DISCIPLINA DEL CREDITO AGEVOLATO AL SETTORE INDUSTRIALE TESORO CAP. 7773 INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO CAP. 7545</p> | 93.000 100.000 | 93.000 100.000 | 70.000 100.000 | 70.000 100.000 | 667.000 31.000 | 1993 1991 |
| TOTALE | 193.000 | 193.000 | 170.000 | 170.000 | 698.000 | |
| <p>LEGE N. 675 DEL 12 AGOSTO 1977 E LEGGE N. 198 DEL 13 MAGGIO 1985 PROVVEDIMENTI PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE, LA RISTRUTTURAZIONE, LA RICONVERSIONE E LO SVILUPPO DEL SETTORE INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO CAP. 7546</p> | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 150.000 | 430.000 | 1994 |

999/06/8

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/06/9

ALLEGATO N.2

AMMINISTRAZIONI CENTRALI

ANALISI SETTORIALE DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI
(MILIONI DI LIRE)

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | | 1989 | 1990 | 1991 E SUCCESSIVI | ANNO TERMINALE |
|---|------------|---------|---------|---------|----------------------|-------------------|
| | COMPETENZA | CASSA | | | | |
| LEGGE N. 146 DEL 24 APRILE 1980 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1980) | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 20.000 | >> | - |
| - ARTICOLO 34 RIFINANZIAMENTO LEGGE N. 517 DEL 1975 INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO CAP. 8042 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 185.000 | 1997 |
| LEGGE N. 373 DEL 18 LUGLIO 1980 ULTERIORE PROROGA E RIFINANZIAMENTO DEL FONDO DESTINATO ALLE ESIGENZE DEL TERRITORIO DI TRIESTE, ISTITUITO CON LEGGE COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 1963, N.1 TESORO CAP. 6857 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 1992 |
| LEGGE N. 416 DEL 5 AGOSTO 1981 DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 6.000 | 1992 |
| ARTICOLO 32 FONDO PER IL FINANZIAMENTO AGEVOLATO PRESIDENZA CAP. 7404 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 21.000 | |
| ARTICOLO 34 MUTUI AGEVOLATI PER L'EDITORIA LIBRARIA BENI CULTURALI E AMBIENTALI CAP. 7551 | | | | | | |
| LEGGE N. 526 DEL 7 AGOSTO 1982 PROVVEDIMENTI URGENTI PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 370.000 | >> | - |
| - ARTICOLO 11 MEDIO CREDITO CENTRALE TESORO CAP. 7775 | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/06/10

| ALLEGATO N.2 | | | | | | |
|---|------------|---------|---------|---------|----------------------|-------------------|
| AMMINISTRAZIONI CENTRALI | | | | | | |
| ANALISI SETTORIALE DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI | | | | | | |
| (MILIONI DI LIRE) | | | | | | |
| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | | 1989 | 1990 | 1991 E SUCCESSIVI | ANNO TERMINALE |
| | COMPETENZA | CASSA | | | | |
| - ARTICOLO 30 CASSA ARTIGIANA TESORO CAP. 7743 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | >> | |
| TOTALE | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 520.000 | >> | |
| DL N. 697 DEL 1 OTTOBRE 1982 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE N. 887 DEL 29 NOVEMBRE 1982, DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, DI REGIME FISCALE DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E CINEMATOGRAFICHE E DI RIORDINAMENTO DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO CAP. 8042 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 80.000 | 1991 |
| LFGE N. 130 DEL 26 APRILE 1983 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1983) | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 69.000 | 1991 |
| ARTICOLO 8, COMMA 1 E COMMA 2 MEDIO CREDITO CENTRALE - FONDO PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SULLE ESPORTAZIONI TESORO CAP. 7775 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 1.500.000 | 1997 |
| - ARTICOLO 18, COMMA 1 E LEGGE N. 193 DEL 31 MAGGIO 1984, ARTICOLO 9 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO CAP. 7546 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | >> | >> | - |
| - ARTICOLO 19, COMMA 1 CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE - FONDO PER IL CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI TESORO CAP. 7743 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 700.000 | 1.569.000 | |
| TOTALE | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 700.000 | 1.569.000 | |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N.2

AMMINISTRAZIONI CENTRALI

ANALISI SETTORIALE DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI
(MILIONI DI LIRE)

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | | 1989 | 1990 | 1991 E SUCCESSIVI | ANNO TERMINALE |
|---|------------|---------|---------|---------|----------------------|-------------------|
| | COMPETENZA | CASSA | | | | |
| <p>LEGGE N. 730 DEL 27 DICEMBRE 1983 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1984)</p> <p>- ARTICOLO 18, COMMA 7 E COMMA 8 MEDIO CREDITO CENTRALE - FONDO PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SULLE ESPORTAZIONI TESORO CAP. 7775</p> | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 700.000 | >> | - |
| <p>LEGGE N. 223 DEL 12 GIUGNO 1984 ASSUNZIONE A CARICO DELLO STATO DEGLI INTERESSI PER LE OBBLIGAZIONI EFTM EMESSE IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA CIPI DEL 5 MAGGIO 1983 TESORO CAP. 7805</p> | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | >> | - |
| <p>LEGGE N. 428 DEL 4 AGOSTO 1984 INTEGRAZIONE DEL FONDO PER I CONTRIBUTI SUI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLO SVILUPPO DEL SETTORE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA, DI CUI ALL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416 PRESIDENZA CAP. 7404</p> | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 1993 |
| <p>LEGGE N. 887 DEL 22 DICEMBRE 1984 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1985).</p> | 465.000 | 465.000 | 465.000 | 465.000 | 465.000 | 1991 |
| <p>ARTICOLO 9, COMMA 6 MEDIO CREDITO CENTRALE - FONDO PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SULLE ESPORTAZIONI TESORO CAP. 7775</p> | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 1991 |
| <p>ARTICOLO 14, COMMA 11 INTEGRAZIONE ALL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI CUI ALL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 517 DEL 1975 CONCERNENTE IL COMMERCIO INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO CAP. 8042</p> | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 300.000 | 1999 |

999/06/11

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/06/12

| ALLEGATO N.2 | | | | | | |
|---|------------|---------|---------|---------|----------------------|-------------------|
| AMMINISTRAZIONI CENTRALI | | | | | | |
| ANALISI SETTORIALE DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECALE DA LEGGI PLURIENNALI | | | | | | |
| (MILIONI DI LIRE) | | | | | | |
| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | | 1989 | 1990 | 1991 E SUCCESSIVI | ANNO TERMINALE |
| | COMPETENZA | CASSA | | | | |
| - ARTICOLO 14, COMMA 21 FONDO PER I FINANZIAMENTI AGEVOLATI DESTINATI AL SETTORE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA PRESIDENZA CAP. 7404 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000 | 1994 |
| TOTALE | 605.000 | 605.000 | 605.000 | 605.000 | 885.000 | |
| LEGGI N. 286 DEL 10 GIUGNO 1985 CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN) PER IL PIANO QUINQUENNALE DI ATTIVITA' 1984-1988 PUBBLICA ISTRUZIONE CAP. 8556 | 240.000 | 240.000 | >> | >> | >> | - |
| LEGGI N. 295 DEL 12 GIUGNO 1985 FINANZIAMENTO DELLE LINEE PROGRAMMATICHE PER FAVORIRE, NEL TRIENNIO 1984-86, IL PROCESSO DI RISTRUTTURAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELL'INDUSTRIA NAVALMECCANICA, NEL QUADRO DEL RILANCIO DELLA POLITICA MARITTIMA NAZIONALE, RELATIVAMENTE AL PERIODO 1985-88 MARINA MERCANTILE CAPP. 7543, 7545, 7551 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 25.000 | >> | - |
| LEGGI N. 351 DEL 27 GIUGNO 1985 NORME PER LA RIATTIVAZIONE DEL BACINO CARBONIFERO DEL SULCIS PARTECIPAZIONI STATALI CAP. 7561 | 115.000 | 115.000 | 120.000 | >> | >> | - |
| LEGGI N. 710 DEL 28 NOVEMBRE 1985 INTERVENTI IN FAVORE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO CAP. 7545 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 160.000 | 1994 |
| DL N. 786 DEL 30 DICEMBRE 1985 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE N. 44 DEL 28 FEBBRAIO 1986 MISURE STRAORDINARIE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA IMPRENDITORIALITA' GIOVANILE NEL MEZZOGIORNO TESORO CAP. 7830 | 780.000 | 780.000 | >> | >> | >> | - |
| LEGGI N. 808 DEL 24 DICEMBRE 1985 INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESIMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO. INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO CAPP. 7552, 7553 | 220.000 | 220.000 | 170.000 | 70.000 | >> | - |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/06/13

ALLEGATO N.2

AMMINISTRAZIONI CENTRALI

ANALISI SETTORIALE DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI
(MILIONI DI LIRE)

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | | 1989 | 1990 | 1991 E SUCCESSIVI | ANNO TERMINALE |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| | COMPETENZA | CASSA | | | | |
| <p>LEGE N. 26 DEL 29 GENNAIO 1986 INCENTIVI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA TESORO CAPP. 6857, 8015, 8166 INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO CAP. 5110</p> | 75.000 10.000 | 75.000 10.000 | 75.000 10.000 | 30.000 10.000 | 150.000 50.000 | 1995 1995 |
| TOTALE | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 40.000 | 200.000 | |
| <p>LEGE N. 41 DEL 28 FEBBRAIO 1986 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 1986)</p> | | | | | | |
| <p>- ARTICOLO 11, COMMA 6 MEDIOCREDITO CENTRALE - FONDO PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SULLE ESPORTAZIONI TESORO CAP. 7775</p> | 100.000 | 100.000 | 170.000 | 170.000 | 510.000 | 1993 |
| <p>ARTICOLO 11, COMMA 9 FONDO CONTRIBUTI INTERESSI DELLA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE TESORO CAP. 7743</p> | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 1992 |
| <p>- ARTICOLO 11, COMMA 10 CONFERIMENTO AL COMITATO DI LIQUIDAZIONE EAGAT PARTECIPAZIONI STATALI CAP. 7543</p> | 25.000 | 25.000 | >> | >> | >> | - |
| <p>- ARTICOLO 11, COMMA 12 RIFINANZIAMENTO LEGGE N. 517 DEL 1975 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO CAP. 8042</p> | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 300.000 | 1995 |
| <p>- ARTICOLO 11, COMMA 15 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE E IN CONTO INTERESSI PER LA REALIZZAZIONE DEI MERCATI AGRO-ALIMENTARI INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO CAPP. 8043, 8044</p> | 310.000 | 310.000 | 50.000 | 50.000 | 330.000 | 1997 |
| <p>ARTICOLO 11, COMMA 24 POTENZIAMENTO E QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA TURISMO E SPETTACOLO CAP. 7540</p> | 200.000 | 200.000 | >> | >> | >> | - |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/06/14

| ALLEGATO N.2 | | | | | | |
|---|------------|---------|---------|---------|----------------------|-------------------|
| AMMINISTRAZIONI CENTRALI | | | | | | |
| ANALISI SETTORIALE DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI | | | | | | |
| (MILIONI DI LIRE) | | | | | | |
| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | | 1989 | 1990 | 1991 E SUCCESSIVI | ANNO TERMINALE |
| | COMPETENZA | CASSA | | | | |
| - ARTICOLO 11, COMMA 30 CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SUI FINANZIAMENTI CONCESSI ALLE IMPRESE TITOLARI DI CONCESSIONI MINERARIE INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO CAP. 7905 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | >> | - |
| TOTALE | 800.000 | 800.000 | 385.000 | 385.000 | 1.340.000 | |
| LEGGI N. 113 DEL 11 APRILE 1986 PIANO STRAORDINARIO PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE TESORO CAP. 7895 | 300.000 | 300.000 | >> | >> | >> | - |
| LEGGI N. 896 DEL 9 DICEMBRE 1986 DISCIPLINA DELLA RICERCA E DELLA COLTIVAZIONE DELLE RISORSE GEOTERMICHE INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO CAPP. 4559, 7910 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | >> | >> | - |
| LEGGI N. 910 DEL 22 DICEMBRE 1986 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 1987) | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 180.000 | 1996 |
| - ARTICOLO 3, COMMA 3 RIFINANZIAMENTO LEGGE N. 517 DEL 1975, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO CAP. 8042 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | >> | >> | - |
| - ARTICOLO 3, COMMA 4 FONDO SPECIALE ROTATIVO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO CAP. 7548 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | >> | >> | - |
| - ARTICOLO 3, COMMA 5 FONDO SPECIALE PER LA RICERCA APPLICATA TESORO CAP. 8176 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 210.000 | 1993 |
| - ARTICOLO 3, COMMA 6 FONDO CONTRIBUTI INTERESSI DELLA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESI ARTIGIANE TESORO CAP. 7743 | | | | | | |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/06/15

| ALLEGATO N.2 | | | | | | |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-------------------|
| AMMINISTRAZIONI CENTRALI | | | | | | |
| ANALISI SETTORIALE DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI | | | | | | |
| (MILIONI DI LIRE) | | | | | | |
| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | | 1989 | 1990 | 1991 E SUCCESSIVI | ANNO TERMINALE |
| | COMPETENZA | CASSA | | | | |
| - ARTICOLO 3, COMMA 9 RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE N.295 DEL 1985 PER LA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER IL PROCESSO DI RISTRUTTURAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELL'INDUSTRIA NAVALMECCANICA. CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE. MARINA MERCANTILE CAPP. 7543, 7544, 7546 | 350.000 | 350.000 | >> | >> | >> | - |
| TOTALE | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.100.000 | 100.000 | 390.000 | |
| DL N. 9 DEL 26 GENNAIO 1987 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE N. 121 DEL 27 MARZO 1987 INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE ED ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE 10 OTTOBRE 1975 N.517, SULLA DISCIPLINA DEL CREDITO AGEVOLATO AL COMMERCIO INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO CAP. 8045 | 20.000 | 20.000 | 50.000 | >> | >> | - |
| LEGGE N. 67 DEL 25 FEBBRAIO 1987 RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N.416, RECANTE DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 125.000 | 1995 |
| - ARTICOLO 20 FONDO PER IL FINANZIAMENTO AGEVOLATO PRESIDENZA CAP. 7404 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 20.000 | 1995 |
| - ARTICOLO 21 MUTUI AGEVOLATI PER L'EDITORIA LIBRARIA BENI CULTURALI E AMBIENTALI CAP. 7551 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 145.000 | |
| DL N. 364 DEL 31 AGOSTO 1987 MISURE URGENTI PER IL RIFINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI RISPARMIO ENERGETICO DI CUI ALLA LEGGE 29 MAGGIO 1982, N. 308, E DEL PROGRAMMA GENERALE DI METANIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 1980 N. 784 TESORO CAP. 7802 | 180.000 | 180.000 | 280.000 | >> | >> | - |
| TOTALE INDUSTRIA, COMMERCIO ED ARTIGIANATO | 7.300.000 | 7.300.000 | 5.223.000 | 3.758.000 | 6.143.000 | |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/06/18

| ALLEGATO N. 2 | | | | | | |
|---|------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-------------------|
| AMMINISTRAZIONI CENTRALI | | | | | | |
| ANALISI SETTORIALE DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI | | | | | | |
| (MILIONI DI LIRE) | | | | | | |
| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | | 1989 | 1990 | 1991 E SUCCESSIVI | ANNO TERMINALE |
| | COMPETENZA | CASSA | | | | |
| 3.3 ALTRI INTERVENTI | | | | | | |
| LEGGE N. 135 DEL 5 APRILE 1985 DISPOSIZIONI SULLA CORRESPONSIONE DI INDENNIZZI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE PER I BENI PERDUTI IN TERRITORI GIÀ SOGGETTI ALLA SOVRANITÀ ITALIANA E ALL'ESTERO TESORO CAP. 7760 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | >> | - |
| LEGGE N. 284 DEL 10 GIUGNO 1985 PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCHE NELL'ANTARIDE. PRESIDENZA CAP. 7503 | 50.000 | 50.000 | 45.000 | 25.000 | 32.000 | 1991 |
| LEGGE N. 41 DEL 28 FEBBRAIO 1986 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1986) | 10.000 | 10.000 | >> | >> | >> | - |
| ARTICOLO 13, COMMA 9 ASSEGNAZIONE ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI ADDUZIONE COLLEGATE ALL'INVASO DI RIDRACOLI TESORO CAP. 8777 | | | | | | |
| DL N. 2 DEL 3 GENNAIO 1987 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE N. 65 DEL 6 MARZO 1987 MISURE URGENTI PER LA COSTRUZIONE O L'AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI, PER LA REALIZZAZIONE O COMPLETAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE DI BASE E PER L'UTILIZZAZIONE AGGIUNTIVA A FAVORE DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE TURISTICO. TURISMO E SPETTACOLO CAPP. 7541, 7542, 7544 | 125.000 | 125.000 | 170.000 | 140.000 | 30.000 | 1996 |
| DL N. 360 DEL 31 AGOSTO 1987 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA SANITARIA SANITÀ CAP. 8222 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 1991 |
| TOTALE ALTRI INTERVENTI | 190.000 | 190.000 | 221.000 | 172.000 | 66.000 | |
| TOTALE INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO | 10.870.000 | 10.870.000 | 9.036.000 | 7.830.000 | 6.209.000 | |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/06/17

ALLEGATO N.2
AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ANALISI SETTORIALE DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI
(MILIONI DI LIRE)

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | | 1989 | 1990 | 1991 E SUCCESSIVI | ANNO TERMINALE |
|---|------------|-----------|------------|------------|----------------------|-------------------|
| | COMPETENZA | CASSA | | | | |
| 4 INTERVENTI A FAVORE DEL MEZZOGIORNO LEGGE N. 651 DEL 1 DICEMBRE 1983 DISPOSIZIONI PER IL FINANZIAMENTO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO. TESORO CAP. 7759 LEGGE N. 64 DEL 1 MARZO 1986 DISCIPLINA ORGANICA PER L'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO. TESORO CAP. 7759 TOTALE INTERVENTI A FAVORE DEL MEZZOGIORNO | 2.000.000 | 2.000.000 | 5.200.000 | 2.630.000 | >> | - |
| | 2.307.300 | 2.307.300 | 13.500.000 | 16.925.675 | 34.067.025 | 1993 |
| | 4.307.300 | 4.307.300 | 18.700.000 | 19.555.675 | 34.067.025 | |
| 5 INTERVENTI PER PUBBLICHE CALAMITA' DL N. 227 DEL 13 MAGGIO 1976 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE N. 336 DEL 29 MAGGIO 1976 PROVIDENZE PER LE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA COLPITI DAL TERREMOTO DEL MAGGIO 1976 TESORO CAP. 8787 LEGGE N. 261 DEL 10 MAGGIO 1976 ULTERIORE FINANZIAMENTO PER PROVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DI DIVERSE ZONE DEL TERRITORIO NAZIONALE COLPITE DA VARIE CALAMITA' NATURALI E PROVIDENZE IN CONSEGUENZA DEI MOVIMENTI FRANOSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LECCO BILANCIO CAP. 7081 LEGGE N. 546 DEL 8 AGOSTO 1977 RICOSTRUZIONE DELLE ZONE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA E DELLA REGIONE VENETO COLPITE DAL TERREMOTO NEL 1976 TESORO CAP. 8787 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 110.000 | 1986 |
| | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 12.500 | 1986 |
| | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 130.000 | 1987 |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/06/18

| ALLEGATO N.2 | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|---------|----------------------|-------------------|
| AMMINISTRAZIONI CENTRALI | | | | | | |
| ANALISI SETTORIALE DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI | | | | | | |
| (MILIONI DI LIRE) | | | | | | |
| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | | 1989 | 1990 | 1991 E SUCCESSIVI | ANNO TERMINALE |
| | COMPETENZA | CASSA | | | | |
| <p>LEGGE N. 119 DEL 30 MARZO 1981 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E P-URIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1981)</p> <p>- ARTICOLO 17 REPARTI OPERATIVI MOBILI DELLE FORZE ARMATE DIFESA CAP. 4071</p> <p>LEGGE N. 828 DEL 11 NOVEMBRE 1982 ULTERIORI PROVVEDIMENTI PER IL COMPLETAMENTO DELL'OPERA DI RICOSTRUZIONE E DI SVILUPPO DELLE ZONE DELLA REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA, COLPITE DAL TERREMOTO DEL 1976 E DELLE ZONE TERREMOTATE DELLA REGIONE MARCHE TESORO CAPP. 8787, 88Q9 BILANCIO CAP. 7081</p> | 35.000 | 35.000 | >> | >> | >> | - |
| TOTALE | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 150.000 15.000 | 2002 1991 |
| <p>LEGGE N. 156 DEL 2 MAGGIO 1983 PROVVIDENZE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE DI ANCONA COLPITA DAL MOVIMENTO FRANOSO DEL 13 DICEMBRE 1982 TESORO CAP. 8797</p> <p>LEGGE N. 730 DEL 27 DICEMBRE 1983 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1984)</p> <p>- ARTICOLO 35, COMMA 2 FONDO DELLE ANTICIPAZIONI DELLO STATO A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI, COMMERCIALI ED ARTIGIANE DANNEGGIATE DA PUBBLICHE CALAMITA' TESORO CAP. 8172</p> <p>DL N. 159 DEL 26 MAGGIO 1984 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE N. 363 DEL 24 LUGLIO 1984 E LEGGE N. 887 DEL 22 DICEMBRE 1984, ARTICOLO 11, COMMA 14 INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAI MOVIMENTI SISMICI DEL 29 APRILE 1984 IN UMBRIA E DEL 7 E 11 MAGGIO 1984 IN ABRUZZO, MOLISE, LAZIO E CAMPANIA. PRESIDENZA CAP. 7600</p> | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 24.000 | 2002 |
| | 10.000 | 10.000 | >> | >> | >> | - |
| | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 140.000 | >> | - |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

980/06/19

ALLEGATO N. 2

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
 ANALISI SETTORIALE DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI
 (MILIONI DI LIRE)

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | | 1989 | 1990 | 1991 E SUCCESSIVI | ANNO TERMINALE |
|---|--------------|--------------|--------------|----------|----------------------|-------------------|
| | COMPETENZA | CASSA | | | | |
| DL N. 480 DEL 24 SETTEMBRE 1985 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE N. 662 DEL 21 NOVEMBRE 1985 INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DEI CITTADINI COLPITI DALLA CATASTROFE DEL 19 LUGLIO 1985 IN VAL DI FIEMME E PER LA DIFESA DA FENOMENI FRANOSI DI ALCUNI CENTRI ABITATI LAVORI PUBBLICI CAP. 9071 AGRICOLTURA E FORESTE CAP. 8229 | 5.300 700 | 5.300 700 | 4.300 700 | >> >> | >> >> | - - |
| TOTALE | 6.000 | 6.000 | 5.000 | >> | >> | |
| LEGGI N. 41 DEL 28 FEBBRAIO 1986 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1986) | 2.493.000 | 2.493.000 | >> | >> | >> | - |
| ARTICOLO 16, COMMA 1 E LEGGE N. 730 DEL 28 OTTOBRE 1986, ARTICOLO 6, COMMA 10 - PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE N. 219 DEL 1981 BILANCIO CAP. 7500 | 9.000 | 9.000 | >> | >> | >> | - |
| ARTICOLO 16, COMMA 12 FONDO DELLE ANTICIPAZIONI DELLO STATO A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI, COMMERCIALI ED ARTIGIANE DANNEGGIATE DA PUBBLICHE CALAMITA' TESORO CAP. 8172 | 1.000 | 1.000 | >> | >> | >> | - |
| TOTALE | 2.503.000 | 2.503.000 | >> | >> | >> | |
| - ARTICOLO 16, COMMA 13 CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SULLE ANTICIPAZIONI CONCESSE ALLE IMPRESE DANNEGGIATE DA PUBBLICHE CALAMITA' TESORO CAP. 7763 | 229.000 | 229.000 | 188.000 | 152.000 | >> | - |
| LEGGI N. 730 DEL 28 OTTOBRE 1986 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CALAMITA' NATURALI PRESIDENZA CAP. 7600 PUBBLICA ISTRUZIONE CAP. 8857 BENI CULTURALI E AMBIENTALI CAP. 8107 | 7.000 | 7.000 | >> | >> | >> | - |
| TOTALE | 15.000 | 15.000 | >> | >> | >> | - |
| TOTALE | 251.000 | 251.000 | 188.000 | 152.000 | >> | |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/06/20

ALLEGATO N. 2

AMMINISTRAZIONI CENTRALI

ANALISI SETTORIALE DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI
(MILIONI DI LIRE)

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | | 1989 | 1990 | 1991 E SUCCESSIVI | ANNO TERMINALE |
|--|------------|---------|---------|---------|----------------------|-------------------|
| | COMPETENZA | CASSA | | | | |
| <p>LEGGI N. 879 DEL 1 DICEMBRE 1986 DISPOSIZIONI PER IL COMPLETAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE DELLE ZONE DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA COLPITE DAL TERREMOTO DEL 1976 E DELLE ZONE DELLA REGIONE MARCHE COLPITE DA CALAMITA'</p> <p>- ARTICOLO 1 CONTRIBUTI ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA PER IL COMPLETAMENTO DELL'OPERA DI RICOSTRUZIONE NEI COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 1976 TESORO CAPP. 8786, 8787</p> | 217.000 | 217.000 | 262.000 | 262.000 | 232.000 | 2006 |
| <p>ARTICOLO 2 SISTEMAZIONE DEL BACINO DEL TAGLIAMENTO E DI QUELLO DELL'ALTO PIAVE LAVORI PUBBLICI CAP. 7739</p> | 40.000 | 40.000 | 75.000 | 75.000 | 70.000 | 1991 |
| <p>ARTICOLO 4 COMPLETAMENTO DELL'OPERA DI RIPRISTINO E DI RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI DEANIALI E DEI COMPLESSI EDILIZI ADIBITI AL CULTO, NONCHE' RICOSTRUZIONE, ACQUISTO O COSTRUZIONE DI EDIFICI DA ADIBIRE A CASERME PER LA POLIZIA DI STATO E PER I VIGILI DEL FUOCO LAVORI PUBBLICI CAPP. 9050, 9077</p> | 2.000 | 2.000 | 25.000 | 25.000 | 26.000 | 1991 |
| <p>- ARTICOLO 5 CONTRIBUTI ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DA DESTINARE AL CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO TESORO CAPP. 8796</p> | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 8.000 | 1998 |
| <p>- ARTICOLO 6 COMPLETAMENTO DELL'OPERA DI RIPRISTINO E DI RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE BENI CULTURALI E AMBIENTALI CAPP. 1610, 3048, 3103, 8008, 8101</p> | 10.000 | 10.000 | 22.000 | 22.000 | 21.000 | 1991 |
| <p>- ARTICOLO 8 COMPLETAMENTO, AMMODERNAMENTO E SISTEMAZIONE DELLE STRADE STATALI LAVORI PUBBLICI CAP. 7276</p> | 15.000 | 15.000 | 32.000 | 32.000 | 31.000 | 1991 |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/06/21

ALLEGATO N.2

AMMINISTRAZIONI CENTRALI

ANALISI SETTORIALE DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

(MILIONI DI LIRE)

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | | 1989 | 1990 | 1991 E SUCCESSIVI | ANNO TERMINALE |
|--|------------|--------|--------|--------|----------------------|-------------------|
| | COMPETENZA | CASSA | | | | |
| - ARTICOLO 9 CONTRIBUTO ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA PER LA REALIZZAZIONE DI AREE ATTREZZATE TURISTICO-COMMERCIALI TESORO CAP. 8798 | 5.000 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 6.000 | 1991 |
| - ARTICOLO 11 ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI EDILIZIA DELL'UNIVERSITA' DI UDINE PUBBLICA ISTRUZIONE CAP. 8553 | 17.000 | 17.000 | 28.000 | 28.000 | 27.000 | 1991 |
| - ARTICOLO 12 ASSEGNAZIONE ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA PER LE ESIGENZE URBANISTICHE CONNESSE ALLA COSTRUZIONE DELLO SCALO MERCATI FERROVIARIO DI CERVIGNANO DEL FRIULI TRASPORTI CAP. 7701 | 5.000 | 5.000 | >> | >> | >> | - |
| - ARTICOLO 23 CONTRIBUTO ALLA REGIONE MARCHE PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI COLPITI DAL TERREMOTO DEL 1972 TESORO CAP. 8810 | 8.000 | 8.000 | 11.000 | 10.000 | >> | - |
| - ARTICOLO 24 CONTRIBUTO ALLA REGIONE MARCHE PER IL COMPLETAMENTO DEL RIPRISTINO E DELLA RIPARAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E MONUMENTALI TESORO CAP. 8799 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 1991 |
| - ARTICOLO 25 RECUPERO E RIPRISTINO FUNZIONALE DEI COMPLESSI RICADENTI NELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL CENTRO STORICO E DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI ANCONA BENI CULTURALI E AMBIENTALI CAPP. 8023, 8108 | 6.000 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | >> | - |
| - ARTICOLO 26 ASSEGNAZIONE ALLA REGIONE MARCHE BILANCIO CAP. 7081 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 30.000 | 1996 |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/06/22

ALLEGATO N. 2

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ANALISI SETTORIALE DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI
(MILIONI DI LIRE)

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | | 1989 | 1990 | 1991 E SUCCESSIVI | ANNO TERMINALE |
|---|------------|-----------|-----------|---------|----------------------|-------------------|
| | COMPETENZA | CASSA | | | | |
| - ARTICOLO 28 ESECUZIONE DI OPERE DI AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEL PORTO DI ANCONA LAVORI PUBBLICI CAP. 7509 | 10.000 | 10.000 | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 1991 |
| - ARTICOLO 29 CONTRIBUTO ALLA REGIONE MARCHE PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI RISANAMENTO E DELLE RETI TECNOLOGICHE DELL'ACQUA E DEL GAS METANO DELLE AREE COLPITE DAL MOVIMENTO FRANOSO DEL 13 DICEMBRE 1982 TESORO CAP. 8791, 8800 | 44.000 | 44.000 | 21.000 | 5.000 | >> | - |
| - ARTICOLO 30 LAVORI DI COSTRUZIONE DEL TRATTO MUCCIA-COLFIORITO DELLA STRADA STATALE N. 77 TESORO CAP. 7847 | >> | >> | 10.000 | >> | >> | - |
| - ARTICOLO 31 RICOSTRUZIONE E COMPLETAMENTO DELLE SEDI DELL'UNIVERSITA' DI ANCONA PUBBLICA ISTRUZIONE CAP. 8563 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 1991 |
| - ARTICOLO 33 REALIZZAZIONE DELL'ASSE ATTREZZATO PREVISTO DAL PIANO REGOLATORE DI ANCONA TESORO CAP. 8815 | 2.000 | 2.000 | 6.000 | >> | >> | - |
| TOTALE | 400.000 | 400.000 | 568.000 | 535.000 | 499.000 | |
| LEGGE N. 910 DEL 22 DICEMBRE 1986 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987) | | | | | | |
| - ARTICOLO 6, COMMA 1 PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE N. 219 DEL 1981 BILANCIO CAP. 7500 | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | >> | >> | - |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N.2

AMMINISTRAZIONI CENTRALI

ANALISI SETTORIALE DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI
(MILIONI DI LIRE)

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | | 1989 | 1990 | 1991 E SUCCESSIVI | ANNO TERMINALE |
|---|-----------------|-----------------|--------------|----------|----------------------|-------------------|
| | COMPETENZA | CASSA | | | | |
| - ARTICOLO 6, COMMA 3 E DL N. 8 DEL 26 GENNAIO 1987, ARTICOLO 13, COMMA 12 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE N. 120 DEL 27 MARZO 1987 COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI NELLE ZONE DEL BELICE COLPITE DAL TERREMOTO DEL 1968 TESORO CAP. 8817 LAVORI PUBBLICI CAP. 7006 | 74.800 2.000 | 74.800 2.000 | 76.800 >> | >> >> | >> >> | - - |
| - ARTICOLO 6, COMMA 4 COMPLETAMENTO DELL'OPERA DI RICOSTRUZIONE DELLE ZONE DELLA SICILIA OCCIDENTALE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 1981 TESORO CAP. 8778 | 20.000 | 20.000 | >> | >> | >> | - |
| - ARTICOLO 6, COMMA 6 RIFINANZIAMENTO DELL'ARTICOLO 5, LETTERA D), DELLA LEGGE N. 80 DEL 1984, IN MATERIA DI PROROGA DEI TERMINI ED ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL NOVEMBRE 1980 E DEL FEBBRAIO 1981 BILANCIO CAP. 7089 | 150.000 | 150.000 | 200.000 | >> | >> | - |
| - ARTICOLO 6, COMMA 7 COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI TRASPORTO INTERMODALE NELLE ZONE INTERESSATE DAL FENOMENO BRADISISMICO TESORO CAP. 7823 | 75.000 | 75.000 | 100.000 | >> | >> | - |
| TOTALE | 2.321.800 | 2.321.800 | 3.376.800 | >> | >> | |
| DL N. 8 DEL 26 GENNAIO 1987 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE N. 120 DEL 27 MARZO 1987 MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NEL COMUNE DI SENISE ED IN ALTRI COMUNI INTERESSATI DA DISSESTO DEL TERRITORIO E NELLE ZONE COLPITE DALLE AVVERSA ATMOSFERICHE DEL GENNAIO 1987, NONCHE' PROVVEDIMENTI RELATIVI A PUBBLICHE CALAMITA' PRESIDENZA CAP. 7600 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | >> | >> | - |

999/06/23

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/06/24

| ALLEGATO N. 2 | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-----------|----------|----------------------|-------------------|
| AMMINISTRAZIONI CENTRALI | | | | | | |
| ANALISI SETTORIALE DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI | | | | | | |
| (MILIONI DI LIRE) | | | | | | |
| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | | 1989 | 1990 | 1991 E SUCCESSIVI | ANNO TERMINALE |
| | COMPETENZA | CASSA | | | | |
| DL N. 384 DEL 19 SETTEMBRE 1987 DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DEI COMUNI DELLA VALTELLINA, DELLA VAL FORMAZZA, DELLA VAL BREMBANA, DELLA VAL CAMONICA E DELLE ALTRE ZONE DELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE COLPITI DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 1987 PRESIDENZA CAP. 7600 TESORO CAP. 8317 | 215.000 90.000 | 215.000 90.000 | >> >> | >> >> | >> >> | - - |
| TOTALE | 305.000 | 305.000 | >> | >> | >> | |
| TOTALE INTERVENTI PER PUBBLICHE CALAMITA' | 6.189.300 | 6.189.300 | 4.495.300 | 894.500 | 940.500 | |
| 6 TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE | | | | | | |
| Legge N. 99 DEL 7 MARZO 1985 INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE, LAVORI PUBBLICI CAPP. 7701, 8405 | 131.000 | 131.000 | 150.000 | >> | >> | - |
| Legge N. 41 DEL 28 FEBBRAIO 1986 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1986) | | | | | | |
| - ARTICOLO 14, COMMA 6 COSTRUZIONE E ACQUISTO DI MEZZI NAUTICI, AEROMOBILI E MEZZI DI TRASPORTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DEGLI INQUINAMENTI DEL MARE MARINA MERCANTILE CAP. 8022 | 30.000 | 30.000 | >> | >> | >> | - |
| - ARTICOLO 16, COMMA 11 PROTEZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RAVENNA DAL FENOMENO DELLA SUBSIDENZA LAVORI PUBBLICI CAP. 9419 | 25.000 | 25.000 | >> | >> | >> | - |
| TOTALE | 55.000 | 55.000 | >> | >> | >> | |
| Legge N. 771 DEL 11 NOVEMBRE 1986 CONSERVAZIONE E RECUPERO DEI RIONI SASSI DI MATERA LAVORI PUBBLICI CAPP. 9076, 9177 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | >> | >> | - |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/06/25

ALLEGATO N.2

AMMINISTRAZIONI CENTRALI

ANALISI SETTORIALE DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA REGATE DA LEGGI PLURIENNALI
(MILIONI DI LIRE)

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | | 1989 | 1990 | 1991 E SUCCESSIVI | ANNO TERMINALE |
|---|------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| | COMPETENZA | CASSA | | | | |
| <p>LEGGI N. 910 DEL 22 DICEMBRE 1986 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 1987)</p> <p>- ARTICOLO 7, COMMA 1 PROSEGUIMENTO DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DI VENEZIA DI CUI ALLA LEGGE N.798 DEL 1984 TESORO CAP. 8812 LAVORI PUBBLICI CAPP. 7011, 7510, 7733, 7734, 7735, 8273, 8649, 8650, 8651, 9421, 9446, 9449, 9450</p> | 75.000 225.000 | 75.000 225.000 | 75.000 225.000 | >> >> | >> >> | - - |
| <p>- ARTICOLO 7, COMMA 5 COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE DI CUI ALLA LEGGE N.845 DEL 1980, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RAVENNA DAL FENOMENO DELLA SUBSIDENZA LAVORI PUBBLICI CAPP. 7740, 9419 AGRICOLTURA E FORESTE CAP. 7720</p> | 20.000 30.000 | 20.000 30.000 | 20.000 40.000 | 10.000 50.000 | 11.000 49.000 | 1991 1991 |
| <p>ARTICOLO 7, COMMA 12 RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE N.979 DEL 1982, RECANTE DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE MARINA MERCANTILE CAPP. 2554, 2556, 8022, 8023, 8024</p> | 64.000 | 64.000 | 30.000 | >> | >> | - |
| TOTALE | 414.000 | 414.000 | 390.000 | 60.000 | 60.000 | |
| <p>DL N. 361 DEL 31 AGOSTO 1987 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI AMBIENTE CAPP. 7702, 7703, 7704</p> | 75.000 | 75.000 | 80.000 | >> | >> | - |
| <p>DL N. 373 DEL 9 SETTEMBRE 1987 INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO BILANCIO CAP. 7085 LAVORI PUBBLICI CAPP. 1142, 7701 AGRICOLTURA E FORESTE CAP. 7715</p> | 237.996 323.939 33.065 | 237.996 323.939 33.065 | >> >> >> | >> >> >> | >> >> >> | - - - |
| TOTALE | 595.000 | 595.000 | >> | >> | >> | |
| TOTALE TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE | 1.300.000 | 1.300.000 | 650.000 | 60.000 | 60.000 | |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/06/26

ALLEGATO N.2

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ANALISI SETTORIALE DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI
(MILIONI DI LIRE)

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | | 1989 | 1990 | 1991 E SUCCESSIVI | ANNO TERMINALE |
|---|------------------|------------------|------------------|------------|----------------------|-------------------|
| | COMPETENZA | CASSA | | | | |
| 7. POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEI SERVIZI | | | | | | |
| LEGGE N. 197 DEL 13 MAGGIO 1985 RIFINANZIAMENTO DEI PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER IL POTENZIAMENTO E L'AMMODERNAMENTO DEI SERVIZI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, STABILITI CON LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 336. INTERNO CAP. 3167 LAVORI PUBBLICI CAP. 8438 | 45.000 30.000 | 45.000 30.000 | 45.000 30.000 | >> >> | >> >> | - - |
| TOTALE | 75.000 | 75.000 | 75.000 | >> | >> | |
| LEGGE N. 831 DEL 1 DICEMBRE 1986 DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO ALLE ESIGENZE OPERATIVE DELLE INFRASTRUTTURE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA LAVORI PUBBLICI CAP. 8422 | 170.000 | 170.000 | 120.000 | 120.000 | 130.000 | 1991 |
| LEGGE N. 910 DEL 22 DICEMBRE 1986 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | >> | >> | - |
| ARTICOLO 8, COMMA 10 GESTIONE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE DEI DATI METEOROLOGICI VIA SATELITE DIFESA CAP. 7233 | | | | | | |
| TOTALE POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEI SERVIZI | 246.500 | 246.500 | 196.500 | 120.000 | 130.000 | |
| TOTALE COMPLESSIVO | 32.698.700 | 32.698.700 | 44.499.400 | 36.508.775 | 45.538.125 | |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/08/1

| ALLEGATO N.2 | | | | | | |
|---|------------|---------|---------|---------|----------------------|-------------------|
| AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME | | | | | | |
| ANALISI SETTORIALE DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI | | | | | | |
| (MILIONI DI LIRE) | | | | | | |
| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | | 1989 | 1990 | 1991 E SUCCESSIVI | ANNO TERMINALE |
| | COMPETENZA | CASSA | | | | |
| <p>2. TRASPORTI, VIABILITA' E COMUNICAZIONI</p> <p>AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI</p> <p>LEGGE N. 39 DEL 10 FEBBRAIO 1982, LEGGE N. 41 DEL 28 FEBBRAIO 1986, ARTICOLO 10, COMMA 8 E LEGGE N. 910 DEL 22 DICEMBRE 1986, ARTICOLO 2, COMMA 12</p> <p>AUTORIZZAZIONE ALLE AZIENDE DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI A PROSEGUIRE NELLA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI POTENZIAMENTO E DI RIASSETTO DEI SERVIZI E DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE POSTELEGRAFONICO - DISCIPLINA DEI COLLAUDI - (CAP. 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 530)</p> <p>LEGGE N. 887 DEL 22 DICEMBRE 1984</p> <p>DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E FINANZIARIA DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1985).</p> <p>- ARTICOLO 8, COMMA 14</p> <p>FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DECENNALE DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI (CAP. 529)</p> <p>AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI</p> <p>LEGGE N. 39 DEL 10 FEBBRAIO 1982 E LEGGE N. 41 DEL 28 FEBBRAIO 1986, ARTICOLO 10, COMMA 8</p> <p>AUTORIZZAZIONE ALLE AZIENDE DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI A PROSEGUIRE NELLA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI POTENZIAMENTO E DI RIASSETTO DEI SERVIZI E DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE POSTELEGRAFONICO - DISCIPLINA DEI COLLAUDI - (CAP. 548)</p> | 771.000 | 771.000 | 531.000 | >> | >> | - |
| | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 800.000 | 1984 |
| | 40.000 | 40.000 | >> | >> | >> | - |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/08/2

ALLEGATO N.2

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME
ANALISI SETTORIALE DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI
(MILIONI DI LIRE)

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | | 1989 | 1990 | 1991 E SUCCESSIVI | ANNO TERMINALE |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-------------------|
| | COMPETENZA | CASSA | | | | |
| LEGGE N. 887 DEL 22 DICEMBRE 1984 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1985). - ARTICOLO 8, COMMA 14 FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DECENNALE DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI (CAP. 550) | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 1.900.000 | 1994 |
| | TOTALE | 1.311.000 | 1.311.000 | 1.031.000 | 500.000 | 2.700.000 |

ALLEGATO N. 3

FINALIZZAZIONI DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO
SPECIALE DI PARTE CORRENTE (TABELLA B) CON DISTINTA
INDICAZIONE DI QUELLE ISCRITTE NEL BILANCIO 1987 E
BILANCIO PLURIENNALE 1987-1989 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ALLEGATO N. 3

FINALIZZAZIONI DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE
CORRENTE (TABELLA B) CON DISTINTA INDICAZIONE DI QUELLE ISCRITTE
NEL BILANCIO 1987 E BILANCIO PLURIENNALE 1987-1989
A LEGISLAZIONE VIGENTE

(milioni di lire)

| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | | | |
| 2. Nuove finalizzazioni: | | | |
| Istituzione del Ministero del l'Università e della ricerca scientifica e tecnologica..... | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | ===== | | |
| MINISTERO DEL TESORO | | | |
| 1. Finalizzazioni già iscritte nel bilancio 1987 e bilancio pluriennale 1987-89 a legi- slazione vigente: | | | |
| Interventi a favore della fi- nanza regionale..... | 568.500 | 591.300 | 614.900 |
| Modificazioni al regime delle risorse proprie della CEE..... | 1.250.000 | 1.350.000 | 1.450.000 |
| | 1.818.500 | 1.941.300 | 2.064.900 |
| | ===== | | |
| 2. Nuove finalizzazioni: | | | |
| Oneri connessi con il ripiano dei disavanzi USL per l'anno 1987..... | - | 485.000 | 485.000 |
| | ===== | | |
| Totale vecchie e nuove fina- lizzazioni..... | 1.818.500 | 2.426.300 | 2.549.900 |
| | ===== | | |

Segue: Allegato n. 3

| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 |
|--|---------|-----------|-----------|
| MINISTERO DELLE FINANZE | | | |
| 1. <u>Finalizzazioni già iscritte nel bilancio 1987 e bilancio pluriennale 1987-89 a legislazione vigente:</u> | | | |
| Proroga del termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825..... | 350 | - | - |
| 2. <u>Nuove finalizzazioni:</u> | | | |
| Revisione IRPEF..... | - | 4.600.000 | 4.900.000 |
| Totale vecchie e nuove finalizzazioni..... | 350 | 4.600.000 | 4.900.000 |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI | | | |
| 1. <u>Finalizzazioni già iscritte nel bilancio 1987 e bilancio pluriennale 1987-89 a legislazione vigente:</u> | | | |
| Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi..... | 3.000 | 3.500 | 3.500 |
| MINISTERO DELL'INTERNO | | | |
| 1. <u>Finalizzazioni già iscritte nel bilancio 1987 e bilancio pluriennale 1987-89 a legislazione vigente:</u> | | | |
| Contributo aggiuntivo in favore degli enti locali..... | 875.000 | 908.600 | 945.000 |

Segue: Allegato n. 3

| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Disposizioni finanziarie per i Comuni e le Province (compre- se comunità montane)..... | 22.139.600 | 23.032.700 | 23.961.200 |
| | <u>23.014.600</u> | <u>23.941.300</u> | <u>24.906.200</u> |
| ===== | | | |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE | | | |
| 1. Finalizzazioni già iscritte nel bilancio 1987 e bilancio pluriennale 1987-89 a legi- slazione vigente: | | | |
| Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi com- preso il settore del commercio. | - | 7.800.000 | 8.350.000 |
| | | | <u>8.350.000</u> |
| ===== | | | |
| 2. Nuove finalizzazioni: | | | |
| Norme in materia di assegni familiari..... | 550.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| Revisione contributi malat- tia e della fiscalizzazione... | - | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | <u>550.000</u> | <u>3.600.000</u> | <u>3.600.000</u> |
| ===== | | | |
| Totale vecchie e nuove fina- lizzazioni..... | 550.000 | 11.400.000 | 11.950.000 |
| | | | <u>11.950.000</u> |
| ===== | | | |
| AMMINISTRAZIONI DIVERSE | | | |
| 1. Finalizzazioni già iscritte nel bilancio 1987 e bilancio pluriennale 1987-89 a legi- slazione vigente: | | | |
| Somme da corrispondere alle | | | |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 3

| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1 9 8 8 | 1 9 8 9 | 1 9 9 0 |
|--|------------|------------|------------|
| regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR. Contributi straordinari alle Camere di commercio..... | 694.433 | 728.291 | 766.382 |
| Totale complessivo vecchie finalizzazioni..... | 25.530.883 | 34.414.391 | 36.090.982 |
| Totale complessivo nuove finalizzazioni..... | 554.500 | 8.689.500 | 8.989.500 |
| TOTALE GENERALE..... | 26.085.383 | 43.103.891 | 45.080.482 |

ALLEGATO N. 4

FINALIZZAZIONI DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO
SPECIALE DEL CONTO CAPITALE (TABELLA C) CON DISTINTA
INDICAZIONE DI QUELLE ISCRITTE NEL BILANCIO 1987 E
BILANCIO PLURIENNALE 1987-1989 A LEGISLAZIONE VIGENTE

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N. 4

FINALIZZAZIONI DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DEL CONTO CAPITALE (TABELLA C) CON DISTINTA INDICAZIONE DI QUELLE ISCRITTE NEL BILANCIO 1987 E BILANCIO PLURIENNALE 1987-1989 A LEGISLAZIONE VIGENTE (milioni di lire)

| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | | | |
| 1. Finalizzazioni già iscritte nel bilancio 1987 e bilancio pluriennale 1987-89 a legislazione vigente: | | | |
| Riforma della legge n. 46 del 1982 e partecipazione a programmi internazionali di ricerca e innovazione (limiti di impegno) | 150.000 | 300.000 | 450.000 |
| ===== | | | |
| MINISTERO DEL TESORO | | | |
| 1. Finalizzazioni già iscritte nel bilancio 1987 e bilancio pluriennale 1987-89 a legislazione vigente: | | | |
| AIEA-UNESCO-Centro internazionale di fisica teorica di Trieste -Rinnovo accordo finanziario..... | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| Anticipazione del nuovo programma decennale di edilizia residenziale pubblica..... | 300.000 | 500.000 | 800.000 |
| Partecipazione a Banche e Fondi nazionali ed internazionali. | 1.172.325 | 1.062.381 | 1.139.440 |
| Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia..... | 1.240.000 | 1.350.000 | 1.450.000 |
| | ----- | ----- | ----- |
| | 2.729.125 | 2.929.181 | 3.406.240 |
| | ===== | | |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n.4

| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 |
|---------------------------|------|------|------|
|---------------------------|------|------|------|

2.- Nuove finalizzazioni:

Contributo straordinario alla regione Lazio per la costruzione di un immobile da assegnare all'Istituto per il diritto allo studio in sostituzione delle palazzine ex CIVIS.....

| | | |
|--------|--------|--------|
| 20.000 | 20.000 | 20.000 |
|--------|--------|--------|

| | | |
|--------|--------|--------|
| 20.000 | 20.000 | 20.000 |
|--------|--------|--------|

Totale vecchie e nuove finalizzazioni.....

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 2.749.125 | 2.949.181 | 3.426.240 |
|-----------|-----------|-----------|

MINISTERO DELLE FINANZE

1. Finalizzazioni già iscritte nel bilancio 1987 e bilancio pluriennale 1987-89 a legislazione vigente:

Piano quadriennale di ristrutturazione della produzione dei tabacchi anche per diminuirne il grado di nocività.....

| | | |
|--------|--------|--------|
| 20.000 | 30.000 | 45.000 |
|--------|--------|--------|

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

1. Finalizzazioni già iscritte nel bilancio 1987 e bilancio pluriennale 1987-89 a legislazione vigente:

Contributi in favore delle comunità montane.....

| | | |
|---------|---------|---------|
| 169.000 | 182.000 | 196.000 |
|---------|---------|---------|

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n.4

| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 |
|---|---------|---------|--------|
| MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA | | | |
| 2.- Nuove finalizzazioni: | | | |
| Costruzione e acquisto di appartamenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria..... | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Trasformazione delle case maddamontali e acquisizione di nuovi istituti penitenziari. Ristrutturazione e ampliamento edifici penitenziari esistenti.. | 112.000 | 100.000 | - |
| | 162.000 | 150.000 | 50.000 |
| ===== | | | |

MINISTERO DELL'INTERNO

1. Finalizzazioni già iscritte nel bilancio 1987 e bilancio pluriennale 1987-89 a legislazione vigente:

Concorso statale per mutui contratti dai Comuni, Province e Comunità montane per finalità di investimento.....

| | | |
|-------|-----------|-----------|
| - | 1.120.000 | 2.240.000 |
| ===== | | |

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

1. Finalizzazioni già iscritte nel bilancio 1987 e bilancio pluriennale 1987-89 a legislazione vigente:

Ristrutturazione e ampliamento della sede FAO.....

| | | |
|-------|--------|--------|
| 7.000 | 10.000 | 10.000 |
|-------|--------|--------|

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n.4

| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 |
|---|---------|-----------|-----------|
| Adeguamento antisismico degli edifici in zone ad alto rischio | 50.000 | 100.000 | 150.000 |
| Completamento dei lavori in corso di esecuzione previsti dai piani di ricostruzione..... | 120.000 | - | - |
| Piano decennale di grande viabilità ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria | 350.000 | 1.100.000 | 1.500.000 |
| | 525.000 | 1.210.000 | 1.660.000 |
| | ===== | ===== | ===== |

MINISTERO DEI TRASPORTI

1. Finalizzazioni già iscritte nel bilancio 1987 e bilancio pluriennale 1987-89 a legislazione vigente:

| | | | |
|--|---------|---------|---------|
| Contributi in conto interessi per la realizzazione di infrastrutture a servizio della rete autostradale (a)..... | 100.000 | 130.000 | 145.000 |
| | ===== | ===== | ===== |

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n.4

| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 |
|---|--------|--------|--------|
| MINISTERO DELLA DIFESA | | | |
| 1. Finalizzazioni già iscritte nel bilancio 1987 e bilancio pluriennale 1987-89 a legislazione vigente: | | | |
| Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 luglio 1984, n. 342, per l'acquisizione di n.2 navi cisterna... | 2.000 | 15.000 | 10.000 |
| | ===== | | |
| MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO | | | |
| 1. Finalizzazioni già iscritte nel bilancio 1987 e bilancio pluriennale 1987-89 a legislazione vigente: | | | |
| Sovvenzione carboni coke..... | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche..... | 10.000 | 20.000 | 30.000 |
| Mantenimento delle scorte strategiche di cui alla legge n.22 del 1981..... | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Costituzione di un organismo per la sicurezza degli impianti industriali ad alto rischio.... | 30.000 | 70.000 | 5.000 |
| Programma di razionalizzazione delle strutture degli enti fieristici..... | 40.000 | 40.000 | 50.000 |
| Provvedimenti di sostegno e di riforma per il commercio.... | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n.4

| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Incentivi per le piccole e medie imprese e ammodernamento delle imprese minori..... | 60.000 | 70.000 | 70.000 |
| Politica mineraria..... | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Rifinanziamento legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici. | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Piano finanziamento ENEA | 1.100.000 | 1.150.000 | 1.200.000 |
| | 1.765.000 | 1.875.000 | 1.880.000 |
| | ===== | ===== | ===== |

2.- Nuove finalizzazioni:

Rifinanziamento della legge n.808 del 1985 concernente interventi per lo sviluppo e l'ac-
crescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico.....

| | | |
|-------|---------|---------|
| - | 200.000 | 200.000 |
| ===== | ===== | ===== |

Totale vecchie e nuove finalizzazioni.....

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 1.765.000 | 2.075.000 | 2.080.000 |
| ===== | ===== | ===== |

MINISTERO DELLA
MARINA MERCANTILE

1. Finalizzazioni già iscritte nel bilancio 1987 e bilancio pluriennale 1987-89 a legislazione vigente:

Realizzazione di infrastruttu

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n.4

| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 |
|--|---------|--------|--------|
| re nell'area portuale di Ravenna e di Ancona..... | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Industria cantieristica e armatoriale (Direttiva CEE n. 87/167)..... | 100.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 110.000 | 40.000 | 40.000 |

MINISTERO DELLE
PARTECIPAZIONI STATALI1. Finalizzazioni già iscritte
nel bilancio 1987 e bilancio
pluriennale 1987-89 a levi-
slazione vigente:

Interventi a sostegno dei programmi delle partecipazioni statali, anche in relazione a particolari situazioni di crisi...

| | | |
|---------|---------|---------|
| 360.000 | 550.000 | 750.000 |
|---------|---------|---------|

MINISTERO DEL
TURISMO E DELLO SPETTACOLO

2.- Nuove finalizzazioni:

Ristrutturazione, informatizzazione ed ammodernamento di strutture turistiche, ricettive ed alberghiere, anche in riferimento al turismo giovanile.....

| | | |
|---------|---------|---------|
| 100.000 | 150.000 | 200.000 |
|---------|---------|---------|

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n.4

| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 |
|--|---------|---------|-----------|
| MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI | | | |
| 1. Finalizzazioni già iscritte nel bilancio 1987 e bilancio pluriennale 1987-89 a legi- slazione vigente: | | | |
| Manutenzione straordinaria del patrimonio di interesse sto- rico e artistico e recupero di aree e beni culturali e ambien- tali..... | 80.000 | 90.000 | 110.000 |
| Adeguamento strutturale e fun- zionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche... | 150.000 | 165.000 | 180.000 |
| Iniziative per la tutela, la valorizzazione e il restauro di beni culturali e ambientali an- che mediante programmi di colla- borazione con le regioni e gli enti locali..... | 150.000 | 165.000 | 180.000 |
| Valorizzazione di beni cultu- rali e loro recupero attraverso l'utilizzazione delle tecnolo- gie più avanzate e creazione di occupazione aggiuntiva..... | 300.000 | 400.000 | 500.000 |
| | 680.000 | 820.000 | 970.000 |
| ===== | | | |
| 2.- Nuove finalizzazioni: | | | |
| Provvedimenti in materia di edilizia archivistica e biblio- tecaria..... | 30.000 | 35.000 | 40.000 |
| ===== | | | |
| Totale vecchie e nuove fina- lizzazioni..... | 710.000 | 855.000 | 1.010.000 |
| ===== | | | |

Segue: Allegato n.4

| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 |
|---|---------|---------|---------|
| MINISTERO DELL'AMBIENTE | | | |
| 1. Finalizzazioni già iscritte nel bilancio 1987 e bilancio pluriennale 1987-89 a legislazione vigente: | | | |
| Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali..... | 9.000 | 13.000 | 13.000 |
| Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale. | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Promozione della qualità dell'ambiente e creazione di nuova occupazione..... | 280.000 | 300.000 | 400.000 |
| | 589.000 | 613.000 | 713.000 |
| ===== | | | |
| 2.- Nuove finalizzazioni: | | | |
| Norme per la costituzione del patrimonio naturalistico nazionale..... | 50.000 | 50.000 | 60.000 |
| | 639.000 | 663.000 | 773.000 |
| ===== | | | |
| AMMINISTRAZIONI DIVERSE | | | |
| 1. Finalizzazioni già iscritte nel bilancio 1987 e bilancio pluriennale 1987-89 a legislazione vigente: | | | |
| Progetti integrati nei sistemi urbani..... | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Realizzazione di linee metropolitane nei grandi centri urbani..... | 50.000 | 150.000 | 200.000 |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n.4

| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Conservazione e salvaguardia di Todi e Orvieto..... | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Interventi connessi con la realizzazione del Piano generale dei Trasporti..... | 70.000 | 170.000 | 200.000 |
| Interventi per le aree urbane e metropolitane, opere infrastrutturali e di recupero..... | 200.000 | 400.000 | 600.000 |
| Costruzione di alloggi di servizio per le Forze dell'ordine. | 200.000 | 330.000 | 230.000 |
| Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di Capitale d'Italia..... | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Interventi a favore della regione Sardegna ivi compresi quelli destinati a realizzare la continuità territoriale..... | 280.000 | 360.000 | 400.000 |
| Difesa del suolo..... | 600.000 | 1.600.000 | 1.900.000 |
| Interventi a favore della regione Calabria..... | 750.000 | 950.000 | 1.000.000 |
| | <u>2.480.000</u> | <u>4.290.000</u> | <u>4.860.000</u> |
| | ===== | ===== | ===== |

2.- Nuove finalizzazioni:

| | | | |
|---|--------|---------|---------|
| Incentivi per lo sviluppo della cooperazione economica internazionale nelle zone del confine orientale..... | 50.000 | 100.000 | 150.000 |
|---|--------|---------|---------|

Interventi organici per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle altre zone dell'Italia settentrionale colpite dalle eccezionali avverse condizioni atmosferiche dei mesi di

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n.4

| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 |
|--|------------|------------|------------|
| luglio e agosto 1987..... | 300.000 | 600.000 | 600.000 |
| | 350.000 | 700.000 | 750.000 |
| ===== | | | |
| Totale vecchie e nuove finalizzazioni..... | 2.830.000 | 4.990.000 | 5.610.000 |
| ===== | | | |
| Totale complessivo vecchie finalizzazioni..... | 9.679.125 | 14.104.181 | 17.365.240 |
| ===== | | | |
| Totale complessivo nuove finalizzazioni..... | 712.000 | 1.305.000 | 1.320.000 |
| ===== | | | |
| TOTALE GENERALE..... | 10.391.125 | 15.409.181 | 18.685.240 |
| ===== | | | |

ACCANTONAMENTI RELATIVI AD ACQUISIZIONI DI DISPONIBILITA'

MINISTERO DEL TESORO

Riconsiderazione delle funzioni del fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane per ampliare l'area degli interventi a sostegno degli investimenti (a)..

| | | |
|---------|---------|---------|
| 100.000 | 130.000 | 145.000 |
|---------|---------|---------|

Totale netto vecchie e nuove finalizzazioni.....

| | | |
|------------|------------|------------|
| 10.291.125 | 15.279.181 | 18.540.240 |
|------------|------------|------------|

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, alla voce: "Ministero dei trasporti - Contributi in conto interessi per la realizzazione di infrastrutture a servizio della rete autostradale.

ALLEGATO N. 5

TABELLA D – DETTAGLIO DELLE VARIAZIONI PROPOSTE

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N. 5

TABELLA D - DETTAGLIO DELLE VARIAZIONI PROPOSTE

(milioni di lire)

| | 1 9 8 8 | | 1989 | 1990 |
|---|------------------------|------------|-------|-------|
| | A legislazione vigente | Variazioni | | |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | | | | |
| Legge 22 giugno 1954, n. 385: Sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valor militare (cap.1193)..... | 34 | - | 35 | 36 |
| Legge 16 luglio 1974, n. 407, modificata dalla legge 13 aprile 1977, n. 216: Programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica (COST) ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (cap.7501)... | 2.700 | - | 2.900 | 3.000 |

Legge 22 dicembre 1977, n. 951: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato:

-Art.11 -Contributo al C.N.R. (cap.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n.5

| | 1 9 8 8 | | 1989 | 1990 |
|--|-----------------------------|------------|-----------|-----------|
| | A legislazio- ne vigente | Variazioni | | |
| 7141)..... | 840.000 | 180.000 | 1.020.000 | 1.140.000 |
| -Art.12 -Autorizzazione di spesa in relazione all'andamento dei pro- grammi spaziali nazionali di cui al- la legge 2 agosto 1974, n.388 (cap. 7143)..... | 380.000 | - | 380.000 | 320.000 |
| Legge 24 aprile 1980, n.146: Dispo- sizioni per la formazione del bilan- cio annuale e pluriennale dello Sta- to (legge finanziaria 1980): | | | | |
| -Art.36 -Assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statisti- ca (cap.1183)..... | 130.000 | 20.000 | 150.000 | 162.000 |
| Legge 8 agosto 1985, n.440: Istitui- zione di un assegno vitalizio in fa- vore di cittadini che abbiano illu- strato la Patria e che versano in stato di particolare necessità (cap. 1185)..... | 500 | - | 500 | 500 |
| ===== | | | | |

MINISTERO DEL TESORO

Legge 7 febbraio 1961, n.59, modi-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n.5

| | 1 9 8 8 | | 1989 | 1990 |
|---|------------------------|------------|-----------|-----------|
| | A legislazione vigente | Variazioni | | |
| ficata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo corrente e in conto capitale all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) (capp. 4521 e 7733)... | 2.400.000 | 68.390 | 2.468.390 | 3.159.887 |
| Legge 27 gennaio 1962, n. 7: Provvedimenti straordinari a favore del comune di Napoli (cap. 7739)..... | 2.250 | 8.250 | 10.500 | 4.550 |
| Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649: Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (cap. 4517)..... | 92.000 | - | 92.000 | 98.360 |
| Decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, e legge 4 giugno 1985, n. 281: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (cap. 4505) (CONSOB)..... | 30.000 | 5.000 | 35.000 | 39.000 |
| Legge 23 dicembre 1975, n. 698: Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e del | | | | |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n.5

| | 1 9 8 8 | | 1989 | 1990 |
|--|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| | A legislazio- ne vigente | Variazioni | | |
| l'infanzia (cap.5926/p.)..... | 70.163 | - | 70.163 | 70.163 |
| Legge 22 dicembre 1977, n.951: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato: | | | | |
| -Art.8 -Rimborso all'ANAS dell'onerelativo all'ammortamento dei muti contrattati dall'Azienda stessa per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria (cap.7734/p) | 26.118 | 23 | 26.141 | 26.077 |
| Legge 22 luglio 1978, n.385: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (cap.6682)..... | 205.000 | 30.000 | 235.000 | 248.400 |
| Legge 5 agosto 1978, n.462: Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale della scuola, comprese le Università (cap.6683).... | 6.300 | - | 6.300 | 6.700 |
| Legge 5 agosto 1978, n.468, art.7: Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (cap.6854)..... | 1.500.000 | - | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Legge 21 dicembre 1978, n.843: Disposizioni per la formazione del bilan- | | | | |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n.5

| | 1 9 8 8 | | | 1989 | 1990 |
|--|------------------------|------------|------------------------------|--------|--------|
| | A legislazione vigente | Variazioni | Disegno di legge finanziaria | | |
| <p>cio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1979):</p> <p>-Art.45 -Versamento al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane dell' importo occorrente per il pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Società autostrade romane ed abruzzesi (SARA) per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara (cap.8168).....</p> <p>Legge 26 gennaio 1980,n.16: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti, ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all' estero (cap.4543/p.).....</p> <p>Legge 24 aprile 1980,n.146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):</p> <p>-Art.38 -Somme dovute dalle singo-</p> | 63.000 | - | 63.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 56.000 | - | 56.000 | 56.000 | 56.000 |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n.5

| | 1 9 8 8 | | | 1990 |
|--|--------------------------------|------------|-----------------------------------|---------|
| | A legislazio- ne vigente | Variazioni | Disegno di ley- ge finanziaria | |
| le Amministrazioni statali e quella delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (cap.4432)..... | 380.000 | 36.000 | 416.000 | 416.000 |
| Legge 18 novembre 1975, n.764: Liquidazione dell'ente "Gioventù italiana" (cap.4585) | | | | |
| Legge 24 aprile 1980, n.146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): -Art.37 -Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (cap.4585) | 41.000 | -41.000 | - | 60.000 |
| Legge 8 agosto 1980, n.441: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, concernente disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali: | | | | |
| -Art.12 -Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n.1404 (cap.4585) (Liquidazione enti soppressi) | | | | |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n.5

| | 1 9 8 8 | | | 1989 | 1990 |
|---|--------------------------------|------------|-----------------------------------|---------|---------|
| | A legislazio- ne vigente | Variazioni | Disegno di leg- ge finanziaria | | |
| Legge 23 luglio 1980, n.389: In- terventi del fondo centrale di garan- zia per le esigenze finanziarie di alcune società autostradali (cap. 7798/p.)..... | 230.000 | - | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| Legge 3 febbraio 1976, n.11: Rati- fica ed esecuzione della convenzio- ne in materia di cooperazione com- merciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunità europee da una parte e gli Stati ACP dall'altra (cap.4499/p.) | 120.000 | - | 120.000 | - | - |
| Legge 29 novembre 1980, n.887: Ra- tifica ed esecuzione della seconda convenzione in materia di coopera- zione commerciale, industriale, fi- nanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunità europee, da una par- te, e gli Stati ACP, dall'altra, con protocolli, atto finale ed alle- gati, e dell'accordo fra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP relativo ai prodotti di competenza della CECA firmati a Lomè il 31 ot- | | | | | |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n.5

| | 1 9 8 8 | | | 1989 | 1990 |
|--|------------------------|------------|------------------------------|-----------|-----------|
| | A legislazione vigente | Variazioni | Disegno di legge finanziaria | | |
| <p>tobre 1979, nonché degli accordi in termini relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta seconda convenzione ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmati a Bruxelles il 20 novembre 1979 (cap.4499/p)</p> <p>Legge 3 gennaio 1981, n.7 e legge 26 febbraio 1987, n.49: Stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp.4532/p., 8173 e 9005).....</p> <p>Decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito nella legge 29 gennaio 1982, n.19: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (cap.4542).....</p> <p>Legge 12 agosto 1982, n.531: Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale</p> | 2.304.368 | 493.897 | 2.798.265 | 3.253.378 | 3.451.019 |
| | 310.000 | 16.000 | 326.000 | 326.000 | 326.000 |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n.5.

| | 1 9 8 8 | | | 1989 | 1990 |
|---|--------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| | A legislazio- ne vigente | Variazioni | Disegno di leg- ge finanziaria | | |
| (cap.7798/p.)..... | 120.000 | -30.000 | 90.000 | 65.000 | 65.000 |
| Legge 14 agosto 1982,n.610: Rioc- dinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (capp.4531 e 4532/p.)..... | 1.270.000 | 177.483 | 1.447.483 | 1.506.000 | 1.566.000 |
| Legge 27 dicembre 1983,n.730: Di- sposizioni per la formazione del bi- lancio annuale e pluriennale ⁷ Dello Stato (legge finanziaria 1984): | | | | | |
| -Art.18 -Fondo rotativo istituito presso la SACE (cap.8186)..... | 220.000 | - | 220.000 | 230.000 | 236.000 |
| Legge 28 febbraio 1986,n.41 -Di- sposizioni per la formazione del bi- lancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986): | | | | | |
| -Art.32, comma 1, Fondo di cui al l'art.25 della legge 27 dicembre 1977,n.968 -Istituto nazionale di biologia della selvaggina (cap.4546) | 3.160 | - | 3.160 | 3.160 | 3.160 |
| Legge 22 dicembre 1986,n.910 -Di- sposizioni per la formazione del bi- lancio annuale e pluriennale dello | | | | | |

Segue: Allegato n.5

| | 1 9 8 8 | | | 1989 | 1990 |
|------------|------------------------|------------|------------------------------|------------|------|
| | A legislazione vigente | Variazioni | Disegno di legge finanziaria | | |
| 49.080.000 | 4.420.000 | 53.500.000 | 55.640.000 | 57.865.000 | |
| ===== | | | | | |
| 980.000 | 5.600 | 985.600 | 1.054.000 | 1.127.000 | |
| 5.100 | 1.900 | 7.000 | 7.500 | 8.000 | |

Stato (legge finanziaria 1987):

- Art.8, comma 14 -Fondo sanitario nazionale di parte corrente (cap. 5941).....

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

- Legge 16 maggio 1970,n.281: Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario (art.9) (cap.7081/p.).....
- Legge 19 ottobre 1984,n.701: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (cap.1754).....
- Legge 22 dicembre 1986,n.910 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1987):
- Art.8, comma 4 -Contributo dello Stato a favore dell'Istituto di stu

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n.5

| | 1988 | | | 1989 | 1990 |
|---|------------------------|------------|------------------------------|-----------|-----------|
| | A legislazione vigente | Variazioni | Disegno di legge finanziaria | | |
| di per la programmazione economica (ISPE) (cap. 1353)..... | 6.000 | 2.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| -Art.8, comma 14 -Fondo sanitario nazionale di conto capitale (cap. 7082)..... | 1.800.000 | - | 1.800.000 | 1.917.000 | 2.062.000 |
| ===== | | | | | |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI | | | | | |
| Legge 26 ottobre 1962,n.1612: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze (cap.4626)..... | 6.200 | - | 6.200 | 6.500 | 6.800 |
| Legge 4 ottobre 1966,n.794: Rattifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino-americano (cap.3117)..... | 3.300 | 200 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,n.18, modificato dalla legge 3 giugno 1977,n.322: Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri (Fondo di anticipazione per le spese urgenti) (cap.1685)..... | 10.000 | - | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n.5

| | 1 9 8 8 | | | 1989 | 1990 |
|--|------------------------|------------|------------------------------|---------|---------|
| | A legislazione vigente | Variazioni | Disegno di legge finanziaria | | |
| Legge 9 giugno 1977, n. 358: Ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva di una Agenzia spaziale europea (ASE) (cap. 8251) | 245.000 | 147.000 | 392.000 | 442.000 | 502.000 |
| Legge 7 novembre 1977, n. 883: Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia (cap. 3138)..... | 880 | - | 880 | 900 | 920 |
| Legge 31 marzo 1980, n. 140: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (cap. 3146) | 275 | - | 275 | 275 | 275 |
| Legge 3 gennaio 1981, n. 7 e legge 26 febbraio 1987, n. 49: Stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4620 e 8301)..... | 951.000 | -500.000 | 451.000 | 469.000 | 488.000 |
| Legge 22 dicembre 1982, n. 960: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 72, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (capp. 2569 e 2681)..... | 2.400 | - | 2.400 | 2.500 | 2.600 |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n.5.

| | 1 9 8 8 | | | 1989 | 1990 |
|--|------------------------|------------|------------------------------|-------|-------|
| | A legislazione vigente | Variazioni | Disegno di legge finanziaria | | |
| Legge 28 dicembre 1982, n. 948: Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (cap.3177)..... | 3.925 | - | 3.925 | 3.925 | 3.925 |
| Legge 11 dicembre 1985, n.760 -Assegno per il funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato. (cap. 3109)..... | 300 | 20 | 320 | 330 | 340 |
| ===== | | | | | |
| MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | 7.900 | 100 | 8.000 | 8.300 | 8.400 |
| ===== | | | | | |
| MINISTERO DELL'INTERNO | | | | | |

Legge 28 dicembre 1982, n. 948: Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (cap.3177).....

Legge 11 dicembre 1985, n.760 -Assegno per il funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato. (cap. 3109).....

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Legge 28 giugno 1977, n.394: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (cap.4122).....

MINISTERO DELL'INTERNO

Legge 15 giugno 1959, n.451: Istituzione del capitolo "Fondo scorta per il personale della Polizia di

Segue: Allegato n.5

| | 1 9 8 8 | | 1989 | 1990 |
|---|------------------------|------------|--------|--------|
| | A legislazione vigente | Variazioni | | |
| Stato" (cap.2841)..... | 3.000 | 7.000 | 10.000 | 10.000 |
| Legge 2 dicembre 1969,n.968: Istituzione del capitale "Fondo scorta per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" (cap.3281) | 3.000 | - | 3.000 | 3.000 |
| ===== | | | | |
| MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI | | | | |
| Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968,n.1090: Norme delegate concernenti il piano regolatore generale degli acquedotti (cap.8881)..... | 10.000 | - | 10.000 | 10.000 |
| ===== | | | | |
| MINISTERO DELLA DIFESA | | | | |
| Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263: Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, art.17 (Fondi scorta): | | | | |

- Esercito, Marina ed Aeronautica

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n.5

| | 1 9 8 8 | | | 1989 | 1990 |
|--|--------------------------------|------------|-----------------------------------|---------|---------|
| | A legislazio- ne vigente | Variazioni | Disegno di leg- ge finanziaria | | |
| (cap.1180)..... | 77.200 | 3.100 | 80.300 | 82.700 | 85.200 |
| - Arma dei carabinieri (cap.4791) | 27.600 | 1.100 | 28.700 | 29.600 | 30.500 |
| ===== | | | | | |
| MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE | | | | | |
| Legge 15 ottobre 1981, n.590: Nuove norme per il fondo di solidarietà nazionale (cap.7451)..... | 140.000 | 50.000 | 190.000 | 210.000 | 230.000 |
| ===== | | | | | |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE | | | | | |
| Legge 29 aprile 1949, n.264: Prov- vedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavo- ratori involontariamente disoccupa- ti (cap.3579)..... | 100 | - | 100 | 100 | 100 |
| Legge 17 ottobre 1961, n.1038: Mo- difiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari e la determinazione del contributo per la Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'indu- | | | | | |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n.5

| | 1 9 8 8 | | | 1989 | 1990 |
|---|------------------------|------------|------------------------------|---------|---------|
| | A legislazione vigente | Variazioni | Disegno di legge finanziaria | | |
| stria (cap.3578)..... | 11.380 | - | 11.380 | 11.380 | 11.380 |
| Legge 3 giugno 1975,n.160: Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale (capp. 3591/p. e 3604)..... | 570.000 | - | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| Decreto-legge 22 dicembre 1981,n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982,n.54: | | | | | |
| -Art. 12 -Finanziamento delle attività di formazione professionale (capp.8055 e 8056)..... | 30.000 | - | 30.000 | 31.000 | 32.000 |
| Legge 21 dicembre 1978,n.843: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1979): | | | | | |
| -Art.27 -Concorso dello Stato al finanziamento delle gestioni speciali pensionistiche degli artigiani (miliardi 55) e degli esercenti attività commerciali (miliardi 50) (cap.3591/p.)..... | 105.000 | - | 105.000 | 105.000 | 105.000 |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n.5.

| Legislazione vigente | 1988 | | 1989 | 1990 |
|----------------------|------------|-----------------------------|---------|---------|
| | Variations | Diseño di legge finanziaria | | |
| 180.000 | - | 180.000 | 190.000 | 195.700 |
| - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

MINISTERO DEL COMMERCIO
CON L'ESTERO

Legge 31 maggio 1975, n. 185: Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione delle esportazioni italiane (capp. 1606 e 1610).....

Legge 22 dicembre 1986, n. 910 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1987):

-Art. 3, comma 2 - Concessione di contributi per il sostegno delle esportazioni (cap. 1614).....;

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito in legge 9 gennaio 1936, n. 147, e successive modificazioni, e legge 27 dicembre 1973, n. 878: Provvidenze per l'industria cantieristica navale. Siste-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n.5

| | 1988 | | | 1989 | 1990 |
|--|------------------------|------------|------------------------------|------|------|
| | A legislazione vigente | Variazioni | Disegno di legge finanziaria | | |

mazioni difensive su navi mercantili (cap.1556).....

Legge 6 agosto 1954,n.721: Momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto (cap.2181)

Legge 17 febbraio 1982,n.41: Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima:

-Art.9 e decreto-legge 21 settembre 1987,n.386-art.7-Contributo ordinario per il funzionamento dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (cap.3571)

MINISTERO DELLA SANITA'

Legge 21 aprile 1977,n.164: Contributo dell'Italia al Centro internazionale di ricerche per il cancro (cap.2593).....

Legge 11 luglio 1980,n.312: Nuove

| | | | | |
|-------|-----|-------|-------|-------|
| 8 | - | 8 | 8 | 8 |
| 700 | 500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 3.500 | - | 3.500 | 4.500 | 4.500 |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n.5

| | 1 9 8 8 | | 1989 | 1990 |
|---|------------------------|------------|--------|--------|
| | A legislazione vigente | Variazioni | | |
| vo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato: | | | | |
| -Art.25 (ottavo comma) -Compenso particolare al personale dell'Istituto superiore di sanità (cap.4509) | 3.200 | 300 | 3.500 | 3.500 |
| Legge 22 dicembre 1980, n. 927: Contributo all'Ufficio internazionale delle epizoozie, con sede a Parigi (cap.1226)..... | 140 | 40 | 180 | 180 |
| Legge 18 marzo 1982, n.88: Incremento del contributo statale a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (cap.2588).. | 1.750 | - | 1.800 | 1.850 |
| | | | | |
| | 52.000 | - | 54.000 | 56.000 |

MINISTERO DEL TURISMO E
DELLO SPETTACOLOLegge 14 novembre 1981, n. 648:
Contributo all'Ente nazionale
italiano per il turismo (cap.1567)

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n.5

| | 1 9 8 8 | | | 1989 | 1990 |
|--------|------------------------|------------|------------------------------|--------|------|
| | A legislazione vigente | Variazioni | Disegno di legge finanziaria | | |
| 2.100 | 400 | 2.500 | 2.800 | 3.100 | |
| 3.950 | 550 | 4.500 | 5.000 | 5.500 | |
| 14.000 | - | 14.000 | 14.000 | 16.000 | |
| 1.000 | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E
AMBIENTALI

Legge 27 maggio 1975, n.190: Norme relative al funzionamento della Biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma (cap. 1538).....

Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n.805: Assegnazioni per il funzionamento degli Istituti centrali per il catalogo e la documentazione, per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; per la patologia del libro; per il restauro (capp. 1543, 1544, 2039 e 2042).....

Legge 2 aprile 1980, n.123: Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (cap.1605).

Legge 16 marzo 1987, n.118 -Norme relative alla Scuola archeologica di Atene (cap.2116).....

Segue: Allegato n.5

| | | 1 9 8 8 | | 1989 | 1990 |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------|--|------|------|
| A legislazio- ne vigente | Variazioni | Disegno di leg- ge finanziaria | | | |

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Legge 8 luglio 1986, n. 349 - Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale:

-Art.7, comma 5 - Attuazione degli interventi previsti dai piani di disinquinamento (cap.7705).....

In complesso.....

| | | | | |
|------------|-----------|------------|------------|------------|
| - | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 150.000 |
| 65.145.701 | 5.184.853 | 70.330.554 | 73.532.210 | 76.872.810 |

ALLEGATO N. 6

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI
RELATIVI A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE
E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA (TABELLA D)

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N. 6

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI RELATIVI A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA (TABELLA D)
(milioni di lire)

| | 1 9 8 8 | | 1989 | 1990 |
|--|------------|-----------|------|------|
| | Competenza | C a s s a | | |

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

Legge 22 dicembre 1977, n. 951: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato:

-Art. 11 - Contributo al C.N.R. (cap. 7141)..... 180.000 200.000 -

Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

-Art. 36 - Assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica (cap. 1183)..... 20.000 21.000 22.000

=====
200.000 200.000 221.000 22.000
=====

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 6

| 1 9 8 8 | | 1989 | 1990 |
|------------|-----------|------|------|
| Competenza | C a s s a | | |

MINISTERO DEL TESORO

Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo corrente e in conto capitale all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) (cap. 7733).....

68.390 68.390 89.280 344.887

Legge 27 gennaio 1962, n. 7: Provvedimenti straordinari a favore del comune di Napoli (cap. 7739).....

8.250 8.250 3.375 -

Decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, e legge 4 giugno 1985, n. 281: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (cap. 4505) (CONSOB).....

5.000 5.000 7.000 9.000

Legge 22 dicembre 1977, n. 951: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato:

-Art. 8-Rimborso all'ANAS dell'ongere relativo all'ammortamento dei mutui contratti dall'Azienda stessa per la costruzione dell'autostrada

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 6

| 1 9 8 8 | | 1989 | 1990 |
|------------|-----------|------|------|
| Competenza | C a s s a | | |

| | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Salerno-Reggio Calabria (cap.7734/p). | 23 | 23 | 53 | - |
| Legge 22 luglio 1978, n.385: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (cap.6682)..... | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Legge 21 dicembre 1978, n.843: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1979): | | | | |
| -Art.45 -Versamento al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane dell' importo occorrente per il pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Società autostrade romane ed abruzzesi (SARA) per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara (cap.8168)..... | - | - | 60.000 | 60.000 |
| Legge 26 gennaio 1980, n.16: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all' estero | | | | |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 6

| | 1988 | | 1989 | 1990 |
|--|------------|-------|------|------|
| | Competenza | Cassa | | |

(cap.4543/p.)..... - -1.000 -2.000

Legge 24 aprile 1980, n.146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

-Art.38 -Somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi degli articoli 15, 16,17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (cap.4432)..... 36.000 36.000 -

Legge 8 agosto 1980, n.441: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1980, n.285, concernente disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali:

-Art.12 -Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n.1404 (cap.4585) (Liquidazione enti soppressi)..... -41.000 18.000 17.000.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 6

| | 1 9 8 8 | | 1989 | 1990 |
|---|------------|-----------|---------|---------|
| | Competenza | C a s s a | | |
| Legge 3 gennaio 1981, n.7 e legge 26 febbraio 1987, n.49: Stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (cap.9005) | 493.897 | 493.897 | 669.360 | 676.019 |
| Decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito nella legge 29 gennaio 1982, n.19: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (cap.4542)..... | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Legge 12 agosto 1982, n.531: Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale (cap.7798/p.)..... | -30.000 | -30.000 | -55.000 | - |
| Legge 14 agosto 1982, n.610: Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (cap. 4532/p.)..... | 177.483 | 177.483 | 196.000 | 149.000 |
| Legge 22 dicembre 1986, n.910 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): | | | | |

Segue: Allegato n. 6

| 1 9 8 8 | | 1989 | 1990 |
|------------|-----------|------|------|
| Competenza | C a s s a | | |

-Art.8, comma 14-Fondo sanitario nazionale di parte corrente (cap. 5941).....

4.420.000 4.420.000 5.098.000 7.323.000

5.184.043 5.184.043 6.147.068 8.622.906

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Legge 16 maggio 1970,n.281: Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario (art.9) (cap.7081/p.).....

5.600 5.600 14.000 7.000

Legge 19 ottobre 1984,n.701: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (cap.1354).....

1.900 1.900 2.200 2.500

Legge 22 dicembre 1986,n.910 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1987):

-Art.8,comma 4 -Contributo dello Stato a favore dell'Istituto di studi per la programmazione economica

Segue: Allegato n. 6

| | | | |
|------------|-----------|------|------|
| 1 9 8 8 | | 1989 | 1990 |
| Competenza | C a s s a | | |

| | | | |
|-------|-------|--------|--------|
| 2.000 | 2.000 | 1.750 | 1.500 |
| 9.500 | 9.500 | 17.950 | 11.000 |
| ===== | | | |

(ISPE) (cap. 1353).....

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Legge 4 ottobre 1966, n. 794: Rati-
fica ed esecuzione della convenzio-
ne internazionale per la costituzio-
ne dell'Istituto italo-latino-am-
ericano (cap. 3117).....

Decreto del Presidente della Re-
pubblica 5 gennaio 1967, n. 18, mo-
dificato dalla legge 3 giugno
1977, n. 322: Ordinamento dell'Ammi-
nistrazione degli affari esteri
(Fondo di anticipazione per le spe-
se urgenti) (cap. 1685).....

Legge 9 giugno 1977, n. 358: Ra-
tifica ed esecuzione della conven-
zione istitutiva di una Agenzia
spaziale europea (ASE) (cap. 8251)

Legge 3 gennaio 1981, n. 7 e leg-
ge 26 febbraio 1987, n. 49: Stan-
ziamenti per l'aiuto pubblico a fa-

| | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| 200 | 200 | 200 | 200 |
| - | - | - | -300 |
| 147.000 | 147.000 | 182.000 | 222.000 |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 6

| Competenza | 1 9 8 8 | | 1989 | 1990 |
|------------|-----------|--|------|------|
| | C a s s a | | | |

| | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|
| vore dei Paesi in via di sviluppo (cap.4620)..... | -500.000 | -500.000 | -532.000 | -563.000 |
| Legge 11 dicembre 1985, n.760 -Assegno per il funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato. (cap. 3109)..... | 20 | 20 | 30 | 40 |

 -352.780 -352.780 -349.770 -341.060
 =====

MINISTERO
 DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Legge 28 giugno 1977, n.394: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (cap.4122).....

| | | | | |
|--|-----|-----|-----|---|
| | 100 | 100 | 100 | - |
|--|-----|-----|-----|---|

MINISTERO DELL'INTERNO

Legge 15 giugno 1959, n.451: Istituzione del capitolo "Fondo scorta per il personale della Polizia di Stato" (cap.2841).....

| | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
|--|-------|-------|-------|-------|

Segue: Allegato n. 6

| 1 9 8 8 | | 1989 | 1990 |
|------------|-----------|------|------|
| Competenza | C a s s a | | |

MINISTERO DELLA DIFESA

Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263: Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l' amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, art.17 (Fond di scorta):

| | | | | |
|---|-------|-------|-------|--------|
| - Esercito, Marina ed Aeronautica (cap.1180)..... | 3.100 | 3.100 | 5.500 | 8.000 |
| - Arma dei carabinieri (cap.4791) | 1.100 | 1.100 | 2.000 | 2.900 |
| | 4.200 | 4.200 | 7.500 | 10.900 |
| | ===== | ===== | ===== | ===== |

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Legge 15 ottobre 1981, n.590: Nuove norme per il fondo di solidarietà nazionale (cap.7451).....

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|
| | 50.000 | 50.000 | 65.000 | 80.000 |
| | ===== | ===== | ===== | ===== |

Segue: Allegato n. 6

| | | | |
|------------|-----------|------|------|
| 1 9 8 8 | | 1989 | 1990 |
| Competenza | C a s s a | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE

Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54:

- Art. 12 - Finanziamento delle attività di formazione professionale

- cap. 8055..... 500 -

- cap. 8056..... 500 -

- 1.000 -----
=====

MINISTERO DEL COMMERCIO
CON L'ESTERO

Legge 22 dicembre 1986, n. 910 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1987):

- Art. 3, comma 2 - Concessione di contributi per il sostegno delle esportazioni (cap. 1614).....

1.000 1.000 1.000
=====

Segue: Allegato n. 6

| 1 9 8 8 | | 1989 | 1990 |
|------------|-----------|------|------|
| Competenza | C a s s a | | |

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Legge 6 agosto 1954, n. 721: Momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto (cap. 2181)

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 500 | 500 | 500 | 500 |
|-----|-----|-----|-----|

MINISTERO DELLA SANITA'

Legge 11 luglio 1980, n. 312: Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato:

| | | | |
|--|-----|-----|-----|
| -Art. 25 (ottavo comma) -Compenso particolare al personale dell'Istituto superiore di sanità (cap. 4509) | 300 | 300 | 300 |
|--|-----|-----|-----|

Legge 22 dicembre 1980, n. 927: Contributo all'Ufficio internazionale delle epizootie, con sede a Parigi (cap. 1226).....

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 40 | 40 | 35 | 30 |
| 340 | 340 | 335 | 330 |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 6

| | 1 9 8 8 | | 1989 | 1990 |
|--|------------|-----------|------|------|
| | Competenza | C a s s a | | |
| MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI | | | | |
| Legge 27 maggio 1975, n. 190: Norme relative al funzionamento della Biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma (cap. 1538)..... | 400 | 400 | 600 | 800 |
| Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805: Assegnazioni per il funzionamento degli Istituti centrali per il catalogo e la documentazione, per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; per la patologia del libro; per il restauro | | | | |
| - cap. 1543..... | 150 | 150 | 200 | 100 |
| - cap. 1544..... | 150 | 150 | 200 | 100 |
| - cap. 2039..... | 150 | 150 | 200 | 150 |
| - cap. 2042..... | 100 | 100 | 200 | 150 |
| | 550 | 550 | 800 | 500 |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 6

| 1 9 8 8 | | 1 9 8 9 | 1 9 9 0 |
|------------|-----------|---------|---------|
| Competenza | C a s s a | | |

Legge 2 aprile 1980, n. 123: Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (cap. 1605).

| | | | |
|-----|-----|-------|-------|
| - | - | - | 2.000 |
| 950 | 950 | 1.400 | 3.300 |

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Legge 8 luglio 1986, n. 349 - Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale:

- Art. 7, comma 5 - Attuazione degli interventi previsti dai piani di disinquinamento (cap. 7705).....

Totale.....

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 80.000 | 80.000 | 100.000 | 150.000 |
| 5.184.853 | 5.184.853 | 6.220.083 | 8.567.876 |

ALLEGATO N. 7

EFFETTI FINANZIARI, SUL BILANCIO DELLO STATO,
DELL'ARTICOLATO DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 1988

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N. 7

EFFETTI FINANZIARI, SUL BILANCIO DELLO STATO, DELL'ARTICOLATO DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 1988
(miliardi di lire)

| | Entrate tributarie | | Entrate non tributarie | | Totale | |
|--|--------------------|-------|------------------------|-------|------------|-------|
| | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa |
| C A P O II | | | | | | |
| DISPOSIZIONI | | | | | | |
| IN MATERIA DI ENTRATE | | | | | | |
| Art. 2 -Aumento aliquote IVA..... | 3.277 | 3.277 | - | - | 3.277 | 3.277 |
| c. 4 -Perdita IVA su im- sta di fabbricazione..... | -295 | -295 | - | - | -295 | -295 |
| Art. 3 -Reiterazione anticipi di imposta..... | 2.850 | 2.850 | - | - | 2.850 | 2.850 |
| Art. 4 -Aumento aliquote su premi assicurazione..... | 500 | 500 | - | - | 500 | 500 |
| Art. 5 -Proroga agevolazioni per acquisto prima casa..... | -360 | -360 | - | - | -360 | -360 |
| Art. 6 -Abbandono crediti esigui.. | -50 | -50 | - | - | -50 | -50 |
| Totale Capo II..... | 5.922 | 5.922 | - | - | 5.922 | 5.922 |

Segue: ALLEGATO N. 7

| | Spese correnti | | Spese in c/capitale | | T o t a l e | |
|--|----------------|-----------|---------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Competenza | C a s s a | Competenza | C a s s a | Competenza | C a s s a |
| C A P O I | | | | | | |
| DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO | | | | | | |
| Art. 1, c. 4 -Nuove o maggiori spese correnti non procrastinabili..... | 1.500,0 | 1.500,0 | - | - | 1.500,0 | 1.500,0 |
| Totale Capo I..... | 1.500,0 | 1.500,0 | - | - | 1.500,0 | 1.500,0 |

C A P O IIIDISPOSIZIONI PER I SETTORI DEI
TRASPORTI, POSTALE E FERROVIARIO

| | | | | | | |
|--|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| Art. 8, c. 1 -Fondo nazionale trasporti..... | 179,0 | 179,0 | - | - | 179,0 | 179,0 |
| c. 3 -Ente Ferrovie dello Stato: | | | | | | |
| -Oneri di infrastrutture..... | - | - | 2.960,0 | 2.960,0 | 2.960,0 | 2.960,0 |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO N. 7

| | Spese correnti | | Spese in c/capitale | | T o t a l e | |
|---|----------------|-----------|---------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Competenza | C a s s a | Competenza | C a s s a | Competenza | C a s s a |
| -Sovvenzione di equi- librio..... | 1.097,3 | 1.097,3 | - | - | 1.097,3 | 1.097,3 |
| c. 4 -Aiuto per mancati au- menti tariffari..... | 730,0 | 730,0 | - | - | 730,0 | 730,0 |
| -Disavanzo fondo pen- sioni..... | 1.141,1 | 1.141,1 | - | - | 1.141,1 | 1.141,1 |
| c.12 -Sistemi aeroportuali di Roma e Milano..... | - | - | 200,0 | 100,0 | 200,0 | 100,0 |
| c.13 -Integrazione fondo investimenti trasporti fer- rovie concesse..... | - | - | 131,1 | 131,1 | 131,1 | 131,1 |
| c.14 -Progetto di massima attraversamento stabile stretto di Messina..... | - | - | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Totale Capo III..... | 3.147,4 | 3.147,4 | 3.321,1 | 3.221,1 | 6.468,5 | 6.368,5 |

C A P O IV

INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO

Art. 9 c. 1 - Ricapitalizzazione

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO N. 7

| | Spese correnti | | Spese in c/capitale | | T o t a l e | |
|--|----------------|-----------|---------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Competenza | C a s s a | Competenza | C a s s a | Competenza | C a s s a |
| GEPI..... | - | - | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| c. 2 -Fondo speciale ricerca applicata..... | - | - | 250,0 | 100,0 | 250,0 | 100,0 |
| c. 4 -Armonizzazione del sistema infrastrutturale relativo alla ricerca scientifica..... | - | - | 50,0 | 25,0 | 50,0 | 25,0 |
| c. 5 -Fondo interventi in favore dello spettacolo... | 30,4 | 30,4 | 12,6 | 12,6 | 43,0 | 43,0 |
| c. 8 -Interventi in favore di cooperative agricole e loro consorzi..... | - | - | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| c. 9 -Copertura quota nazionale per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva..... | 9,0 | 9,0 | - | - | 9,0 | 9,0 |
| c.10 -Copertura quota nazionale per la istituzione dello schedario viticolo.. | - | - | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| c.11 -Contributi in conto | | | | | | |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO N. 7

| | Spese correnti | | Spese in c/capitale | | T o t a l e | |
|---|----------------|-----------|---------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Competenza | C a s s a | Competenza | C a s s a | Competenza | C a s s a |
| interessi a cooperative a- gricole e loro consorzi per realizzazione impianti macellazione e lavorazione carni..... | - | - | 30,0 | 15,0 | 30,0 | 15,0 |
| c.12 -Fornitura all' ENEL carbone del Sulcis..... | - | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| c.13 -Fondo credito alla cooperazione..... | - | - | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| c.14 -Fondo dotazione SACE | - | - | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| c.16 -Fondo Mediocredito Centrale..... | - | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| c.18 -Rifinanziamento del- la legge n. 517 del 1975 per il commercio..... | - | - | 100,0 | 50,0 | 100,0 | 50,0 |
| c.19 -Interventi a favore dell'artigianato..... | - | - | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| c.20 -Ristrutturazione e razionalizzazione dell'in- dustria navalmeccanica.... | - | - | 300,0 | 200,0 | 300,0 | 200,0 |
| c.21 -Razionalizzazione e | - | - | | | | |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO N. 7

| | Spese correnti | | Spese in c/capitale | | T o t a l e | |
|--|----------------|-----------|---------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Competenza | C a s s a | Competenza | C a s s a | Competenza | C a s s a |
| sviluppo della pesca marittima..... | - | - | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Totale Capo IV..... | 39,4 | 39,4 | 1.533,1 | 1.193,1 | 1.572,5 | 1.232,5 |
| C A P O V | | | | | | |
| INTERVENTI IN FAVORE DEL TERRITORIO, PER CALAMITA' NATURALI E IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE | | | | | | |
| Art.10, c. 1 -Fondo terremoto Basilicata e Campania..... | - | - | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| c. 3 -Acquisto alloggi Napoli..... | - | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| c. 4 -Interventi in favore zone terremotate del Belice..... | - | - | 100,0 | 50,0 | 100,0 | 50,0 |
| c. 8-Rifinanziamento legge Venezia..... | - | - | 100,0 | 60,0 | 100,0 | 60,0 |
| c. 9 -Approvvigionamento idropotabile costa adriatica Emilia-Romagna..... | - | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO N. 7

| | Spese correnti | | Spese in c/capitale | | Totale | |
|---|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------|-----------|
| | Competenza | C a s s a | Competenza | C a s s a | Competenza | C a s s a |
| c.11-Sede dell'Istituto Universitario Europeo..... | - | - | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| c.13 -Programma alloggi di servizio personale militare..... | - | - | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 |
| c.14 -Completamento opere in corso finanziate con leggi speciali..... | - | - | 30,0 | 20,0 | 30,0 | 20,0 |
| c.15 -Integrazione autorizzazione FIO 1988..... | - | - | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| c.17 -Integrazioni finanziamenti BEI su progetti FIO..... | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| c.18 -Eutrofizzazione delle acque..... | - | - | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| Totale Capo V..... | - | - | 1.245,0 | 1.140,0 | 1.245,0 | 1.140,0 |

Segue: ALLEGATO N. 7

| | Spese correnti | | Spese in c/capitale | | T o t a l e | |
|--|----------------|-----------|---------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Competenza | C a s s a | Competenza | C a s s a | Competenza | C a s s a |

C A P O VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ACCERTAMENTI PER LA CONCESSIONE
DEI TRATTAMENTI DI INVALIDITA'
ALLE CATEGORIE PROTETTE

Art.11, c. 5 -Organici commissioni
mediche.....

| | | | | | |
|-----|-----|---|---|-----|-----|
| 1,4 | 1,4 | - | - | 1,4 | 1,4 |
|-----|-----|---|---|-----|-----|

C A P O VIII

NORME IN MATERIA DI OCCUPAZIONE
E DI PREVIDENZA

Art.16, c. 2 -Separazione previden-
za-assistenza.....

| | | | | | |
|----------|----------|---|---|----------|----------|
| 11.108,0 | 11.108,0 | - | - | 11.108,0 | 11.108,0 |
|----------|----------|---|---|----------|----------|

c. 3 -Soppressione concor-
so Stato gestioni pensioni
stiche artigiani e commer-
cianti.....

| | | | | | |
|--------|--------|---|---|--------|--------|
| -105,0 | -105,0 | - | - | -105,0 | -105,0 |
|--------|--------|---|---|--------|--------|

Totale Capo VIII.....

| | | | | | |
|----------|----------|---|---|----------|----------|
| 11.003,0 | 11.003,0 | - | - | 11.003,0 | 11.003,0 |
|----------|----------|---|---|----------|----------|

Segue: ALLEGATO N. 7

| | Spese correnti | | Spese in c/capitale | | T o t a l e | |
|--|----------------|-----------|---------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Competenza | C a s s a | Competenza | C a s s a | Competenza | C a s s a |

C A P O I X

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art.19, c. 1 -Suppressione autoriz
zazioni di spesa.....

| | | | | | |
|----------|----------|---------|---------|----------|----------|
| -0,1 | -0,1 | - | - | -0,1 | -0,1 |
| ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| 15.691,1 | 15.691,1 | 6.099,2 | 5.554,2 | 21.790,3 | 21.245,3 |
| ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |

In complesso.....

ALLEGATO N. 8

QUADRO DI SINTESI DELLE PREVISIONI PER L'ANNO 1988
A RAFFRONTO CON QUELLE ASSESTATE 1987

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N. 8
 BILANCIO DELLO STATO: Quadro di sintesi delle previsioni 1988 a raffronto con quelle assestate 1987 emendate (miliardi di lire)

| | Previsioni assestate 1987 emendate | | Effetti disegno legge finanziaria 1988 | | | | Bilancio 1988 e disegno legge finanziaria | Regolazioni debitorie e partite compensative entrate / spesa (a) | Variazioni sul 1987 | Variazioni perenni 1988 su omogenei 1987 | | |
|--|------------------------------------|----------------|--|----------------|--------------|--------------|---|--|---------------------|--|-------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7=3+4+5+6 | 8=2+7 |
| COMPETENZA | | | | | | | | | | | | |
| ENTRATE | | | | | | | | | | | | |
| Tributarie..... | 203.751 | 238.142 | 5.922 | - | - | - | 5.922 | 244.064 | 16.497 | 227.567 | 11,7 | 11,7 |
| Extracontributarie..... | 42.745 | 59.065 | - | - | - | - | - | 59.065 | 13.784 | 45.281 | 5,9 | 5,9 |
| Alienazione e ammortamento beni patrimoniali e rimborso crediti..... | 41 | 471 | - | - | - | - | - | 471 | 425 | 46 | 12,2 | 12,2 |
| ENTRATE FINALI..... | 246.537b | 297.678 | 5.922 | - | - | - | 5.922 | 303.600 | 30.706 | 272.894 | 10,7 | 10,7 |
| SPESE | | | | | | | | | | | | |
| Correnti..... | 314.050 | 368.360 | 15.691 | - | 555 | 4.182 | 20.428 | 388.788 | 50.706 | 338.082 | 7,7 | 6,0e |
| (Correnti al netto degli interessi)..... | (244.429) | (288.360) | (15.691) | (-) | (555) | (4.182) | (20.428) | (308.788) | (48.306) | (260.482) | (6,6) | (4,5e) |
| In conto capitale.... | 79.639 | 88.814 | 6.099 | -10.450 | 612 | 1.003 | -2.736 | 86.078 | - | 86.078 | 8,1 | 8,1 |
| SPESE FINALI..... | 393.689c | 457.174 | 21.790d | -10.450 | 1.167 | 5.185 | 17.692 | 474.866 | 50.706 | 424.160 | 7,7 | 6,4e |
| Rimborso prestiti.... | 22.426 | 52.283 | - | - | - | - | - | 52.283 | - | 52.283 | 133,1 | 133,1 |
| SPESE COMPLESSIVE.... | 416.115 | 509.457 | 21.790 | -10.450 | 1.167 | 5.185 | 17.692 | 527.149 | 50.706 | 476.443 | 14,5 | 13,2e |
| Risparmio pubblico... | 67.554 | 71.153 | 9.769 | - | 555 | 4.182 | 14.506 | 85.659 | 20.425 | 65.234 | -3,4 | -3,4 |
| Saldo netto da finanziare..... | 147.152 | 159.496 | 15.868 | -10.450 | 1.167 | 5.185 | 11.770 | 171.266 | 20.000 | 151.266 | 2,8 | 2,8 |
| Ricorso al mercato per operazioni iscritte in bilancio. | 169.578 | 211.779 | 15.868 | -10.450 | 1.167 | 5.185 | 11.770 | 223.549 | 20.000 | 203.549 | 20,0 | 20,0 |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n.8 -Note-

(a)

| Anno 1987 | Anno 1988 |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|

Le operazioni per regolazioni di debiti pregressi concernono:

| | | |
|---|---------------|---------------|
| -Ripiano dei disavanzi, al 31 dicembre 1986, delle gestioni INPS relative al FPLD ed ai coltivaratori diretti, mezzadri e coloni..... | 20.000 | 20.000 |
| -Risanamento finanziario dei porti di Genova, Trieste e Venezia..... | 336 | - |
| -Regolazione finanziaria delle cessate gestioni agricoltura-alimentari..... | 2.007 | - |
| | <u>22.343</u> | <u>20.000</u> |
| | ===== | ===== |

Le partite compensative entrata-spesa riguardano:a) Entrate tributarie:

| | | |
|---|---------------|---------------|
| -le restituzioni ed i rimborsi di imposte..... | 3.524 | 3.482 |
| -gli aggi esattoriali e le commissioni bancarie..... | 1.140 | 1.255 |
| -le devoluzioni di quote di entrate erariali alle regioni a statuto speciale.... | 4.728 | 6.000 |
| -le regolazioni contabili di entrate erariali riscosse da Sicilia e Sardegna..... | 5.405 | 5.760 |
| | <u>14.797</u> | <u>16.497</u> |
| | ===== | ===== |

b) Entrate non tributarie:

| | | |
|--|---------------|---------------|
| -le poste correttive e compensative delle entrate..... | 11.036 | 9.967 |
| -modificazione regime risorse proprie CEE..... | - | 1.250 |
| -gli ammortamenti..... | 373 | 425 |
| -le retrocessioni di interessi dalla Banca d'Italia..... | 2.400 | 2.400 |
| -il fondo integrativo per gli asili-nido..... | 158 | 167 |
| | <u>13.967</u> | <u>14.209</u> |
| | ===== | ===== |
| | <u>28.764</u> | <u>30.706</u> |
| | ===== | ===== |

Segue: Allegato n.8 -Note-

- (b) Compresi: miliardi 482 per l'aumento dei tabacchi (DM 16 dicembre 1986), destinato a parziale copertura degli oneri per i rinnovi contrattuali del personale, e miliardi 9.439 riferentisi agli emendamenti presentati all'assestamento, di cui miliardi 5.700 per ulteriore aggiornamento del gettito tributario comunicati dal Ministero delle finanze; miliardi 3.491 quale gettito tributario aggiuntivo recato dal D.L. 391/1987, e, infine, miliardi 248 per le recenti fiscalizzazioni della diminuzione del prezzo del petrolio (DL nn. 365 e 383 del 1987).
- (c) Compresi, oltrechè l'importo di miliardi 482 di cui alla precedente nota, gli emendamenti all'assestamento (+ miliardi 389 netti), di cui miliardi 350 per l'attuazione dei referendum.
- (d) Per il dettaglio veggasi il precedente allegato n.7.
- (e) La percentuale, per motivi di omogeneità, è calcolata tenuto conto: - che per il Fondo sanitario nazionale la previsione per il 1988 (miliardi 53.500) va rapportata a quella del 1987 (miliardi 51.700) quale risulta dalle integrazioni necessarie (miliardi 4.422) per la copertura del fabbisogno di tale anno; - che per l'accollo al bilancio dello Stato delle funzioni assistenziali già gravanti sull'INPS si registra per il 1988 un aumento di 544 miliardi.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO DELLO STATO: Quadro di sintesi delle previsioni 1988 a raffronto con quelle assestate 1987 emendate (miliardi di lire)

| | Effetti disegno legge finanziaria 1988 | | | | | | Regola- zioni debito- rie e partite compen- sative entrata /spesa (a) | Bilancio 1988 disegno legge fi- nanzia- ria | Bilancio 1988 netto | Varia- zioni per- centu- ali sul 1987 | Varia- zioni % sul 1987 | | | |
|--|--|-----------|--|---------|---|---------|--|--|---------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|--|
| | Previsio- ni asse- state 87 emendate al netto di reg. di debit. e partite compen- sative en- trata/ spesa (a) | | Rimodu- lazio- ni leg- gi plu- rienna- li (Ta- bella A) | | Fondi speciali (Tabelle B e C) | | | | | | | Tabelle D | | Bilancio 1988 disegno legge fi- nanzia- ria |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | 7=3+4+5+ +6 | 8=2+7 | |
| C A S S A | | | | | | | | | | | | | | |
| ENTRATE | | | | | | | | | | | | | | |
| Tributarie..... | 197.969 | 233.122 | 5.922 | - | - | - | - | 5.922 | 239.044 | 16.197 | 222.847 | 12,6 | 12,6 | |
| Extratributarie..... | 47.121 | 59.064 | - | - | - | - | - | - | 59.064 | 13.784 | 45.280 | -3,9 | -3,9 | |
| Alienazione e ammortamento beni patrimoniali e rimborso crediti..... | 40 | 471 | - | - | - | - | - | - | 471 | 425 | 46 | 15,0 | 15,0 | |
| ENTRATE FINALI..... | 245.130b | 292.657 | 5.922 | - | - | - | - | 5.922 | 298.579 | 30.406 | 268.173 | 9,4 | 9,4 | |
| SPESE | | | | | | | | | | | | | | |
| Correnti..... | 326.250 | 370.533 | 15.691 | - | 555 | 4.182 | 20.428 | 390.961 | 50.406 | 340.555 | 4,4 | 3,2e | | |
| (Correnti al netto degli interessi)..... | (255.748) | (291.033) | (15.691) | (-) | (555) | (4.182) | (20.428) | (311.461) | (48.006) | (263.455) | (3,0) | (1,5e) | | |
| In conto capitale.... | 93.088 | 95.799 | 5.554 | -10.450 | 450 | 1.003 | -3.443 | 92.356 | 50.406 | 432.911 | 3,2 | 2,3e | | |
| SPESE FINALI..... | 419.338c | 466.332 | 21.245d | -10.450 | 1.005 | 5.185 | 16.985 | 483.317 | 50.406 | 432.911 | 3,2 | 2,3e | | |
| Rimborso prestiti.... | 22.469 | 52.308 | - | - | - | - | - | 52.308 | - | 52.308 | 132,8 | 132,8 | | |
| SPESE COMPLESSIVE.... | 441.807 | 518.640 | 21.245 | -10.450 | 1.005 | 5.185 | 16.985 | 535.625 | 50.406 | 485.219 | 9,8 | 8,9e | | |
| Risparmio pubblico... | 81.160 | 78.347 | 9.769 | - | 555 | 4.182 | 14.506 | 92.853 | 20.425 | 72.428 | -10,8 | -10,8 | | |
| Saldo netto da finanziare..... | 174.208 | 173.675 | 15.323 | -10.450 | 1.005 | 5.185 | 11.063 | 184.738 | 20.000 | 164.738 | -5,4 | -5,4 | | |
| Ricorso al mercato per operazioni iscritte in bilancio. | 196.677 | 225.983 | 15.323 | -10.450 | 1.005 | 5.185 | 11.063 | 237.046 | 20.000 | 217.046 | 10,4 | 10,4 | | |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n.8 -Note-

(a)

| Anno 1987 | Anno 1988 |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|

Le operazioni per regolazioni di debiti pregressi concernono:

| | | |
|---|---------------|---------------|
| -Ripiano dei disavanzi, al 31 dicembre 1986, delle gestioni INPS relative al FPLD ed ai coltivaratori diretti, mezzadri e coloni..... | 20.000 | 20.000 |
| -Risanamento finanziario dei porti di Genova, Trieste e Venezia..... | 336 | - |
| -Regolazione finanziaria delle cessate gestioni agricolo-alimentari..... | 2.007 | - |
| -Ripiano disavanzo patrimoniale CIG al 31 dicembre 1985..... | 19.000 | - |
| -Trattamenti invalidi civili erogati dalle Poste e non contabilizzati in bilancio..... | 815 | - |
| -Interessi arretrati dovuti alla Cassa depositi e prestiti..... | 276 | - |
| | <u>42.434</u> | <u>20.000</u> |
| | ===== | ===== |

Le partite compensative entrata-spesa riguardano:

a) Entrate tributarie:

| | | |
|---|---------------|---------------|
| -le restituzioni ed i rimborsi di imposte..... | 4.709 | 3.482 |
| -gli aggi esattoriali e le commissioni bancarie..... | 1.196 | 1.255 |
| -le devoluzioni di quote di entrate erariali alle regioni a statuto speciale.... | 4.633 | 6.000 |
| -le regolazioni contabili di entrate erariali riscosse da Sicilia e Sardegna..... | 7.247 | 5.460 |
| | <u>17.785</u> | <u>16.197</u> |
| | ===== | ===== |

b) Entrate non tributarie:

| | | |
|--|---------------|---------------|
| -le poste correttive e compensative delle entrate..... | 11.162 | 9.967 |
| -modificazione regime risorse proprie CEE..... | - | 1.250 |
| -gli ammortamenti..... | 637 | 425 |
| -le retrocessioni di interessi dalla Banca d'Italia..... | 2.400 | 2.400 |
| -il fondo integrativo per gli asili-nido..... | 260 | 167 |
| | <u>14.459</u> | <u>14.209</u> |
| | ===== | ===== |
| | <u>32.244</u> | <u>30.406</u> |
| | ===== | ===== |

Segue: Allegato n.8 -Note-

- (b) Compresi: miliardi 482 per l'aumento dei tabacchi (DM 16 dicembre 1986), destinato a parziale copertura degli oneri per i rinnovi contrattuali del personale, e miliardi 9.439 riferentisi agli emendamenti presentati all'assestamento, di cui miliardi 5.700 per ulteriore aggiornamento del gettito tributario comunicati dal Ministero delle finanze; miliardi 3.491 quale gettito tributario aggiuntivo recato dal D.L. 391/1987, e, infine, miliardi 248 per la recente fiscalizzazione della diminuzione del prezzo del petrolio (DL nn.365 e 383 del 1987).
- (c) Compresi, oltrechè l'importo di miliardi 482 di cui alla precedente nota, gli emendamenti all'assestamento (+ miliardi 389 netti), di cui miliardi 350 per l'attuazione dei referendum.
- (d) Per il dettaglio veggasi il precedente allegato n.7.
- (e) La percentuale, per motivi di omogeneità, è calcolata tenuto conto: -che per il Fondo sanitario nazionale la previsione per il 1988 (miliardi 53.500) va rapportata a quella del 1987 (miliardi 51.700) quale risulta dalle integrazioni necessarie (miliardi 3.358) per la copertura del fabbisogno di tale anno; - che per l'accollo al bilancio dello Stato delle funzioni assistenziali già gravanti sull'INPS si registra per il 1988 un aumento di 544 miliardi.

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

1. Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1988 resta determinato in termini di competenza in lire 171.266 miliardi, comprese lire 20.000 miliardi concernenti regolazione di debiti pregressi e lire 11.108 miliardi relativi a trasferimenti di bilancio sostitutivi di anticipazioni di tesoreria all'INPS. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 - ivi compresi l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1988, nonchè le suddette regolazioni contabili - resta fissato, in termini di competenza, in lire 227.549 miliardi per l'anno finanziario 1988.

2. Non rientrano nei limiti di cui al comma 1 le somme da iscrivere in bilancio in forza dell'articolo 10, sesto e settimo comma, e dell'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonchè le emissioni effettuate per la sostituzione dei buoni ordinari del tesoro in scadenza con titoli di media e lunga durata, nei limiti del valore di emissione dei titoli in scadenza, e quelle destinate alla estinzione anticipata di debiti esteri.

3. Le facoltà di cui agli articoli 7, 9 e 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli le cui disponibilità siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge. Non è altresì consentito utilizzare eventuali economie di spesa relative a capitoli di stipendi per esigenze di altra natura.

4. Le nuove o maggiori entrate, derivanti da provvedimenti legislativi o amministrativi, nonchè le economie che si dovessero realizzare nella categoria «Interessi» del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome non possono essere utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese e vengono acquisite al bilancio al fine di migliorare il saldo netto da finanziare, quale risulta individuato in termini di competenza al comma 1. Per l'anno 1988 le maggiori entrate realizzate anche in forza degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, e di provvedimenti legislativi o amministrativi a questo successivi possono essere utilizzate per la integrale copertura finanziaria di provvedimenti comportanti minori entrate. L'importo differenziale tra le nuove o maggiori entrate e quelle utilizzate a copertura di provvedimenti comportanti riduzione di entrate può essere destinato, per una quota non superiore al 25 per cento, al finanziamento di nuovi provvedimenti legislativi o amministrativi comportanti nuove o maggiori spese correnti, semprechè non ne risulti alterato l'equilibrio del bilancio. Il Governo della Repubblica è autorizzato a presentare al Parlamento uno o più provvedimenti legislativi di variazioni al bilancio dello Stato per l'anno 1988, intesi ad integrare la Tabella *B* allegata alla presente legge, per ricomprendervi nuove o maggiori spese, ritenute improcrastinabili, per un complessivo importo - a valere sulla predetta quota del 25 per cento - non superiore a lire 1.500 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990. Detto importo potrà essere superato a condizione che non ne risultino peggiorati i risultati differenziali di cui al precedente comma 1.

5. Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, nelle misure indicate nella Tabella *A* allegata alla presente legge.

6. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1988, restano determinati in lire 26.085,4 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella *B* allegata alla presente legge, e

in lire 10.291,1 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella C allegata alla presente legge.

7. L'importo previsto dal comma 6 per la Tabella C risulta dal saldo tra accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzione di entrate e accantonamenti per riduzione di spese o per incremento di entrate. Gli accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzione di entrate contrassegnati nella detta tabella da lettere alfabetiche non possono essere utilizzati, ai fini della copertura finanziaria di provvedimenti legislativi, fino a che non siano stati promulgati quelli, anch'essi individuati nella stessa Tabella C, comportanti riduzione della spesa o incremento delle entrate contrassegnati dalle medesime lettere alfabetiche, e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori entrate da questi effettivamente risultanti per ciascuno degli esercizi considerati. Con decreti del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati, rispettivamente, in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e correlativamente assegnati in aumento alla dotazione del fondo di cui alla ripetuta Tabella C, ferme restando le destinazioni contrassegnate dalle predette lettere alfabetiche.

8. Ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1988 e triennale 1988-1990 sono indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

9. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al precedente comma 8 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 2.

1. Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura del 9 e del 18 per

cento sono elevate, rispettivamente, al 10 e al 19 per cento.

2. Le percentuali di cui al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono stabilite nella misura del 9,10 e del 15,97 per cento per le operazioni soggette, rispettivamente, alle aliquote del 10 e del 19 per cento; la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo l'ammontare dei corrispettivi comprensivi dell'imposta, rispettivamente, per 110 e per 119, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, alla unità più prossima.

3. Le aliquote di base dell'imposta di consumo previste dall'articolo 5, della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono stabilite per ciascuno dei diversi gruppi di tabacchi lavorati di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dello stesso articolo, rispettivamente, nella misura del 56 per cento, del 23 per cento, del 47 per cento, del 55 per cento e, per ciascuno dei gruppi di cui alle lettere *e*) ed *f*), nella misura del 26 per cento.

4. Con decorrenza dalla data dalla quale hanno effetto le disposizioni stabilite nel precedente comma 1, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante nonchè sugli oli da gas da usare come combustibili, di cui alla lettera F), punto 1), della Tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, sono ridotte in misura pari al maggior carico fiscale corrispondente all'aumento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previsto nel precedente comma 1. Analoga riduzione viene apportata all'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della predetta Tabella B, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sugli oli combustibili diversi da quelli

speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d) della predetta Tabella B, sono ridotte in misura corrispondente alla variazione stabilita per gli oli da gas, contenuti nei predetti oli combustibili.

5. Le variazioni di aliquote stabilite sulla base delle disposizioni di cui al comma 4 sono rese note con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

1. La misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi prevista dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, da effettuarsi da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche per l'anno 1988 ovvero per il periodo di imposta iniziato successivamente al 24 settembre 1987 per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, è elevata dal 92 al 98 per cento.

2. Nell'anno 1988 il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, deve essere effettuato, alle scadenze stabilite, in due parti corrispondenti ciascuna al 50 per cento delle ritenute complessivamente versate per il periodo di imposta precedente.

Art. 4.

1. Le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni private e sui contratti di rendita vitalizia stabilite dalla tariffa allegato A, annessa alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, modificate dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, nonché dalla legge 5 dicembre 1986, n. 856, sono aumentate del 25 per cento.

Art. 5.

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, sono prorogate fino al 31 dicembre 1988.

Art. 6.

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge i crediti di importo non superiore a lire 20.000 per imposte o tasse, la cui riscossione è demandata agli uffici dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione nè a quella degli interessi, pene pecuniarie e soprattasse connesse ai suddetti crediti. Non si fa parimenti luogo al rimborso di imposte o tasse, la cui riscossione è demandata agli uffici sopra indicati, di importo non superiore a lire 20.000.

Art. 7.

1. Le disposizioni recate dagli articoli 2, 4, 5 e 6 hanno effetto dal 1° gennaio 1988.

CAPO III

DISPOSIZIONI PER I SETTORI
DEI TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI

Art. 8.

1. Per l'anno 1988, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private è stabilito in lire 4.643 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.

2. L'importo di lire 4.643 miliardi di cui al comma 1, è finanziato per lire 531.771.982.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

3. Per l'anno 1988, l'apporto statale in favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è così determinato:

a) quanto alla lettera *b*), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1987, lire 2.960 miliardi;

b) quanto alla lettera *c*), onere per capitale ed interessi, valutato in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, derivante dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente è autorizzato a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1988 fino all'ammontare di lire 5.000 miliardi, di cui lire 2.000 miliardi per il finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti e lire 3.000 miliardi quale quota per l'anno medesimo per l'attuazione del programma poliennale di investimenti predisposto in attuazione dell'articolo 3, punto 3), della stessa legge 17 maggio 1985, n. 210. Ai mutui di cui al presente comma si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, e all'articolo 5 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, e successive loro modificazioni;

c) quanto alla lettera *d*), sovvenzioni straordinarie ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione dell'Ente, lire 1.097,3 miliardi.

4. Per l'anno 1988, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente Ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari di anni precedenti ed in lire 1.141,1 miliardi quelle a copertura del disavanzo del fondo pensioni ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210.

5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare ulteriori anticipazioni, ai sensi dell'articolo 8, tredicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, a favore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sino all'importo complessivo di lire 5.000 miliardi nel quinquennio 1988-1992, da destinare al finanziamento degli interventi aggiuntivi da

realizzare, anche mediante concessione a società per azioni il cui capitale sociale sia prevalentemente di proprietà diretta o indiretta dell' IRI, per l'incentivazione dei programmi di sviluppo del settore delle telecomunicazioni, previa approvazione del piano nazionale delle telecomunicazioni, aggiornato secondo le indicazioni della delibera CIPE del 28 maggio 1987. Nelle convenzioni con le società concessionarie dei servizi delle telecomunicazioni sono stabilite le modalità di gestione degli impianti realizzati dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici in conformità ai principi di cui alla legge 11 dicembre 1952, n. 2529. Il predetto importo, comprensivo delle quote di finanziamento per complessive lire 700 miliardi di cui alla citata legge 22 dicembre 1984, n. 887, non attribuite negli anni 1985, 1986 e 1987, non può superare il limite di lire 1.000 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990. Negli anni successivi il predetto limite è stabilito dalla legge finanziaria.

6. L'ammortamento delle singole anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, di cui al comma 5, è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è effettuato in non più di 35 anni al tasso del 3,70 per cento annuo. Al relativo onere, valutato in lire 52 miliardi nell'anno 1989 e in lire 104 miliardi nell'anno 1990, si provvede mediante apposito stanziamento da iscriverne nello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno 1989.

7. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, concernente potenziamento dei servizi postali, l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi previsto dall'articolo 1 della predetta legge, già elevato dalle leggi 27 dicembre 1983, n. 730, 28 febbraio 1986, n. 41, e 22 dicembre 1986, n. 910, a lire 5.189 miliardi, viene ulteriormente elevato a lire 5.246 miliardi.

8. Gli importi già stabiliti per i settori di intervento dall'articolo 2 della citata legge 10 febbraio 1982, n. 39, restano tutti confermati, salvo le seguenti rideterminazioni:

a) da lire 68 miliardi a lire 75 miliardi per il potenziamento e lo sviluppo dell'attività scientifica;

b) da lire 100 miliardi a lire 150 miliardi per il risanamento delle sedi e degli impianti di uffici e stabilimenti postali non idonei sotto

il profilo dell'igiene e della sicurezza del lavoro.

9. Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 57 miliardi, di cui al comma 7, si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 39.

10. L'Amministrazione postelegrafonica è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di lire 57 miliardi.

11. I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel bilancio dell'Amministrazione postelegrafonica che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 8, restano determinati come segue:

- a) lire 771 miliardi per l'anno 1988;
- b) lire 531 miliardi per l'anno 1989;
- c) lire 57 miliardi per l'anno 1990.

12. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 449, è incrementata di lire 1.200 miliardi, in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1988, di lire 400 miliardi per l'anno 1989 e di lire 600 miliardi per l'anno 1990. Detto importo è destinato all'aeroporto di Roma-Fiumicino per lire 720 miliardi e all'aeroporto di Milano-Malpensa per lire 480 miliardi. Il parere favorevole espresso dalle regioni e dagli enti locali interessati in base all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sui piani regolatori generali dell'aeroporto di Roma-Fiumicino e di Milano-Malpensa, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani regolatori.

13. Il limite dei mutui che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa sono autorizzate a contrarre ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è elevato a lire 9.000 miliardi. A tal fine gli stanziamenti che in ciascuno degli anni dal 1988 al 1991 sono iscritti allo specifico capitolo n. 7304 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per la concessione dei contributi per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato di cui al medesimo

comma 3, sono rideterminati in lire 280 miliardi nell'anno 1988, in lire 700 miliardi nell'anno 1989, in lire 1.150 miliardi nell'anno 1990 ed in lire 1.300 miliardi nell'anno 1991. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

14. Per la redazione del progetto di massima dell'attraversamento stabile dello stretto di Messina, nonchè per i relativi studi e le necessarie verifiche, è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per la erogazione in favore della Società dello stretto di Messina.

15. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente Ferrovie dello Stato adotta, ai sensi dell'articolo 3, punto 3), della legge 17 maggio 1985, n. 210, un programma quinquennale volto a conseguire il graduale azzeramento della sovvenzione straordinaria dello Stato di cui all'articolo 17, quarto comma, lettera *d*), della richiamata legge n. 210 del 1985, nonchè la progressiva riduzione dei trasferimenti di cui alla lettera *b*) del medesimo articolo 17. Ferma restando la previsione di cui all'articolo 8 della legge n. 210 del 1985, a decorrere dal 1989 la predetta sovvenzione straordinaria è comunque ridotta annualmente in misura pari a un quinto della somma a tale titolo stanziata nel bilancio dello Stato per l'anno 1988.

16. L'Ente Ferrovie dello Stato, tramite il Ministero dei trasporti, è tenuto a presentare annualmente al CIPE, entro il 30 giugno, una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative di cui all'articolo 17, quarto comma, lettere *b*) e *c*) della legge 17 maggio 1985, n. 210. L'ulteriore assegnazione di contributi statali a tale titolo è subordinata all'effettivo utilizzo delle disponibilità già autorizzate.

17. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è tenuta a predisporre e dare immediato avvio ad un piano di riorganizzazione produttiva e razionalizzazione degli organici di personale, al fine di conseguire, attraverso un recupero di produttività, risultati di gestione che consentano la progressiva riduzione dei trasferimenti statali a pareggio di bilancio.

18. In ogni caso, a decorrere dal 1989 detti trasferimenti sono ridotti del 15 per cento annuo rispetto alla somma a tale titolo iscritta nel bilancio dello Stato per l'anno 1988, al netto degli oneri impropri che l'Amministrazione postale sostiene per servizi resi a tariffa ridotta o agevolata.

19. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, gli enti locali o i loro consorzi sono tenuti a dare attuazione al piano predisposto per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine perentorio del 31 dicembre 1988, a tal fine provvedendo ai necessari aggiornamenti del piano anche attraverso la riorganizzazione produttiva e la razionalizzazione degli organici di personale.

20. Le eventuali perdite o disavanzi dei servizi di trasporto non coperti dai contributi regionali restano comunque a carico delle singole imprese ed esercizi di trasporto, nonché a carico dei bilanci degli enti locali o dei loro consorzi, senza possibilità di rimborso da parte dello Stato.

CAPO IV

INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO

Art. 9.

1. È autorizzata la spesa di lire 210 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 per consentire all'IMI, all'EFIM, all'ENI e all'IRI di concorrere, con le modalità e nelle proporzioni di cui all'articolo 14, decimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, all'ulteriore aumento, di pari importo, del capitale sociale della GEPI s.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

2. Per consentire l'attuazione degli interventi di cui al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 1988, di lire 500 miliardi per l'anno 1989 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1990, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Una quota fino al 10 per cento delle disponibilità complessive del fondo di cui al precedente comma è utilizzata per finanziare l'attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca di età non superiore a 29 anni, in relazione ai tipi di intervento a valere sul fondo, anche attraverso le società di ricerca costituite con i mezzi del fondo medesimo. Sulle suindicate attività il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica riferisce annualmente al CIPI nelle forme previste dall'articolo 11, comma 3, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

4. Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica adotta le occorrenti iniziative per armonizzare il sistema infrastrutturale relativo al settore della ricerca scientifica, favorendo rapporti di collaborazione e la costituzione di consorzi tra le università e le altre istituzioni di ricerca pubbliche e private, da regolare mediante apposite convenzioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 1988 destinati alla concessione da parte del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di contributi in conto capitale a titolo di concorso nelle spese, secondo modalità e procedure stabilite con decreto del Ministro medesimo, di concerto con quello del tesoro.

5. Il fondo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, recante nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, è stabilito, ai sensi dell'articolo 15 della stessa legge n. 163 del 1985, in lire 897 miliardi per il 1988, in lire 943 miliardi per il 1989 e in lire 991 miliardi per il 1990. Per gli anni successivi l'entità del fondo è determinata con le modalità previste dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

6. Il limite di impegno di lire 45 miliardi per l'anno 1989 di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, recante misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle

attività di interesse turistico, è elevato a lire 90 miliardi.

7. Il limite del controvalore dei prestiti che il Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e gli altri istituti di credito abilitati possono contrarre all'estero negli anni 1988 e 1989 ai sensi del terzo comma dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è complessivamente elevato di lire 1.500 miliardi.

8. Per consentire, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la prosecuzione degli interventi di riconversione delle cooperative agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodotti agricoli che per effetto di provvedimenti comunitari restrittivi abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attività di trasformazione, è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1988.

9. Per la copertura della quota stabilita dall'articolo 1, comma 5, del Regolamento CEE n. 2262/84 del Consiglio in data 17 luglio 1984, non a carico del bilancio generale delle Comunità europee, relativa alle spese da sostenere per i controlli previsti dall'articolo 1, comma 2, del citato Regolamento CEE n. 2262/84, è autorizzata, a decorrere dall'anno 1988, la spesa annua di lire 9 miliardi.

10. Per la realizzazione dello schedario viticolo comunitario previsto dal Regolamento CEE n. 2392/86 del Consiglio del 24 luglio 1986, alla cui istituzione la Comunità partecipa con un finanziamento del 50 per cento dei costi effettivi, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento medesimo, è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1988, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

11. Per consentire lo sviluppo del settore zootecnico, ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752, le cooperative agricole e loro consorzi possono contrarre mutui nel limite complessivo massimo di lire 700 miliardi, in ragione di lire 400 miliardi nel 1988 e di lire 300 miliardi nel 1989, per la costruzione, ricostruzione e ampliamento di strutture e impianti di macellazione e lavorazione delle carni. In relazione a tali mutui, è concesso un contributo negli interessi nella misura massima di 10 punti percentuali, secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro

dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro. Si applica alla gestione dei macelli e degli impianti di lavorazione della carne bovina, suina ed ovina la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, aggiunta dall'articolo 13 della legge 4 giugno 1984, n. 194. Per le finalità del presente comma sono autorizzati i limiti di impegno decennali di lire 30 miliardi per l'anno 1988 e di lire 20 miliardi per l'anno 1989.

12. In relazione ai maggiori costi per la fornitura all'Enel del carbone del bacino carbonifero del Sulcis, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 giugno 1985, n. 351, è concessa all'ENI una integrazione finanziaria di lire 2.500 milioni in ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sulla base di richieste annuali di rimborso che documentino le quantità di carbone effettivamente cedute nonché i criteri di determinazione dei relativi prezzi di fornitura.

13. Il fondo istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è incrementato nell'anno 1988 di lire 90 miliardi.

14. Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è incrementato della somma di lire 300 miliardi, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988. Continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

15. Dopo il terzo comma dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è inserito il comma seguente:

«L'ammontare dei rientri, di cui al comma precedente, va rapportato esclusivamente al corrispondente importo degli indennizzi cui si è fatto fronte con le disponibilità finanziarie del fondo di cui al secondo comma. Gli interessi, a qualsiasi titolo maturati, le eventuali differenze di cambio nonché oneri e spese relativi ai rientri suddetti restano, rispettivamente, acquisiti ed a carico della SACE».

16. Il fondo di dotazione del Mediocredito centrale, di cui all'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è aumentato di lire 500 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi nell'anno 1988, di lire 200 miliardi nell'anno 1989 e di lire 250 miliardi nell'anno 1990.

17. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare all'Enel, anche mediante utilizzo dei fondi provenienti dal servizio dei conti correnti postali, finanziamenti fino ad un importo di lire 1.000 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990. I finanziamenti sono concessi al tasso vigente per i mutui della Cassa stessa, maggiorato dello 0,25 per cento, e sono ammortizzabili in un periodo non superiore a venti anni. In caso di variazione del tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti, il nuovo tasso si applica anche al residuo capitale dei finanziamenti in essere. I finanziamenti di cui al presente comma sono finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti di produzione non nucleare, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica nelle aree del Mezzogiorno. Con apposita convenzione, da stipularsi tra la Cassa depositi e prestiti e l'Enel, sono stabilite le modalità di utilizzazione, di restituzione e quant'altro necessario per la definizione delle operazioni di finanziamento.

18. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente la disciplina del commercio, è ulteriormente integrato di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.

19. Per l'anno 1988, il fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, ferme restando le procedure ivi previste, è integrato di lire 60 miliardi, di cui una quota pari al 75 per cento, da ripartire tra le regioni; una quota pari al 25 per cento assegnata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per progetti di rilevanza nazionale o ultraregionale con riferimento anche ad attività promozionali all'estero e per la gestione del sistema informativo e dell'osservatorio economico nazionale dell'artigianato.

20. Per consentire la definizione di interventi, avviati sulla base della Direttiva CEE n. 81/363, finalizzati alla ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmecconi-

ca nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale definita dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 12 giugno 1985, n. 295, è ulteriormente integrata della complessiva somma di lire 1.000 miliardi, in ragione di lire 300 miliardi per l'anno 1988, lire 300 miliardi per l'anno 1989 e lire 400 miliardi per l'anno 1990, in favore dell'industria cantieristica ed armatoriale. Tali somme sono annualmente ripartite tra i settori interessati con decreti del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro e sono comprensive degli importi di un ulteriore limite di impegno di lire 215 miliardi per l'anno 1988, in aggiunta a quelli di cui al terzo comma dell'articolo 1 della richiamata legge n. 295 del 1985.

21. Per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, è autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 180 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1988, di lire 60 miliardi per l'anno 1989 e di lire 90 miliardi per l'anno 1990. Tali somme sono annualmente ripartite fra i vari interventi secondo un piano triennale da approvarsi dal CIPE.

CAPO V

INTERVENTI IN FAVORE DEL TERRITORIO, PER CALAMITÀ NATURALI E IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Art. 10.

1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, il fondo previsto dall'articolo 3 della stessa legge è incrementato della somma di lire 300 miliardi per l'anno 1988, di lire 2.200 miliardi per l'anno 1989 e di lire 3.500 miliardi per l'anno 1990. Il fondo è ripartito dal CIPE entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica l'articolo 6, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

2. Per le maggiori esigenze derivanti dal completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, l'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 6, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è incrementata di lire 1.500 miliardi nell'anno 1989 e di lire 1.000 miliardi nell'anno 1990.

3. Per il definitivo completamento del programma di acquisto di alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi della città di Napoli a seguito del sisma del novembre 1980, il fondo di cui all'articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, è ulteriormente incrementato di lire 50 miliardi per l'anno 1988 e di lire 150 miliardi per l'anno 1989.

4. Per consentire il completamento degli interventi a carico dello Stato e per la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono incrementate, ai sensi dell'articolo 36 della legge 7 marzo 1981, n. 64, della complessiva somma di lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1988, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

5. Ai sensi dell'articolo 19-*bis* del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, per il completamento dell'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981.

6. Per consentire il completamento degli interventi in relazione alle esigenze conseguenti al fenomeno del bradisismo dell'area flegrea, valutato in lire 100 miliardi, nonché per il completamento degli interventi nelle zone terremotate dell'Italia centrale e meridionale di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, alla legge 3 aprile 1980, n. 115, al decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla

legge 29 maggio 1982, n. 303, valutato in lire 750 miliardi, e di quelli connessi a movimenti franosi in atto ovvero a grave dissesto idrogeologico di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, valutato in lire 150 miliardi, il limite di indebitamento di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, già elevato con l'articolo 6, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è ulteriormente elevato di lire 1.000 miliardi. L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei relativi prestiti, da contrarre a partire dal secondo semestre dell'anno 1988, è valutato in lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

7. Per il completamento degli interventi di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è ulteriormente aumentata di lire 50 miliardi per l'anno 1989 e di lire 100 miliardi per l'anno 1990.

8. Per il proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico, l'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 7, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è incrementata di lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1988, di lire 300 miliardi per l'anno 1989 e di lire 400 miliardi per l'anno 1990, da ripartire tra i vari interventi secondo le modalità indicate nello stesso articolo. Delle predette autorizzazioni di spesa, una quota pari a lire 5 miliardi per il 1988 ed a lire 15 miliardi per il 1989 è attribuita al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica per lo svolgimento di ricerche, studi complementari e verifiche relativi alla esecuzione degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico ed alla salvaguardia ambientale della laguna di Venezia. Nell'ambito della predetta complessiva autorizzazione di spesa di lire 800 miliardi, alla Procuratoria di San Marco è demandata l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

della relativa Basilica, per un importo annuo non superiore a lire 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990, previo accertamento di congruità dei lavori da realizzare da parte del Genio civile di Venezia e presentazione della relativa documentazione.

9. Ai fini del definitivo completamento delle opere di adduzione collegate all'invaso di Ridracoli, realizzato ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e seguenti del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e finalizzate all'approvvigionamento idropotabile delle zone a più alta intensità turistica della costa adriatica, è autorizzata la concessione in favore della regione Emilia-Romagna del contributo speciale di lire 40 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1988, di lire 20 miliardi per l'anno 1989 e di lire 10 miliardi per l'anno 1990.

10. Per consentire il completamento degli interventi di preminente interesse nazionale di cui alla legge 10 dicembre 1980, n. 845, concernente la protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza, e di quelli urgenti connessi alla difesa dal mare dei territori del delta del Po interessati dal fenomeno della subsidenza e alla difesa dalle acque di bonifica dei territori delle province di Ferrara e Rovigo, l'autorizzazione di spesa già disposta con l'articolo 7, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è elevata di lire 200 miliardi, di cui lire 50 miliardi in favore del territorio di Ravenna, da iscrivere in ragione di lire 60 miliardi per l'anno 1989 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

11. Per l'attuazione della legge 23 dicembre 1972, n. 920, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 22 miliardi per l'anno 1988, da destinare all'acquisto, all'adattamento ed alla ristrutturazione dei complessi immobiliari denominati «Badia Fiesolana» e «Villa Schifanoia», siti, rispettivamente, nei comuni di Fiesole e di Firenze, quale sede dell'Istituto universitario europeo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della convenzione firmata a Firenze il 19 aprile 1972. A valere sui predetti fondi dovrà provvedersi altresì all'acquisto e sistemazione dell'area di raccordo tra i suindicati complessi immobiliari, nonchè alle spese di funziona-

mento della commissione interministeriale di cui all'articolo 12 dell'indicata legge 23 dicembre 1972, n. 920, ed alla eventuale acquisizione o affitto di aree ed edifici per alloggio dei ricercatori, come previsto dalla legge 13 novembre 1978, n. 726.

12. Per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1988 fino ad un complessivo importo di lire 600 miliardi. La quota del predetto importo eventualmente non utilizzata nell'anno 1988 può esserlo negli anni successivi. L'onere per l'ammortamento dei mutui, valutato in lire 66 miliardi annui a decorrere dall'anno 1989, è assunto a carico del bilancio dello Stato.

13. Per il definitivo completamento del programma di alloggi di servizio per il personale militare, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, già incrementata con l'articolo 37, settimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e con l'articolo 13, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è ulteriormente aumentata di lire 10 miliardi per l'anno 1988 e di lire 31 miliardi per l'anno 1989.

14. Per provvedere al completamento di opere in corso, di competenza dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di varianti o suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, di cui lire 10.500 milioni per la realizzazione di opere paravalanghe sul tratto «Alpe Gallina» di Colle Isarco, nel comune di Brennero. Detta complessiva spesa è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1988 e di lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

15. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è sostituito dal seguente:

«4. Per le stesse finalità e con le procedure di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, è autorizzata per l'anno 1988 la spesa di lire 2.000 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della

programmazione economica per l'anno medesimo. Per le stesse finalità è autorizzato il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per la contrazione, nel secondo semestre dello stesso anno, di appositi mutui fino a lire 1.500 miliardi il cui rimborso per l'anno 1989, valutato in lire 120 miliardi per la quota di capitale e di interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato. Le somme di cui al presente comma possono essere impegnate a decorrere dal 1° marzo 1988».

16. Sul complessivo importo di cui al precedente comma, lire 900 miliardi e lire 350 miliardi sono, rispettivamente, destinate alle finalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 5 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ferme restando per tali interventi le procedure disciplinate dai commi 2 e 7 del predetto articolo 14; lire 150 miliardi sono destinate ad iniziative di sviluppo e ammodernamento dell'agricoltura e non meno di lire 350 miliardi sono destinate alla realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero e restauro di beni culturali.

17. In favore dei progetti approvati dal CIPE per le finalità di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, le somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi per detti progetti dalla Banca europea per gli investimenti sono annualmente iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in relazione all'effettivo andamento dello stato di attuazione degli investimenti. Tali somme sono determinate in lire 100 miliardi per l'anno 1988 e in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. A decorrere dall'anno 1989 detta somma può essere rideterminata con le modalità previste dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

18. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, è autorizzata, per l'anno finanziario 1988, l'ulteriore spesa di lire 23 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Si applicano le procedure previste al comma 5 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 667 del 1985.

19. Per le finalità di cui alla legge 18 dicembre 1986, n. 891, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare per l'anno 1988, con le proprie disponibilità e alle condizioni e modalità stabilite con il decreto del Ministro del tesoro 11 febbraio 1987, n. 25, ulteriori anticipazioni al fondo speciale di cui al comma 1 dell'articolo 3 della predetta legge n. 891, fino alla concorrenza dell'importo di lire 500 miliardi. Il comma 1 dell'articolo 1 della predetta legge n. 891 è così riformulato:

«1. Per l'acquisto, nonchè per l'acquisto ed il contestuale recupero, di un alloggio da adibire ad abitazione propria o del proprio nucleo familiare, i lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 possono fruire di mutui erogati a carico del fondo di cui al successivo articolo 3, secondo le disposizioni contenute nella presente legge».

20. È autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle regioni delle opere di costruzione, ampliamento e sistemazione degli acquedotti non di competenza statale, nonchè per le relative opere di adduzione. A tal fine, nell'anno 1988, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per complessive lire 360 miliardi, con onere di ammortamento, valutato in lire 40 miliardi annui, a decorrere dal 1989, a carico del bilancio dello Stato.

21. Per l'esecuzione di opere concernenti gli acquedotti aventi carattere interregionale di competenza del Ministero dei lavori pubblici, è autorizzata la complessiva spesa di lire 270 miliardi, ripartita in ragione di lire 10 miliardi nel 1989, lire 60 miliardi nel 1990 e lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, a valere sui predetti stanziamenti annuali il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi in conto capitale in misura non superiore al 90 per cento della spesa riconosciuta necessaria.

22. È autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 90 per cento della spesa

ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle province di opere di sistemazione, ammodernamento e costruzione di strade classificate provinciali. A tal fine le province sono autorizzate a contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui fino ad un complessivo importo di lire 450 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, con onere di ammortamento, valutato in lire 50 miliardi nell'anno 1989 e lire 100 miliardi a decorrere dal 1990, a carico del bilancio dello Stato.

23. Per gli interventi di cui ai commi 20 e 22 i relativi progetti sono presentati al Ministero dei lavori pubblici che autorizza la concessione del mutuo sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Detti criteri dovranno in particolare prevedere la revoca dell'autorizzazione predetta nel caso in cui le opere relative al progetto finanziato non risultassero avviate entro i sei mesi dalla data di concessione del mutuo.

CAPO VI

DISPOSIZIONI

IN MATERIA DI ACCERTAMENTI PER LA CONCESSIONE DEI TRATTAMENTI DI INVALIDITÀ ALLE CATEGORIE PROTETTE

Art. 11.

1. A partire dal 1° gennaio 1988 le domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennità di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, devono essere presentate al Ministero del tesoro, Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra. Le domande giacenti presso le Unità sanitarie locali e le prefetture e non ancora definite alla data del 31 dicembre 1987 sono trasmesse a cura delle amministrazioni suddette alla Direzione generale suindicata.

2. Le domande di cui al comma 1 sono

definite con provvedimenti emanati sulla base della procedura di cui agli articoli 101, 105, 106, 108, 111, 121, 122, 123 e 124 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come risultano modificati od integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656.

3. Contro i provvedimenti di definizione delle domande di pensione, di assegno o di indennità è ammesso ricorso gerarchico e, successivamente, ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti secondo la procedura di cui, rispettivamente, agli articoli 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, come risultano modificati dagli articoli 16 e 17 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

4. Il comitato di liquidazione, le commissioni mediche e la commissione medica superiore, di cui agli articoli 102, 105 e 106 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono integrati, rispettivamente, con un componente e con un sanitario in rappresentanza, ciascuno, dell'Ente nazionale per i ciechi civili, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili. L'attuale denominazione delle commissioni mediche per le pensioni di guerra è integrata con l'aggiunta delle parole «e d'invalidità civile».

5. Il numero complessivo massimo di sanitari di duecentoventi unità per le commissioni mediche e di centodieci unità per la commissione medica superiore, di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è aumentato, rispettivamente, fino a trecentocinquanta unità e fino a centosettantacinque unità. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.400 milioni annui, da iscrivere nei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

6. Alle pensioni, assegni od indennità di cui al comma 1 si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 80, 81 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come risultano modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834. Si applicano, inoltre, gli articoli 11 e 19 della legge 6 ottobre 1986,

n. 656.

7. Restano in vigore le disposizioni della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, non sostituite o modificate dalle disposizioni della presente legge.

8. Con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dell'interno e della sanità, sono emanate le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente articolo ed è stabilita la data a decorrere dalla quale le pensioni, gli assegni od indennità in corso di pagamento saranno corrisposti con le nuove modalità indicate dalla presente legge.

9. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare, di massima entro un triennio, la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità, previsti dalle leggi indicate nel comma 7 e per disporre la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con le modalità di cui all'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, richiamato nel comma 2, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

Art. 12.

1. I posti letto degli ospedali pubblici utilizzati nel triennio 1984-1986 in misura inferiore al 60 per cento sono proporzionalmente ridotti nella quantità necessaria ad assicurare un tasso di utilizzazione medio del 75 per cento. Negli ospedali generali di zona è, in ogni caso, assicurata la presenza delle discipline previste dall'articolo 21 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

2. Il Ministro della sanità, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individua entro sessanta giorni con proprio

decreto i posti letto da sopprimere nelle singole unità sanitarie locali. Esclusioni dalla soppressione di singole specialità possono essere disposte con lo stesso decreto quando non esistano ospedali con specialità identiche entro distanze e percorrenze predeterminate per tipi di area, sentito in proposito il Consiglio sanitario nazionale.

3. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi contemporaneamente al decreto di cui al comma 2, sono definiti gli *standards* di personale ospedaliero per posto letto e per classi di ospedale, sentito al riguardo il Consiglio sanitario nazionale.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano emanano, entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 2, provvedimenti di attuazione, anche in deroga alle legislazioni regionali e provinciali vigenti. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono responsabili dei disavanzi delle unità sanitarie locali conseguenti alla eventuale mancata emanazione dei provvedimenti di attuazione, secondo valutazioni compiute dal Ministero della sanità sulla base degli *standards* di cui al comma 3. Qualora l'inadempienza si protragga oltre novanta giorni dopo la scadenza del termine sopra indicato, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale o provinciale.

5. Le unità sanitarie locali provvedono, entro sessanta giorni dall'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 4, alla rideterminazione delle piante organiche del personale in applicazione degli *standards* indicati al comma 3. In caso di omissione, si applicano le misure sostitutive stabilite dall'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, come modificato dall'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

6. È fatto divieto alle unità sanitarie locali di procedere ad assunzioni di personale, a seguito della riduzione dell'orario di lavoro di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, senza aver prima proceduto alla rideterminazione delle piante organiche indicate al comma 5 e senza

aver dato applicazione all'articolo 10 della legge 20 maggio 1985, n. 207, ed agli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24 di detto decreto 20 maggio 1987, n. 270. Situazioni particolari che richiedano provvedimenti di assunzione in deroga a quanto disposto nel presente comma sono segnalate alla giunta regionale o provinciale, che può concedere deroga formale, dandone comunicazione ai Ministri della sanità e del tesoro.

7. I medici di medicina generale e gli specialisti pediatri di libera scelta, convenzionati con le unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in caso di ricovero ospedaliero ordinario dei propri assistiti, per il trattamento degli eventi morbosi che non siano proficuamente risolvibili con interventi assistenziali ambulatoriali o domiciliari, sono tenuti a formulare richiesta motivata accompagnata dall'apposita scheda sanitaria, come previsto dalle convenzioni approvate con i decreti del Presidente della Repubblica n. 289 e n. 290 dell'8 giugno 1987, nonché dalla documentazione concernente gli accertamenti diagnostici strumentali e di laboratorio effettuati.

8. In caso di ricovero d'urgenza, qualora il medico di medicina generale o lo specialista pediatra non accompagni personalmente l'infermo, dovrà far pervenire la scheda e la documentazione di cui al comma 7 entro il termine massimo di tre giorni dal ricovero. Il medico che decide l'accettazione d'urgenza accerta se il medico curante è a conoscenza del ricovero. In caso negativo, provvede alla necessaria segnalazione alla direzione sanitaria che deve, a sua volta, informare il medico curante entro le ventiquattro ore successive. Con decreto del Ministro della sanità viene regolamentata la relativa procedura.

9. Le direzioni sanitarie degli ospedali sono responsabili del rispetto delle norme di cui ai commi precedenti ed hanno l'obbligo di segnalare alle unità sanitarie locali competenti le inadempienze riscontrate. Le unità sanitarie locali debbono procedere alle contestazioni nei confronti dei medici inadempienti perchè forniscano le eventuali giustificazioni a norma delle convenzioni vigenti ai fini dell'applicazione delle conseguenti sanzioni disciplinari. Nel caso di ripetute inadempienze, non giusti-

ficcate, le unità sanitarie locali dispongono la sospensione del rapporto convenzionale per la durata di mesi sei. Dopo il periodo di sospensione ogni ulteriore non giustificata inadempienza comporta la risoluzione del rapporto convenzionale.

Art. 13.

1. Per l'esecuzione di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica, la medicina nucleare e la fisiochinesiterapia in regime di convenzionamento esterno, salvi gli interventi di riabilitazione e per malattie croniche che richiedono trattamenti periodici, non può essere superato annualmente di oltre il 5 per cento il limite delle prestazioni erogate da ciascun convenzionato nell'anno 1986 al medesimo titolo. Il termine di tre giorni, entro il quale i cittadini sono tenuti a servirsi delle strutture pubbliche prima di poter accedere ai convenzionati per le prestazioni sopraindicate, è elevato a cinque giorni. Nelle strutture ospedaliere va assicurata comunque la precedenza ai ricoverati per le prestazioni sopraindicate. Eventuali inosservanze da parte di unità sanitarie locali del termine massimo di cinque giorni per l'accesso al convenzionamento esterno possono essere segnalate dagli interessati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano nonché al Ministero della sanità. Il Ministro della sanità regola con proprio decreto la materia.

2. Tutte le strutture autorizzate a fornire le prestazioni di cui al comma 1 sono convenzionate con le modalità di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ivi comprese quelle costituite in forma societaria in deroga al divieto di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

3. Gli specialisti e le strutture convenzionate per le prestazioni di cui al comma 1 debbono tenere aggiornati, ai fini dei controlli di congruità delle prestazioni effettuate, un registro di carico dei materiali impiegati corredato dalle copie delle relative fatture di acquisto ed un registro del personale comunque impiegato corredato dalle copie della documentazione comprovante l'assolvimento dei relativi obbli-

ghi contributivi. Le inadempienze riscontrate nei controlli sull'osservanza delle disposizioni di cui sopra sono contestate agli specialisti ed alle strutture convenzionate perchè forniscano le eventuali giustificazioni ai sensi delle convenzioni vigenti. In caso di ripetute inadempienze non giustificate, l'unità sanitaria locale dispone la sospensione della convenzione per un periodo di sei mesi. Dopo il periodo di sospensione ogni ulteriore non giustificata inadempienza comporta la risoluzione del rapporto convenzionale.

4. Nel caso di contemporaneo rilascio all'assistito di più ricette contenenti prescrizioni di specialità medicinali, la quota fissa per ricetta di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 360, è elevata a lire 4.000 per ciascuna delle ricette successive alla prima. Ai fini della riscossione da parte del farmacista delle quote maggiorate, le ricette successive alla prima sono evidenziate dal medico prescrittore mediante annotazione da apporre sulle ricette stesse e l'osservanza della disposizione è verificata mediante la lettura automatica delle prescrizioni. In caso di inosservanza trovano applicazione gli articoli 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 291.

5. I benefici previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, sono estesi alle farmacie, comprese quelle municipalizzate, nonchè alle loro associazioni che svolgono le attività di acquisizione dei dati per l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria di elaboratori elettronici, programmi applicativi e apparecchiature di lettura automatica. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato per l'anno 1988 in lire 10 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

6. Sono trasferiti ai comuni competenti per territorio gli adempimenti connessi con la ricezione delle dichiarazioni di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986,

n. 41, ed il conseguente rilascio dell'attestazione comprovante il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito. Per l'uniforme applicazione delle norme di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sono fissate le caratteristiche tecniche del modulo da utilizzare per le attestazioni e le modalità per il relativo rilascio. Le attestazioni delle esenzioni non correlate a reddito sono rilasciate dalle unità sanitarie locali.

7. Le regioni definiscono con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale, non oltre il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i progetti finalizzati di cui all'articolo 103, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, ed il relativo finanziamento, con prioritario riferimento alla riduzione della durata media delle degenze, dei tempi di attesa per i ricoveri e per lo svolgimento di accertamenti diagnostici di particolare rilevanza e complessità, nonché al contenimento dei consumi farmaceutici intra ed extraospedalieri all'uopo coinvolgendo nella fase di attuazione e di incentivazione le commissioni professionali di presidio e regionali per la verifica e la revisione della qualità tecnico-scientifica dell'assistenza sanitaria di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289, all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 290, all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 291. Qualora le organizzazioni sindacali non facciano pervenire le proprie osservazioni in tempo utile, i progetti vengono definiti dalle regioni in via autonoma. Qualora le regioni non provvedano alla definizione dei progetti, le somme costituenti il fondo di incentivazione di cui all'articolo 102, comma 7, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, restano accantonate e non possono essere erogate al personale ad altro titolo.

8. Allo scopo di garantire condizioni di

uniformità e di uguaglianza dell'assistenza sanitaria sul territorio nazionale, il Ministro della sanità individua con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco delle prestazioni erogabili in forza di norme a carattere nazionale a carico del Servizio sanitario nazionale, ad integrazione delle prestazioni curative previste dall'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Altre prestazioni integrative non comprese nell'elenco possono essere erogate con le modalità previste dall'articolo 25, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

Art. 14.

1. È autorizzata l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi. Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità.

2. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri generali per la programmazione degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti obiettivi di massima:

- a) riequilibrio territoriale delle strutture;
- b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a più elevato degrado strutturale;
- c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto che presentano carenze strutturali e

funzionali suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di riadattamento;

d) conservazione in efficienza del restante 50 per cento dei posti letto, la cui funzionalità è ritenuta sufficiente;

e) completamento della rete dei presidi poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedali diurni con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c);

f) realizzazione di numero 140.000 posti in residenze per anziani e per soggetti non autosufficienti, da ricavare anche mediante ristrutturazioni degli spazi ospedalieri dismessi per sostituzione;

g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle strutture sanitarie;

h) informatizzazione gestionale delle unità sanitarie locali e completamento della rete di interconnessione telematica;

i) potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di igiene e profilassi e ai presidi multizonali di prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed alle strutture di sanità pubblica veterinaria;

l) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il cui utilizzo è stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma con propria determinazione.

3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce modalità di coordinamento in relazione agli interventi nel medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle università nell'ambito dell'edilizia universitaria ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione (FIO).

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei programmi regionali o provinciali, il Ministro della sanità predispone il programma nazionale che viene sottoposto all'approvazione del CIPE.

5. In sede di approvazione del programma nazionale il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le province autonome possono contrarre nei diversi esercizi. Per il primo triennio il limite massimo complessivo dei mutui resta determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1988 e di lire 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e province autonome presentano in successione temporale i progetti suscettibili di immediata realizzazione. I progetti sono sottoposti al vaglio di conformità del Ministero della sanità, per quanto concerne gli aspetti tecnico-sanitari e di coerenza con il programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che decide sentito il nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici.

6. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per l'anno 1990.

Art. 15.

1. Per il triennio 1988-1990, a valere sullo stanziamento del fondo sanitario nazionale di parte corrente, autorizzato ai sensi dell'articolo 8, comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è riservato per le attività a destinazione vincolata individuate dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale, l'importo di lire 850 miliardi per l'anno 1988, lire 900 miliardi per l'anno 1989 e lire 950 miliardi per l'anno 1990.

2. Le quote di cui al comma 1 possono essere utilizzate, per non più del 30 per cento delle relative assegnazioni, per l'acquisto di attrezzature o per limitati lavori di ristrutturazione, purchè connessi al programma da svolgere, ne sia indicata la specifica quantificazione nel programma stesso e si dia rendiconto della relativa spesa nelle relazioni annuali.

3. I programmi di utilizzazione delle quote a destinazione vincolata di durata pluriennale delle spese in conto capitale devono dare conto dello stato di attuazione degli interventi

programmati e finanziati per gli anni precedenti.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1988 le unità sanitarie locali provvedono a dare attuazione all'articolo 10, comma 6, lettera d), della legge 23 ottobre 1985, n. 595, concernente il miglioramento della ricettività alberghiera ospedaliera da rendersi a pagamento. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, fissa le modalità ed i criteri per l'espletamento del servizio.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E PREVIDENZA

Art. 16.

1. Il complesso dei trasferimenti dallo Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, anche per far fronte all'onere conseguente all'attuazione dell'articolo 7 della legge 15 aprile 1985, n. 140, al netto delle regolazioni debitorie pregresse per lire 20.000 miliardi per il ripianamento dei disavanzi patrimoniali al 31 dicembre 1986 del fondo pensioni lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è fissato per l'anno 1988 in lire 36.000 miliardi. Le predette anticipazioni di tesoreria sono autorizzate senza oneri di interessi.

2. Al fine di proseguire nella separazione tra previdenza e assistenza è fissato per l'anno 1988 un contributo straordinario di lire 16.504 miliardi a carico dello Stato a favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 12.390 miliardi e delle gestioni speciali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e dei minatori, rispettivamente per lire 877 miliardi, 849 miliardi, 2.385 miliardi e 3 miliardi, con riassorbimento dei finanziamenti relativi agli oneri derivanti dall'applicazione per le gestioni suddette delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successi-

ve modificazioni e integrazioni, rispettivamente per lire 1.511 miliardi, 98 miliardi, 95 miliardi, 282 miliardi, per complessive lire 1.986 miliardi, del finanziamento di cui all'articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per la gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per lire 410 miliardi, nonchè del finanziamento di cui all'articolo 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140, per il fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 3.000 miliardi, per complessive lire 5.396 miliardi.

3. A decorrere dal 1 gennaio 1988 è soppresso il concorso dello Stato di lire 105 miliardi al finanziamento delle gestioni speciali pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, di cui all'articolo 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, iscritto al capitolo n. 3591 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 17.

1. I contributi di cui al primo comma, lettere *b*) e *c*), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono dovuti fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992.

2. Detti contributi sono destinati al finanziamento del fondo per l'occupazione, all'uopo istituito, amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Gli enti percettori dei contributi suddetti provvedono al loro versamento, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in un apposito conto corrente aperto presso la Cassa depositi e prestiti.

4. Il fondo ha la finalità di promuovere la creazione di occupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e a beneficio delle categorie per la quali è più accentuato il fenomeno della disoccupazione. Alla disciplina del fondo si provvederà con separato provvedimento legislativo.

CAPO IX

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 18.

1. Per l'anno 1988 e per quelli successivi, le amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici - con esclusione dell'Istituto poligrafico dello Stato, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, della Commissione nazionale per le società e la borsa, degli enti pubblici economici e di quelli che esercitano attività creditizie - gli enti locali e le loro aziende, comprese quelle municipalizzate, le unità sanitarie locali, le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa possono procedere ad assunzioni di personale subordinatamente all'avvenuto accertamento dei carichi funzionali di lavoro e alla conseguente utilizzazione dell'istituto della mobilità, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e di quanto previsto in materia negli accordi di comparto o nei contratti collettivi.

2. Possono comunque effettuarsi assunzioni ai posti messi a concorso per i quali sia stata formata la graduatoria di merito entro il 31 dicembre dell'anno precedente e le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni ed integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni e integrazioni, 2 aprile 1968, n. 482.

3. Per l'anno 1988, qualora le procedure richiamate dal precedente comma 1 in ordine all'accertamento dei carichi funzionali e alla mobilità non risultino completate entro i termini per esse previste a causa di effettive e documentate difficoltà, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, può autorizzare assunzioni in deroga al disposto di cui allo stesso comma 1, per comprovate necessità.

4. Le autorizzazioni ad assumere personale, qualora finalizzate a consentire l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, possono essere concesse subordinatamente alla dimostrazione, da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, dei mezzi finanziari di copertura con riferimento all'intera durata del progetto.

5. Per gli enti amministrativi dipendenti dalle regioni, le assunzioni in deroga sono disposte con provvedimenti della giunta regionale, nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

6. I reclutamenti o le immissioni in servizio, le rafferme e i richiami in servizio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia possono essere autorizzati, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 19.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 sono soppressi il contributo di lire 100 milioni all'INPS per la gestione dei sussidi straordinari di disoccupazione, di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, iscritto al capitolo n. 3579 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché l'autorizzazione di spesa di lire 8 milioni per le sistemazioni difensive nei porti, di cui al regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 147, e alla legge 27 dicembre 1973, n. 878, iscritto al capitolo n. 1556 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 e sino al 31 dicembre 1989, non si applicano le disposizioni contemplate nel secondo e terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e nel terzo comma dell'articolo 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720.

3. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, e dell'articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i limiti di reddito ivi

previsti sono rivalutati a decorrere dall'anno 1988 in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori.

4. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare nell'anno 1988 per le occorrenze in linea capitale su prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 4.000 miliardi.

Art. 20.

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

2. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1988.

TABELLA A

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO
IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE
DA LEGGI PLURIENNALI

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
 RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
 (milioni di lire)

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1 9 8 8 | | 1 9 8 9 | | 1 9 9 0 | | 1 9 9 1 | | Anno terminale |
|--|---------|---------------|---------|--------|---------|---------------|--------------|--------|----------------|
| | | | | | | | e successivi | | |
| A. MINISTERI | | | | | | | | | |
| Legge n.1774 del 1962 e legge n.798 del 1981 -Consorzio Porto di Genova (Tesoro: cap.4519).. | | 7.000 | | 7.000 | | 7.000 | | 84.000 | 2002 |
| Legge n.822 del 1971 e legge n.681 del 1979 -Provvidenze Porto di Trieste (Marina Mercanti- le: cap.2572)..... | | 4.600 | | 4.600 | | 4.600 | | 27.600 | 1996 |
| Legge n.231 del 1975 -Finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie (Industria:cap. 7541)..... | | 50.000 | | 50.000 | | (a) 60.000 | | - | - |
| Legge n. 86 del 1976 -Potenziamento ferro- via Alifana (Trasporti: cap.7293)..... | | (b) 10.000 | | - | | - | | - | - |
| Decreto-legge n.156 del 1976,convertito,c.m., nella legge n.350 del 1976 -Provvidenze urgen- ti a favore dell'industria e dell'artigianato | | | | | | | | | |

(a) Quota relativa all'anno 1980.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1981.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | | | | 1989 | | | | 1990 | | | | 1991 e successivi | | Anno terminale |
|---|--------|--|--|--|--------|--|--|--|--------|--|--|--|----------------------|--|-------------------|
| | (a) | | | | - | | | | - | | | | - | | |
| (Industria: cap.7543)..... | 54.000 | | | | - | | | | - | | | | - | | - |
| Decreto-Legge n.227 del 1976,convertito,c.m., nella legge n.336 del 1976 -Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Ve- nezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976 (Tesoro: cap. 8787)..... | 20.000 | | | | 20.000 | | | | 20.000 | | | | 110.000 | | 1996 |
| Legge n.261 del 1976 -Provvidenze zone ter- ritorio nazionale colpite da varie calamità naturali (Bilancio: cap.7081)..... | 3.000 | | | | 3.000 | | | | 3.000 | | | | 12.500 | | 1996 |
| Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, attuazione legge n.183 del 1976 e decreto-legge n.62 del 1984, convertito, con modificazioni,nella legge n.212 del 1984 -Cre- dito agevolato al settore industriale: | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Tesoro: cap.7773..... | 93.000 | | | | 70.000 | | | | 70.000 | | | | 667.000 | | 1993 |

(a) Di cui milioni 30.000 relativi all'anno 1978.

(b) Di cui milioni 300.000 relativi agli anni 1978, 1979 e 1980, milioni 150.000 relativi all'anno 1983 e mi-
lioni 100.000 relativi all'anno 1986.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1 9 8 8 | | 1 9 8 9 | | 1 9 9 0 | | 1 9 9 1 | | Anno terminale |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|-----|---------|--|----------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | | |
| - Industria: cap.7545..... | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 31.000 | 1991 | | | | 1991 |
| Totale..... | 193.000 | 170.000 | 170.000 | 698.000 | | | | | - |
| Legge n. 546 del 1977 -Ricostruzione zone terremotate del Friuli (Tesoro: cap.8787)..... | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 130.000 | | | | | 1997 |
| Legge n.675 del 1977, legge n.198 del 1985 e legge n.710 del 1985-Riconversione industrie (Industria: cap.7546)..... | 120.000 | 120.000 | 150.000 | 430.000 | | | | | 1994 |
| Legge n.146 del 1980 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): | | | | | | | | | |
| - Art.34 -Rifinanziamento legge n.517 del 1975 (Industria: cap.8042)..... | 25.000 | 25.000 | 20.000 | | | | | | - |

(a) Di cui milioni 69.000 relativi a parte della quota dell'anno 1978.
 (b) Parte della quota relativa all'anno 1979.
 (c) Parte della quota dell'anno 1980.
 (d) Parte della quota dell'anno 1978.
 (e) Di cui milioni 10.000 relativi a parte della quota dell'anno 1983 e milioni 10.000 relativi a parte della quota dell'anno 1984.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | | | | 1989 | | | | 1990 | | | | 1991 | | Anno terminale |
|--|--------|--|--|--|--------|--|--|--|--------|--|--|--|--------------|--|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | e successivi | | |
| Legge n. 373 del 1980 -Proroga e rifinanziamento del fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste (Tesoro: cap.6857)..... | 30.000 | | | | 30.000 | | | | 30.000 | | | | 195.000 | | 1997 |
| Legge n.119 del 1981 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981): | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Art.17 -Reparti operativi mobili delle Forze armate (Difesa: cap.4071)..... | (a) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 35.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Legge n.416 del 1981 -Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria: | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Art.32 -Fondo per il finanziamento agevolato (Presidenza: cap.7404)..... | 10.000 | | | | 10.000 | | | | 10.000 | | | | 15.000 | | 1992 |
| - Art.34 -Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: cap.7551)..... | 4.000 | | | | 4.000 | | | | 4.000 | | | | 6.000 | | 1992 |
| Totale..... | 14.000 | | | | 14.000 | | | | 14.000 | | | | 21.000 | | - |

Decreto-legge n.9 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n.94 del 1982 -Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze

(a) Parte della quota relativa all'anno 1983.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1 9 8 8 | | | 1 9 8 9 | | | 1 9 9 0 | | | 1991 | |
|--|---------|---------|---------|---------|-----|-----|---------|-----|--------------|----------------|--|
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | e successivi | Anno terminale | |
| in materia di sfratti (Tesoro: capp. 7792 e 7795)..... | 250.000 | 350.000 | 450.000 | | | | | | - | - | |
| Legge n.526 del 1982 -Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia: | | | | | | | | | | | |
| - Art.11 -Mediocredito centrale (Tesoro: cap.7775)..... | 350.000 | 350.000 | 370.000 | (d) | | | | | - | - | |
| - Art.30 -Cassa artigiana (Tesoro:cap.7743) | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | | | | | - | - | |
| Totale..... | 500.000 | 500.000 | 520.000 | | | | | | - | - | |

Decreto-legge n.697 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n.887 del 1982 -Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale (Industria: cap.8042).....

- (a) Di cui milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1984 e milioni 150.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986.
 (b) Di cui milioni 50.000 relativi a parte della quota dell'anno 1984 e milioni 300.000 relativi a parte della quota dell'anno 1985.
 (c) Di cui milioni 200.000 relativi a parte della quota dell'anno 1984 e milioni 250.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986.
 (d) Parte della quota relativa ad anni precedenti.
 (e) Di cui milioni 30.000 quale parte della quota dell'anno 1984.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | | Anno terminale |
|---|---------|---------|---------|--------------|--|----------------|
| | | | | e successivi | | |
| Legge n. 828 del 1982 -Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche: | | | | | | |
| - Tesoro: capp.8787 e 8809..... | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 150.000 | | 2002 |
| - Bilancio: cap.7081..... | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 15.000 | | 1991 |
| Totale..... | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 165.000 | | - |
| Legge n. 130 del 1983 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983): | | | | | | |
| -Art.8, primo e secondo comma -Mediocredito centrale -Fondo per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle esportazioni (Tesoro: cap.7775)..... | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 69.000 | | 1991 |
| -Art.18 e art.9 della legge n.193 del 1984 -Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale (Industria: cap.7546)..... | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 1.500.000 | | 1997 |

(a) Parte della quota relativa ad anni precedenti.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | | | 1989 | | | 1990 | | | 1991 e successivi | | Anno terminale |
|--|---------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|---------|--|--|-------------------|--|----------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| -Art.19, primo comma -Cassa per il credito alle imprese artigiane -Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi (Tesoro: cap. 7743)..... | 140.000 | | | 140.000 | | | - | | | - | | - |
| Totale..... | 840.000 | | | 840.000 | | | 700.000 | | | 1.569.000 | | - |
| ===== | | | | | | | | | | | | |
| Legge n.156 del 1983 -Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (Tesoro: cap.8797)..... | 2.000 | | | 2.000 | | | 2.000 | | | 24.000 | | 2002 |
| Legge n.189 del 1983 -Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato (Tesoro: cap. 7811)..... | 150.000 | | | 150.000 | | | 150.000 | | | 620.000 | | 1992 |
| Legge n.651 del 1983 -Disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno (Tesoro: cap.7759)... | (a) | (b) | (c) | 2.000.000 | 5.200.000 | 2.630.000 | | | | - | | - |

(a) Di cui milioni 110.000 relativi a parte della quota dell'anno 1985.

(b) Di cui milioni 1.200.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986 e milioni 4.000.000 relativi a parte della quota dell'anno 1988.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1988.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | Anno terminale |
|--|---------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| | | | | e successivi | |
| Legge n.730 del 1983 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984): | | | | | |
| -Art.18, settimo e ottavo comma -Mediocredito centrale -Fondo per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle esportazioni (Tesoro: cap.7775)..... | 400.000 | 400.000 | 700.000 | - | - |
| - Art.35, secondo comma -Fondo delle anticipazioni dello Stato a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate da pubbliche calamità (Tesoro: cap.8172) | 10.000 | - | - | - | - |
| Totale..... | 410.000 | 400.000 | 700.000 | - | - |
| Decreto-legge n.159 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n.363 del 1984 e art.11, quattordicesimo comma, della legge n.887 del 1984 -Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (Presidenza: cap.7600)..... | 170.000 | (a) 170.000 | (a) 140.000 | - | - |

(a) Parte della quota relativa ad anni precedenti.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | | | | 1989 | | | | 1990 | | | | 1991 e successivi | | Anno terminale | |
|--|----------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--------|--|--|--|----------------------|--|-------------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Legge n. 223 del 1984 - Assunzione a carico dello Stato degli interessi per le obbligazioni EFIM emesse in attuazione della delibera CIPI del 5 maggio 1983 (Tesoro: cap. 7805)..... | 40.000 | | | | 40.000 | | | | 40.000 | | | | - | | - | |
| Legge n. 395 del 1984 - Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e uffici consolari e ad alloggi per il personale (Affari esteri: cap. 7501)..... | 20.000 | | | | - | | | | - | | | | - | | - | |
| Legge n. 428 del 1984 - Integrazione del fondo per i contributi sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica, di cui all'art. 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Presidenza: cap. 7404) | 10.000 | | | | 10.000 | | | | 10.000 | | | | 30.000 | | | 1993 |
| Legge n. 456 del 1984 - Programmi di ricerca e sviluppo - AM-X, EH-101, CATRIN - in materia di costruzioni aeronautiche e di telecomunicazioni (Difesa: capp. 4011, 4031 e 4051)..... | (a) 148.000 | | | | (b) 73.000 | | | | - | | | | - | | - | |

(a) Di cui milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986.

(b) Di cui milioni 25.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | | | | 1989 | | | | 1990 | | | | 1991 e successivi | | Anno terminale | |
|---|----------------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|-------------------|--|----------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Legge n.887 del 1984 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985): | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Art.8, ventitreesimo comma -Realizzazione del programma triennale 1979-1981 predisposto dall'ANAS (Tesoro: cap.7789)..... | 500.000 | | | | - | | | | | | | | | | | - |
| - Art.9, sesto comma -Mediocredito centrale -Fondo per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle esportazioni (Tesoro:cap. 7775)..... | 465.000 | | | | 465.000 | | | | 465.000 | | | | 465.000 | | | 1991 |
| - Art.11, primo comma -Edilizia penitenziaria (Lavori pubblici: cap.8411)..... | (a) 150.000 | | | | - | | | | - | | | | - | | | - |
| - Art.14, sesto comma -Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap.7743)..... | 80.000 | | | | 80.000 | | | | 80.000 | | | | 80.000 | | | 1991 |
| - Art.14, undicesimo comma -Integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.6 della legge n.517 del 1975 concernente il commercio (Industria: cap.8042)..... | 50.000 | | | | 50.000 | | | | 50.000 | | | | 300.000 | | | 1999 |

(a) Di cui milioni 50.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986 e milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1987.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | | | | 1989 | | | | 1990 | | | | 1991 e successivi | | Anno terminale |
|--|-----------|-----|---------|---------|---------|-----|---------|---------|---------|---------|--|---------|-------------------|------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Art.14, ultimo comma -Fondo per i finanziamenti agevolati destinati al settore della stampa quotidiana e periodica (Presidenza: cap.7404)..... | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 40.000 | | 1994 | |
| Totale..... | 1.255.000 | | 605.000 | 605.000 | 605.000 | | 605.000 | 605.000 | 605.000 | 605.000 | | 885.000 | | - | |
| ===== | | | | | | | | | | | | | | | |
| Decreto-legge n.12 del 1985, convertito, con modificazioni, nella legge n.118 del 1985 -Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa: | | (a) | (a) | | | (a) | | | | | | | | | |
| - Tesoro: cap. 7820..... | 170.000 | | 150.000 | | | | | | | | | | | | |
| - Lavori pubblici: cap.8267..... | 130.000 | | 130.000 | | | | 130.000 | | | | | | | | |
| Totale..... | 300.000 | | 280.000 | | | | 130.000 | | | | | | | | |
| ===== | | | | | | | | | | | | | | | |
| Legge n.16 del 1985 -Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri (Lavori pubblici: cap.8412)..... | | (c) | (d) | | | (d) | | | | | | | | | |
| | 270.000 | | 200.000 | | | | 300.000 | | | | | | | | |

(a) Parte della quota dell'anno 1986.

(b) Prima annualità del limite di impegno venticinquennale, con decorrenza 1986 rinviata al 1988.

(c) Di cui milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986.

(d) Parte della quota dell'anno 1987.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | | 1989 | | 1990 | | 1991 e successivi | | Anno terminale |
|---|-----------|-----------|-----------|-----|------|-----|-------------------|---|----------------|
| | (a) | (a) | (a) | (a) | (c) | (c) | | | |
| Legge n.99 del 1985 -Interventi in materia di opere pubbliche (Lavori pubblici: capp.7701 e 8405)..... | 131.000 | 150.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Legge n.135 del 1985 -Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (tesoro: cap.7760)..... | (b) 1.000 | (c) 2.000 | (c) 3.000 | | | | | | |
| Legge n.197 del 1985 -Rifinanziamento dei provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, stabiliti con la legge 8 luglio 1980, n.336: | | | | | | | | | |
| - Interno: cap.3167..... | 45.000 | 45.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| - Lavori pubblici: cap.8438..... | 30.000 | 30.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale..... | 75.000 | 75.000 | - | - | - | - | - | - | - |

(a) Parte della quota relativa all'anno 1986.

(b) Prima annualità del nuovo limite di impegno quindicennale.

(c) Di cui milioni 1.000 quale prima annualità del nuovo limite di impegno quindicennale.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 e successivi | Anno terminale |
|---|---------------|----------------|---------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | 1991 |
| Legge n.284 del 1985 -Programma nazionale di ricerche in Antartide (Presidenza: cap.7503) | (a) 50.000 | 45.000 | 25.000 | 32.000 | 1991 |
| Legge n.286 del 1985 -Contributo all'istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) per il piano quinquennale di attività 1984-1988 (Pubblica istruzione: cap.8556)..... | 240.000 | - | - | - | - |
| Legge n.295 del 1985 -Finanziamento delle linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984-1986, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria nazionale e meccanica, nel quadro di rilancio della politica marittima nazionale, relativamente al periodo 1985-1988 (Marina mercantile: capp. 7543,7545 e 7551)..... | 100.000 | (b) 100.000 | (b) 25.000 | - | - |
| Legge n.331 del 1985 -Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria (Pubblica istruzione: capp.8554 e 8555)..... | 260.000 | - | - | - | - |
| Legge n.335 del 1985 -Ammodernamento e rinnovamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo (Difesa: cap.8101)..... | 11.000 | 20.000 | - | - | - |

(a) Di cui milioni 13.000 relativi a parte della quota dell'anno 1991.

(b) Quota parte della quota relativa ad anni precedenti.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | | | 1989 | | | 1990 | | | 1991 | | Anno terminale |
|---|---------|-----|--|---------|-----|--|--------|--|--|--------------|--|----------------|
| | 1988 | | | 1989 | | | 1990 | | | e successivi | | |
| Legge n. 351 del 1985 - Norme per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis (Partecipazioni: cap. 7561)..... | 115.000 | | | 120.000 | | | - | | | - | | - |
| Legge n. 449 del 1985 - Interventi di ampliamento e di ammodernamento da attuare nei sistemi aeroportuali di Roma e Milano (Trasporti: cap. 7509)..... | | (a) | | 480.000 | (b) | | 40.000 | | | - | | - |
| Decreto-legge n. 480 del 1985, convertito, con modificazioni, nella legge n. 662 del 1985 - Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa da fenomeni franosi di alcuni centri abitati: | | | | | | | | | | | | |
| - Lavori Pubblici: cap. 9071..... | 5.300 | | | 4.300 | | | - | | | - | | - |
| - Agricoltura: cap. 8229..... | 700 | | | 700 | | | - | | | - | | - |
| Totale..... | 6.000 | | | 5.000 | | | - | | | - | | - |

Legge n. 526 del 1985 - Modifica del termine previsto dal penultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e disposi-

(a) Di cui milioni 130.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986.
 (b) Parte della quota dell'anno 1986.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | | Anno terminale |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------|---|----------------|
| | | | | e successivi | | |
| zioni in materia di viabilità di grande comunicazione (Tesoro: cap. 7810)..... | - | (a) 500.000 | (a) 500.000 | - | - | - |
| Legge n.710 del 1985 -Interventi in favore della produzione industriale (Industria: cap. 7545)..... | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 160.000 | | 1994 |
| Decreto-legge n.786 del 1985,convertito,con modificazioni,nella legge n.44 del 1986 -Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno (Tesoro: cap.7830)..... | 780.000 | - | - | - | - | - |
| Legge n.808 del 1985 -Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (Industria: capp.7552 e 7553)..... | (b) 220.000 | 170.000 | 70.000 | - | - | - |
| Legge n.26 del 1986 -Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia: | | | | | | |
| - Tesoro: capp. 8166,6857 e 8015..... | 75.000 | 75.000 | 30.000 | 150.000 | | 1995 |
| (a) Parte della quota relativa all'anno 1987. | | | | | | |
| (b) Di cui milioni 20.000 quale prima annualità del limite di impegno quinquennale e milioni 50.000 quale prima annualità del limite di impegno decennale. | | | | | | |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 e successivi | Anno terminale |
|---|----------------------------|---------|---------|----------------------|-------------------|
| | - Industria: cap.5110..... | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 50.000 |
| Totale..... | 85.000 | 85.000 | 40.000 | 200.000 | - |
| ===== | | | | | |
| Legge n.41 del 1986 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986): | | | | | |
| - Art.11, comma 6 -Mediocredito centrale -Fondo per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle esportazioni (Tesoro: cap.7775)..... | 100.000 | 170.000 | 170.000 | 510.000 | 1993 |
| - Art.11, comma 9 -Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap.7743)..... | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 1992 |
| - Art.11, comma 10 -Conferimento al comitato di liquidazione EAGAT (Partecipazioni: cap.7543)..... | 25.000 | - | - | - | - |
| - Art.11, comma 12 -Rifinanziamento legge n.517 del 1975 concernente la disciplina del commercio (Industria: cap.8042)..... | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 300.000 | 1995 |
| - Art.11, comma 15 -Contributi in conto capitale e in conto interessi per la realizzazione dei mercati agro-alimentari (Industria: capp.8043 e 8044)..... | 310.000 | 50.000 | 50.000 | 350.000 | 1997 |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1 9 8 8 | | 1 9 8 9 | | 1 9 9 0 | | 1 9 9 1 | | Anno terminale |
|---|---------|-----|---------|---------|---------|-----|--------------|---|----------------|
| | | | | | | | e successivi | | |
| - Art.11, comma 24 -Fotenziamento e qualificazione dell' offerta turistica (Turismo: cap.7540)..... | 200.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Art.11, comma 30-Contributo in conto interessi sui finanziamenti concessi alle imprese titolari di concessioni minerarie (Industria: cap.7905)..... | 5.000 | (a) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | - | - | - | - |
| - Art.12, comma 5 -Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario (Agricoltura: cap.7543)..... | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Art.13, comma 1 -Completamento di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena (Lavori Pubblici: cap. 8404)..... | 300.000 | - | 300.000 | 300.000 | 100.000 | (b) | - | - | - |
| - Art.13, comma 5 -Alloggi di servizio per il personale militare (Difesa: cap.8001)..... | 48.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Art.13, comma 6 -Contributi alle cooperative edilizie costituite fra gli appartenenti alle Forze armate e di polizia (Lavori Pubbli- | | | | | | | | | |

(a) Prima annualità del nuovo limite di impegno quindicennale.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1987.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | | | | 1989 | | 1990 | | 1991 | | Anno terminale |
|--|------------|-------------|---------|---------|------|-----|------|-----|--------------|---|----------------|
| | (a) | (a) | (a) | (a) | (b) | (b) | (b) | (b) | e successivi | | |
| ci: cap.8264)..... | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| - Art.13, comma 9 -Assegnazione alla regione Emilia-Romagna per il completamento delle opere di adduzione collegate all' invaso di Radracoli (Tesoro: cap.8777)..... | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Art.13, comma 10 -Potenziamento delle infrastrutture delle Capitanerie di porto (Marina mercantile: cap.7581)..... | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| - Art.13, comma 11 -Edilizia universitaria ospedaliera (Lavori pubblici: cap.8896)..... | 20.000 (a) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| - Art.13, comma 13 -Realizzazione di un programma triennale di interventi da parte dell'ANAS nel quadro della politica dei trasporti (Tesoro: cap.7810)..... | 1.000.000 | 500.000 (b) | 500.000 | 500.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| - Art.14, comma 6 -Costruzione e acquisto di mezzi nautici, aeromobili e mezzi di trasporto per la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del mare (Marina mercantile: cap.8022)..... | 30.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(a) Prima annualità del nuovo limite di impegno trentacinquennale.

(b) Parte della quota dell'anno 1988.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | | | | 1989 | | | | 1990 | | | | 1991 e successivi | | Anno terminale |
|--|-----------|--|--|--|------|--|--|--|------|--|--|--|-------------------|--|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Art.16, comma 1 e art. 6, comma 10, della legge n.730 del 1986 -Prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 219 del 1981 (Bilancio: cap.7500)..... | 2.493.000 | | | | - | | | | - | | | | - | | - |
| - Art.16, comma 4 -Completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge n.219 del 1981' (Tesoro: cap.8908)..... | 530.000 | | | | - | | | | - | | | | - | | - |
| - Art.16, comma 11 -Protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno delle subsidenza (Lavori pubblici: cap.9419)..... | 25.000 | | | | - | | | | - | | | | - | | - |
| - Art.16, comma 12 -Fondo delle anticipazioni dello Stato a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate da pubbliche calamità (Tesoro: cap.8172)... | 9.000 | | | | - | | | | - | | | | - | | - |
| - Art.16, comma 13 -Concorso nel pagamento degli interessi sulle anticipazioni concesse alle imprese danneggiate da pubbliche calamità (Tesoro: cap.7763)..... | 1.000 | | | | - | | | | - | | | | - | | - |
| - Art.34, comma 1 -Fondo per investimenti nel settore dei trasporti pubblici (Trasporti: cap.7296)..... | 600.000 | | | | - | | | | - | | | | - | | - |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1 9 8 8 | 1 9 8 9 | 1 9 9 0 | 1991 | 1991 |
|---|-----------|------------|------------|--------------|----------------|
| | | | | e successivi | Anno terminale |
| - Art.34, comma 2 -Completamento della linea metropolitana di Napoli (Trasporti: cap.7277).. | 100.000 | 165.000 | 165.000 | - | - |
| Totale..... | 6.098.000 | 1.392.000 | 1.172.000 | 1.340.000 | - |
| Legge n. 64 del 1986 -Disciplina organica dell' intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7759)..... | 2.307.300 | 13.500.000 | 16.925.675 | 34.067.025 | 1993 |
| Legge n. 113 del 1986 -Piano straordinario per l'occupazione giovanile (Tesoro:cap.n.7835) | 300.000 | - | - | - | - |
| Legge n.730 del 1986 -Disposizioni in materia di calamità naturali: | | | | | |
| -Presidenza: cap.7600..... | 229.000 | 188.000 | 152.000 | - | - |
| -Beni Culturali: cap.8107..... | 15.000 | - | - | - | - |
| -Pubblica Istruzione: cap.8557..... | 7.000 | - | - | - | - |
| Totale..... | 251.000 | 188.000 | 152.000 | - | - |
| Legge n.752 del 1986 -Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura: | | | | | |
| - Art. 3 -Interventi nel settore agricolo e | | | | | |

(a) Di cui milioni 3.000.000 relativi a parte della quota dell'anno 1987.

(b) Di cui milioni 5.570.000 relativi a parte della quota dell'anno 1988.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | Anno terminale |
|---|---------|---------|---------|--------------|----------------|
| | | | | e successivi | |
| realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di Finanza (Lavori pubblici: cap.8422)..... | 170.000 | 120.000 | 120.000 | 130.000 | 1991 |
| Legge n. 879 del 1986 -Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità: | | | | | |
| - Art. 1 -Contributi alla regione Friuli-Venezia Giulia per il completamento dell'opera di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976 (Tesoro: capp.8786 e 8787)..... | 217.000 | 262.000 | 262.000 | 232.000 | 2006 |
| - Art. 2 -Sistemazione del bacino del Tagliamento e di quello dell'Alto Piave (Lavori pubblici: cap. 7759)..... | 40.000 | 75.000 | 75.000 | 70.000 | 1991 |
| - Art. 4 -Completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e dei complessi edilizi adibiti al culto, nonché ricostruzione, acquisto o costruzione di edifici da adibire a caserme per la Polizia di Stato e per i Vigili del fuoco (Lavori pubblici: capp. 9050 e 9077)..... | 2.000 | 25.000 | 25.000 | 26.000 | 1991 |
| - Art. 5 -Contributo alla regione Friuli-Venezia | | | | | |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | | | | | 1989 | | | | | 1990 | | | | | 1991 e successivi | | Anno terminale | | | | | | | | |
|---|--------|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|-------------------|--|----------------|--|--|--------|--|--|--|--|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zia Giulia da destinare al Centro di riferimento oncologico di Aviano (Tesoro: cap. 8796)..... | 1.000 | | | | | 1.000 | | | | | 1.000 | | | | | 1.000 | | | | | 8.000 | | | | | 1998 |
| - Art. 6 - Completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale (Beni culturali: capp.1610, 3048, 3103,8008 e 8101). | 10.000 | | | | | 22.000 | | | | | 22.000 | | | | | 22.000 | | | | | 21.000 | | | | | 1991 |
| - Art. 8 - Completamento, ammodernamento e sistemazione delle strade statali (Lavori pubblici: cap.7276)..... | 15.000 | | | | | 32.000 | | | | | 32.000 | | | | | 32.000 | | | | | 31.000 | | | | | 1991 |
| - Art. 9 - Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di aree attrezzate turistico-commerciali (Tesoro: cap.8798)..... | 5.000 | | | | | 7.000 | | | | | 7.000 | | | | | 7.000 | | | | | 6.000 | | | | | 1991 |
| - Art. 11 - Attuazione dei programmi di edilizia dell'Università di Udine (Pubblica istruzione: cap.8553)..... | 17.000 | | | | | 28.000 | | | | | 28.000 | | | | | 28.000 | | | | | 27.000 | | | | | 1991 |
| - Art. 12 - Assegnazione alla regione Friuli-Venezia Giulia per le esigenze urbanistiche connesse alla costruzione dello scalo merci ferroviario di Cervignano del Friuli (Trasporti: cap. 7701)..... | 5.000 | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - |
| - Art. 23 - Contributo alla regione Marche per il completamento degli interventi relativi alla ricostruzione dei comuni colpiti dal terremoto del 1972 (Tesoro: cap. 8810)..... | 8.000 | | | | | 11.000 | | | | | 10.000 | | | | | 10.000 | | | | | - | | | | | - |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | | | 1989 | | | 1990 | | | 1991 e successivi | | Anno terminale |
|---|--------|--|--|--------|--|--|--------|--|--|-------------------|--|----------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| - Art. 24 - Contributo alla regione Marche per il completamento del ripristino e della riparazione di opere pubbliche e monumentali (Tesoro: cap. 8799)..... | 5.000 | | | 20.000 | | | 20.000 | | | 20.000 | | 1991 |
| - Art. 25 - Recupero e ripristino funzionale dei complessi ricadenti nell'area archeologica del centro storico e del museo archeologico nazionale di Ancona (Beni culturali: capp. 8023 e 8108)..... | 6.000 | | | 10.000 | | | 10.000 | | | - | | - |
| - Art. 26 - Assegnazione alla regione Marche (Bilancio: cap. 7081)..... | 5.000 | | | 5.000 | | | 5.000 | | | 30.000 | | 1996 |
| - Art. 28 - Esecuzione di opere di ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona (Lavori pubblici: cap. 7509)..... | 10.000 | | | 25.000 | | | 25.000 | | | 20.000 | | 1991 |
| - Art. 29 - Contributo alla regione Marche per il completamento delle opere di risanamento e delle reti tecnologiche dell'acqua e del gas metano delle aree colpite dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (Tesoro: capp. 8791 e 8800). | 44.000 | | | 21.000 | | | 5.000 | | | - | | - |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1 9 8 8 | 1 9 8 9 | 1 9 9 0 | 1991 e successivi | Anno terminale |
|--|--|-----------|-----------|----------------------|-------------------|
| | - Art. 30 -Lavori di costruzione del tratto Muccia-Colfiorito della strada statale n.77 (Tesoro: cap. 7847)..... | - | 10.000 | - | - |
| - Art. 31 -Ricostruzione e completamento delle sedi dell'Università di Ancona (Pubblica Istruzione: cap.8563)..... | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 1991 |
| - Art. 33 -Realizzazione dell'asse attrezzato previsto dal piano regolatore di Ancona (Tesoro: cap.8815)..... | 2.000 | 6.000 | - | - | - |
| Totale..... | 400.000 | 568.000 | 535.000 | 499.000 | - |
| Legge n. 896 del 1986 -Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche (Industria: capp.4559 e 7910)..... | 10.000 | 10.000 | - | - | - |
| Legge n. 910 del 1986 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): | | | | | |
| - Art. 2, comma 6 -Programma nazionale per l'alta velocità sulla direttrice Battipaglia-Napoli -Roma-Milano (Tesoro: cap. 7843)..... | 1.000.000 | 2.300.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1991 |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | |
|---|---------|---------|---------|----------------|----------------|
| | | | | e successivi | Anno terminale |
| venti di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico (Tesoro: cap.7823)..... | 75.000 | 100.000 | - | - | - |
| - Art. 7, comma 1 -Proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia di cui alla legge n.798 del 1984: | | | | | |
| - Tesoro: cap.8812..... | 75.000 | 75.000 | - | - | - |
| - Lavori Pubblici: capp.7011,7510,7733, 7734, 7735,8273,8649,8650,8651,9421, 9446, 9449 e 9450..... | 225.000 | 225.000 | - | - | - |
| - Art. 7, comma 5 -Completamento degli interventi di preminente interesse nazionale di cui alla legge n.845 del 1980, concernente la protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza: | | | | | |
| - Lavori Pubblici: capp.7740 e 9419..... | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 11.000 | 1991 |
| - Agricoltura: cap.7720..... | 30.000 | 40.000 | 50.000 | 49.000 | 1991 |
| - Art. 7, comma 6 -Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: cap.8404)..... | 100.000 | 500.000 | 500.000 | (a) 400.000 | 1991 |

(a) Parte della quota dell'anno 1988.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 e successivi | Anno terminale |
|---|-----------|------------|-----------|----------------------|-------------------|
| | | | | | |
| di carenaggio nel porto di Palermo (Lavori pubblici: cap.7596)..... | 10.000 | 20.000 | - | - | - |
| Totale..... | 8.937.300 | 13.218.300 | 5.840.000 | 3.850.000 | - |

Decreto-legge n.2 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n.65 del 1987 -Misure urgenti per la costruzione e l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico (Turismo: capp.7541,7542, e 7544).....

(a) 125.000 (b) 170.000 140.000 30.000 1996

Decreto-legge n.8 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n.120 del 1987 -Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità (Presidenza: cap.7600).....

120.000 120.000 - - -

Decreto-legge n.9 del 1987, convertito, con

(a) Di cui milioni 90.000 quale prima annualità del limite di impegno ventennale.

(b) Di cui milioni 45.000 quale prima annualità del limite di impegno ventennale.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | | | | 1989 | | | | 1990 | | | | 1991 | | Anno terminale | |
|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|------|--|--|--|--------------|--|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | e successivi | | | |
| Decreto-legge n. 364 del 1987 -Misure urgenti per il finanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e del programma generale di meta nizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 (Tesoro: cap. 7802)..... | 180.000 | | | | 280.000 | | | | | | | | | | | - |
| Decreto-legge n. 367 del 1987 -Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (Lavori Pubblici: cap. 9423)..... | 40.000 | | | | | | | | | | | | | | | - |
| Decreto-legge n. 373 del 1987 -Interventi urgenti in materia di opere di difesa del suolo: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Bilancio: cap. 7085..... | 237.996 | | | | | | | | | | | | | | | - |
| - Lavori Pubblici: capp. 1142 e 7701..... | 323.939 | | | | | | | | | | | | | | | - |
| - Agricoltura: cap. 7715..... | 33.065 | | | | | | | | | | | | | | | - |
| | 595.000 | | | | | | | | | | | | | | | - |

Decreto-legge n. 384 del 1987-Disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | | | 1989 | | | 1990 | | | 1991 e successivi | | Anno terminale |
|--|---------|--|--|------|--|--|------|--|--|----------------------|--|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio e agosto 1987: | | | | | | | | | | | | |
| - Presidenza: cap. 7600..... | 215.000 | | | - | | | - | | | - | | - |
| - Tesoro: cap. 8317..... | 90.000 | | | - | | | - | | | - | | - |
| Totale..... | 305.000 | | | - | | | - | | | - | | - |

B. AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

Legge n. 39 del 1982, art. 34 della legge n. 730 del 1983, art. 10 della legge n. 41 del 1986 e art. 2 della legge n. 910 del 1986 - Autorizzazione alle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico. Disciplina dei collaudi (capp. 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528 e 530).....

771.000 531.000 - -

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 e successivi | Anno terminale |
|--------------------------------------|------|------|------|----------------------|-------------------|
|--------------------------------------|------|------|------|----------------------|-------------------|

Legge n. 887 del 1984 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):

- Art.8, quattordicesimo comma - Finanzia-
mento degli interventi previsti dal piano de-
cennale di sviluppo e potenziamento dei ser-
vizi di telecomunicazioni (cap.529).....

200.000 200.000 200.000 800.000 1994

Azienda di Stato per i servizi telefonici

Legge n. 39 del 1982 e art.10 della legge n.
41 del 1986 - Autorizzazione alle Aziende di-
pendenti dal Ministero delle poste e delle te-
lecomunicazioni a proseguire nella realizzazio-
ne dei programmi di potenziamento e di riasse-
to dei servizi e di costruzione di alloggi di
servizio per il personale postelegrafonico. Di-
sciplina dei collaudi (capitolo 548).....

40.000 - - - -

Legge n.887 del 1984 - Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1985):

- Art.8, quattordicesimo comma - Finanzia-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | | | 1989 | | | 1990 | | | 1991 e successivi | | Anno terminale |
|--------------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------|-----------|-------------------|
| | mento degli interventi previsti dal piano de- cennale di sviluppo e potenziamento dei ser- vizi di telecomunicazioni (cap.550)..... | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 1.900.000 | 1994 |

(a)

(a) Comprende milioni 300.000 relativi all'anno 1985, milioni 200.000 relativi all'anno 1986 e milioni 200.000 relativi all'anno 1987.

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI

DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(milioni di lire)

| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1 9 8 8 | 1 9 8 9 | 1 9 9 0 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | | | |
| Istituzione del Ministero del l'Università e della ricerca scientifica e tecnologica..... | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| ===== | | | |
| MINISTERO DEL TESORO | | | |
| Oneri connessi con il ripiano dei disavanzi USL per l'anno 1987..... | - | 485.000 | 485.000 |
| Interventi a favore della fi nanza regionale..... | 568.500 | 591.300 | 614.900 |
| Modificazioni al regime delle risorse proprie della CEE..... | 1.250.000 | 1.350.000 | 1.450.000 |
| | 1.818.500 | 2.426.300 | 2.549.900 |
| ===== | | | |
| MINISTERO DELLE FINANZE | | | |
| Proroga del termine per l'e- manazione dei testi unici previ sti dall'articolo 17 della leg- ge 9 ottobre 1971,n.825..... | 350 | - | - |
| Revisione IRPEF..... | - | 4.600.000 | 4.900.000 |
| | 350 | 4.600.000 | 4.900.000 |
| ===== | | | |

Segue: Tabella B

| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1 9 8 8 | 1 9 8 9 | 1 9 9 0 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI | | | |
| Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi..... | 3.000 | 3.500 | 3.500 |
| MINISTERO DELL'INTERNO | | | |
| Contributo aggiuntivo in favore degli enti locali..... | 875.000 | 908.600 | 945.000 |
| Disposizioni finanziarie per i Comuni e le Province (comprese comunità montane)..... | 22.139.600 | 23.032.700 | 23.961.200 |
| | <u>23.014.600</u> | <u>23.941.300</u> | <u>24.906.200</u> |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE | | | |
| Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio | - | 7.800.000 | 8.350.000 |
| Norme in materia di assegni familiari..... | 550.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| Revisione contributi di malattia e della fiscalizzazione.... | - | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | <u>550.000</u> | <u>11.400.000</u> | <u>11.950.000</u> |
| AMMINISTRAZIONI DIVERSE | | | |
| Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito ILDR. Contributi straordinari alle Camere di commercio..... | 694.433 | 728.291 | 766.382 |
| Totale Tabella B..... | <u>26.085.383</u> | <u>43.103.891</u> | <u>45.080.482</u> |

TABELLA C

INDICAZIONE DELLE VOCI

DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA C

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
(milioni di lire)

| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1 9 8 8 | 1 9 8 9 | 1 9 9 0 |
|---|---------|---------|---------|
| 1) ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE | | | |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | | | |
| Riforma della legge n. 46 del 1982 e partecipazione a program- mi internazionali di ricerca e innovazione (limiti di impegno) | 150.000 | 300.000 | 450.000 |
| ===== | | | |
| MINISTERO DEL TESORO | | | |
| AIFA-UNESCO-Centro internazio- nale di fisica teorica di Trie- ste -Rinnovo accordo finanzia- rio..... | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| Contributo straordinario alla regione Lazio per la costruzio- ne di un immobile da assegnare all'Istituto per il diritto al- lo studio in sostituzione delle palazzine ex CIVIS..... | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Anticipazione del nuovo pro- gramma decennale di edilizia re- sidenziale pubblica..... | 300.000 | 500.000 | 800.000 |
| Partecipazione a Banche e Fon | | | |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella C

| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1 9 8 8 | 1 9 8 9 | 1 9 9 0 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| di nazionali ed internazionali. | 1.172.325 | 1.062.381 | 1.139.440 |
| Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia..... | 1.240.000 | 1.350.000 | 1.450.000 |
| | <u>2.749.125</u> | <u>2.949.181</u> | <u>3.426.240</u> |
| ===== | | | |
| MINISTERO DELLE FINANZE | | | |
| Piano quadriennale di ristrutturazione della produzione dei tabacchi anche per diminuirne il grado di nocività..... | 20.000 | 30.000 | 45.000 |
| | <u>20.000</u> | <u>30.000</u> | <u>45.000</u> |
| ===== | | | |
| MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA | | | |
| Contributi in favore delle comunità montane..... | 169.000 | 182.000 | 196.000 |
| | <u>169.000</u> | <u>182.000</u> | <u>196.000</u> |
| ===== | | | |
| MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA | | | |
| Costruzione e acquisto di appartamenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria..... | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Trasformazione delle case fondamentali e acquisizione di nuovi istituti penitenziari. Ristrutturazione e ampliamento edifici penitenziari esistenti.. | 112.000 | 100.000 | - |
| | <u>162.000</u> | <u>150.000</u> | <u>50.000</u> |
| ===== | | | |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella C

| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 |
|--|---------|-----------|-----------|
| MINISTERO DELL'INTERNO | | | |
| Concorso statale per mutui contratti dai Comuni, Province e Comunità montane per finalità di investimento..... | - | 1.120.000 | 2.240.000 |
| ===== | | | |
| MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI | | | |
| Ristrutturazione e ampliamento della sede FAO..... | 5.000 | 10.000 | 10.000 |
| Adeguamento antisismico degli edifici in zone ad alto rischio | 50.000 | 100.000 | 150.000 |
| Completamento dei lavori in corso di esecuzione previsti dai piani di ricostruzione..... | 120.000 | - | - |
| Piano decennale di grande viabilità ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria | 350.000 | 1.100.000 | 1.500.000 |
| | 525.000 | 1.210.000 | 1.660.000 |
| ===== | | | |
| MINISTERO DEI TRASPORTI | | | |
| Contributi in conto interessi per la realizzazione di infrastrutture a servizio della rete autostradale (a)..... | 100.000 | 130.000 | 145.000 |
| ===== | | | |

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella C

| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 |
|---|--------|---------|---------|
| MINISTERO DELLA DIFESA | | | |
| Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 luglio 1984, n. 342, per l'acquisizione di n.2 navi cisterna... | 2.000 | 15.000 | 10.000 |
| MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO | | | |
| Rifinanziamento della legge n.808 del 1985 concernente interventi per lo sviluppo e l'aggravamento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico..... | - | 200.000 | 200.000 |
| Sovvenzione carbon Cole..... | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche..... | 10.000 | 20.000 | 30.000 |
| Mantenimento delle scorte strategiche di cui alla legge n.22 del 1981..... | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Costituzione di un organismo per la sicurezza degli impianti industriali ad alto rischio.... | 30.000 | 70.000 | 5.000 |
| Programma di razionalizzazione delle strutture degli enti fieristici..... | 40.000 | 40.000 | 50.000 |
| Provvedimenti di sostegno e di riforma per il commercio.... | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Incentivi per le piccole e medie imprese e ammodernamento delle imprese minori..... | 60.000 | 70.000 | 70.000 |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella C

| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1 9 8 8 | 1 9 8 9 | 1 9 9 0 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Politica mineraria..... | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Rifinanziamento legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici. | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Piano finanziamento ENEA | 1.100.000 | 1.150.000 | 1.200.000 |
| | <u>1.765.000</u> | <u>2.075.000</u> | <u>2.080.000</u> |

MINISTERO DELLA
MARINA MERCANTILE

| | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|
| Realizzazione di infrastrutture nell'area portuale di Ravenna e di Ancona..... | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Industria cantieristica e armatoriale (Direttiva CEE n. 87/167)..... | 100.000 | 30.000 | 30.000 |
| | <u>110.000</u> | <u>40.000</u> | <u>40.000</u> |

MINISTERO DELLE
PARTECIPAZIONI STATALI

| | | | |
|--|---------|---------|---------|
| Interventi a sostegno dei programmi delle partecipazioni statali anche in relazione a particolari situazioni di crisi..... | 360.000 | 550.000 | 750.000 |
|--|---------|---------|---------|

MINISTERO DEL
TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Ristrutturazione, informatiz-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella C

| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1 9 8 8 | 1 9 8 9 | 1 9 9 0 |
|---|---------|---------|-----------|
| zione ed ammodernamento di strutture turistiche, ricettive e alberghiere, anche in riferimento al turismo giovanile..... | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| ===== | | | |
| MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI | | | |
| Provvedimenti in materia di diligenza archivistica o bibliotecaria..... | 30.000 | 35.000 | 40.000 |
| Manutenzione straordinaria del patrimonio di interesse storico e artistico e recupero di aree e beni culturali e ambientali..... | 80.000 | 90.000 | 110.000 |
| Iniziative per la tutela, la valorizzazione e il restauro di beni culturali e ambientali anche mediante programmi di collaborazione con le regioni e gli enti locali..... | 150.000 | 165.000 | 180.000 |
| Adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche..... | 150.000 | 165.000 | 180.000 |
| Valorizzazione di beni culturali o loro recupero attraverso l'utilizzazione delle tecnologie più avanzate e creazione di occupazione aggiuntiva..... | 300.000 | 400.000 | 500.000 |
| | 710.000 | 855.000 | 1.010.000 |
| ===== | | | |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE | | | |
| Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali..... | 9.000 | 17.000 | 13.000 |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella C

| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1 9 8 8 | 1 9 8 9 | 1 9 9 0 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Norme per la costituzione del patrimonio naturalistico nazionale..... | 50.000 | 50.000 | 60.000 |
| Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale. | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Promozione della qualità dell'ambiente e creazione di nuova occupazione..... | 280.000 | 300.000 | 400.000 |
| | <u>630.000</u> | <u>650.000</u> | <u>760.000</u> |
| AMMINISTRAZIONI DIVERSE | | | |
| Progetti integrati nei sistemi urbani..... | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Incentivi per lo sviluppo della cooperazione economica internazionale nelle zone del confine orientale..... | 50.000 | 100.000 | 150.000 |
| Realizzazione di linee metropolitane nei grandi centri urbani..... | 50.000 | 150.000 | 200.000 |
| Conservazione e salvaguardia di Todi e Orvieto..... | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Interventi connessi con la realizzazione del Piano generale dei Trasporti..... | 70.000 | 170.000 | 200.000 |
| Interventi per le aree urbane e metropolitane, opere infrastrutturali e di recupero..... | 200.000 | 400.000 | 600.000 |
| Costruzione di alloggi di servizio per le Forze dell'ordine. | 200.000 | 370.000 | 250.000 |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella C

| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1 9 8 8 | 1 9 8 9 | 1 9 9 0 |
|--|------------|------------|------------|
| Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di Capitale d'Italia..... | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Interventi a favore della regione Sardegna ivi compresi quelli destinati a realizzare la continuità territoriale..... | 280.000 | 360.000 | 400.000 |
| Interventi organici per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle altre zone dell'Italia settentrionale colpite dalle eccezionali avverse atmosfere dei mesi di luglio e agosto 1987..... | 300.000 | 600.000 | 600.000 |
| Difesa del suolo..... | 600.000 | 1.600.000 | 1.900.000 |
| Interventi a favore della regione Calabria..... | 750.000 | 950.000 | 1.000.000 |
| | 2.830.000 | 4.990.000 | 5.610.000 |
| Totale Tabella C..... | 10.391.125 | 15.409.181 | 18.685.240 |

Segue: Tabella C

| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 |
|---|------------|------------|------------|
| 2) ACCANTONAMENTI DI RIDUZIONE DELLA SPESA O PER MAGGIORI ENTRATE | | | |
| MINISTERO DEL TESORO | | | |
| Riconsiderazione delle funzioni del fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane per ampliare l'area degli interventi a sostegno degli investimenti (a).. | -100.000 | -130.000 | -145.000 |
| Totale netto Tabella C..... | 10.291.125 | 15.279.181 | 18.540.240 |

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, alla voce: "Ministero dei trasporti - Contributi in conto interessi per la realizzazione di infrastrutture a servizio della rete autostradale".

TABELLA D

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA
LEGGE FINANZIARIA

TABELLA D

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI
 QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA
 (Articolo 19, quattordicesimo comma, della legge n.887 del 1984)
 (milioni di lire)

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | | | |
| Legge 22 giugno 1954, n.385: Sovven- zione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valor mili- tare (cap.1193)..... | 34 | 35 | 36 |
| Legge 16 luglio 1974, n.407, modifi- cata dalla legge 13 aprile 1977, n. 216: Programma europeo di cooperazio- ne scientifica e tecnologica (COST) ed autorizzazione alle spese connes- se alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (cap.7501)... | 2.700 | 2.900 | 3.000 |
| Legge 22 dicembre 1977, n.951: Di- sposizioni per la formazione del bi- lancio di previsione dello Stato: | | | |
| -Art.11 -Contributo al C.N.R. (cap. 7141)..... | 1.020.000 | 1.080.000 | 1.140.000 |
| -Art.12 -Autorizzazione di spesa in relazione all'andamento dei pro- grammi spaziali nazionali di cui al- la legge 2 agosto 1974, n.388 (cap. 7143)..... | 380.000 | 300.000 | 320.000 |
| Legge 24 aprile 1980, n.146: Dispo- sizioni per la formazione del bilan- cio annuale e pluriennale dello Sta- to (legge finanziaria 1980): | | | |
| -Art.36 -Assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statisti- ca (cap.1183)..... | 150.000 | 156.000 | 162.000 |
| Legge 8 agosto 1985, n.440: Istitu- zione di un assegno vitalizio in fa- vore di cittadini che abbiano illu- | | | |

Segue: TABELLA D

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| strato la Patria e che versano in stato di particolare necessità (cap. 1185)..... | 500 | 500 | 500 |
| MINISTERO DEL TESORO | | | |
| Legge 7 febbraio 1961, n.59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n.181: Contributo corrente e in conto capitale all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) (capp.4521 e 7733)... | 2.468.390 | 2.789.280 | 3.159.887 |
| Legge 27 gennaio 1962, n.7: Provvedimenti straordinari a favore del comune di Napoli (cap.7739)..... | 10.500 | 5.775 | 4.550 |
| Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.649: Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (cap.4517)..... | 92.000 | 95.500 | 98.360 |
| Decreto-legge 8 aprile 1974, n.95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n.216, e legge 4 giugno 1985, n.281: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (cap.4505) (CONSOB)..... | 35.000 | 37.000 | 39.000 |
| Legge 23 dicembre 1975, n.698: Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (cap.5926/p.)..... | 70.163 | 70.163 | 70.163 |
| Legge 22 dicembre 1977, n.951: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato: | | | |
| -Art.8-Rimborso all'ANAS dell'onere relativo all'ammortamento dei mutui contratti dall'Azienda stessa per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria (cap.7734/p) | 26.141 | 26.171 | 26.077 |

Segue: TABELLA D

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Legge 22 luglio 1978, n. 385: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (cap. 6682)..... | 235.000 | 240.000 | 248.400 |
| Legge 5 agosto 1978, n. 462: Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale della scuola, comprese le Università (cap. 6683).... | 6.300 | 6.500 | 6.700 |
| Legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 7: Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (cap. 6854)..... | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Legge 21 dicembre 1978, n. 843: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1979): | | | |
| -Art. 45 -Versamento al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane dell'importo occorrente per il pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Società autostrade romane ed abruzzesi (SARA) per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara (cap. 8168)..... | 63.000 | 60.000 | 60.000 |
| Legge 26 gennaio 1980, n. 16: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (cap. 4543/p.)..... | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): | | | |

Seque: TABELLA D

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 |
|---|---------|---------|---------|
| -Art.38 -Somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi degli articoli 15, 16,17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (cap.4432)..... | 416.000 | 416.000 | 416.000 |
| Legge 18 novembre 1975, n.764: Liquidazione dell'ente "Gioventù italiana" (cap.4585) | | | |
| Legge 24 aprile 1980,n.146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): | | | |
| -Art.37 -Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (cap.4585) | - | 60.000 | 60.000 |
| Legge 8 agosto 1980,n.441: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, concernente disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali: | | | |
| -Art.12 -Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956,n.1404 (cap.4585)(Liquidazione enti soppressi) | | | |
| Legge 23 luglio 1980, n.389: Interventi del fondo centrale di garanzia per le esigenze finanziarie di alcune società autostradali (cap. 7798/p.)..... | 230.000 | 230.000 | 230.000 |

Segue: TABELLA D

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Legge 3 febbraio 1976, n. 11: Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunità europee da una parte e gli Stati ACP dall'altra (cap. 4499/p.) | | | |
| Legge 29 novembre 1980, n. 887: Ratifica ed esecuzione della seconda convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunità europee, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con protocolli, atto finale ed allegati, e dell'accordo fra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP relativo ai prodotti di competenza della CECA firmati a Lomè il 31 ottobre 1979, nonché degli accordi in terni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta seconda convenzione ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmati a Bruxelles il 20 novembre 1979 (cap. 4499/p) | 120.000 | - | - |
| Legge 3 gennaio 1981, n. 7 e legge 26 febbraio 1987, n. 49: Stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4532 /p., 8173 e 9005)..... | 2.798.265 | 3.253.378 | 3.451.019 |
| Decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito nella legge 29 gennaio 1982, n. 19: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (cap. 4542)..... | 326.000 | 326.000 | 326.000 |
| Legge 12 agosto 1982, n. 531: Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di rias- | | | |

Segue: TABELLA D

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 |
|---|------------|------------|------------|
| setto del settore autostradale (cap.7798/p.)..... | 90.000 | 65.000 | 65.000 |
| Legge 14 agosto 1982,n.610: Rior- dinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (capp.4531 e 4532/p.)..... | 1.447.483 | 1.506.000 | 1.566.000 |
| Legge 27 dicembre 1983,n.730: Di- sposizioni per la formazione del bi- lancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984): | | | |
| -Art.18 -Fondo rotativo istituito presso la SACE (cap.8186)..... | 220.000 | 230.000 | 236.000 |
| Legge 28 febbraio 1986,n.41 -Di- sposizioni per la formazione del bi- lancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986): | | | |
| -Art.32, comma 1, Fondo di cui al l'art.25 della legge 27 dicembre 1977,n.968 -Istituto nazionale di biologia della selvaggina (cap.4546) | 3.160 | 3.160 | 3.160 |
| Legge 22 dicembre 1986,n.910 -Di- sposizioni per la formazione del bi- lancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): | | | |
| -Art.8, comma 14 -Fondo sanitario nazionale di parte corrente (cap. 5941)..... | 53.500.000 | 55.640.000 | 57.865.000 |
| ===== | | | |
| MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA | | | |
| Legge 16 maggio 1970,n.281: Prov- vedimenti finanziari per l'attuazig ne delle regioni a statuto ordina- rio (art.9) (cap.7081/p.)..... | 985.600 | 1.054.000 | 1.127.000 |
| Legge 19 ottobre 1984,n.701: Au- mento del contributo ordinario del- lo Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (cap.1354)..... | 7.000 | 7.500 | 8.000 |

Segue: TABELLA D

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Legge 22 dicembre 1986, n. 910 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1987): | | | |
| -Art. 8, comma 4 - Contributo dello Stato a favore dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) (cap. 1353)..... | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| -Art. 8, comma 14 - Fondo sanitario nazionale di conto capitale (cap. 7082)..... | 1.800.000 | 1.917.000 | 2.062.000 |
| ===== | | | |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI | | | |
| Legge 26 ottobre 1962, n. 1612: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze (cap. 4626)..... | 6.200 | 6.500 | 6.800 |
| Legge 4 ottobre 1966, n. 794: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino-americano (cap. 3117)..... | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, modificato dalla legge 3 giugno 1977, n. 322: Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri (Fondo di anticipazione per le spese urgenti) (cap. 1685)..... | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Legge 9 giugno 1977, n. 358: Ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva di una Agenzia spaziale europea (ASE) (cap. 8251) | 392.000 | 442.000 | 502.000 |
| Legge 7 novembre 1977, n. 883: Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia (cap. 3138)..... | 880 | 900 | 920 |
| Legge 31 marzo 1980, n. 140: Partecipazione italiana al Fondo eu- | | | |

Segue: TABELLA D

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 |
|--|---------|---------|---------|
| ropeo per la gioventù (cap. 3146) | 275 | 275 | 275 |
| Legge 3 gennaio 1981, n.7 e legge 26 febbraio 1987, n. 49: Stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4620 e 8301)..... | 451.000 | 469.000 | 488.000 |
| Legge 22 dicembre 1982, n. 960: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n.73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (capp.2569 e 2681)..... | 2.400 | 2.500 | 2.600 |
| Legge 28 dicembre 1982, n. 948: Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (cap.3177)..... | 3.925 | 3.925 | 3.925 |
| Legge 11 dicembre 1985, n.760 -Assegno per il funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato. (cap. 3109)..... | 320 | 330 | 340 |
| ===== | | | |

MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

| | | | |
|---|-------|-------|-------|
| Legge 28 giugno 1977, n.394: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (cap.4122)..... | 8.000 | 8.300 | 8.400 |
| ===== | | | |

MINISTERO DELL'INTERNO

| | | | |
|--|--------|--------|--------|
| Legge 15 giugno 1959, n.451: Istituzione del capitolo "Fondo scorta per il personale della Polizia di Stato" (cap.2841)..... | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|--|--------|--------|--------|

Legge 2 dicembre 1969, n.968: Isti

Segue: TABELLA D

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 |
|--|---------|---------|---------|
| tuzione del capitolo "Fondo scorta per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" (cap.3281) | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI | | | |
| Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n.1090: Norme delegate concernenti il piano regolatore generale degli acquedotti (cap.8881)..... | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| MINISTERO DELLA DIFESA | | | |
| Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263: Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, art.17 (Fondo di scorta): | | | |
| - Esercito, Marina ed Aeronautica (cap.1180)..... | 80.300 | 82.700 | 85.200 |
| - Arma dei carabinieri (cap.4791) | 28.700 | 29.600 | 30.500 |
| MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE | | | |
| Legge 15 ottobre 1981, n.590: Nuove norme per il fondo di solidarietà nazionale (cap.7451)..... | 190.000 | 210.000 | 230.000 |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE | | | |
| Legge 29 aprile 1949, n.264: Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati (cap.3579)..... | 100 | 100 | 100 |
| Legge 17 ottobre 1961, n.1038: Modifiche al testo unico delle norme | | | |

Segue: TABELLA D

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 |
|---|---------|---------|---------|
| concernenti gli assegni familiari e la determinazione del contributo per la Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria (cap.3578)..... | 11.380 | 11.380 | 11.380 |
| Legge 3 giugno 1975,n.160: Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale (capp. 3591/p. e 3604)..... | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| Decreto-legge 22 dicembre 1981,n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982,n.54: | | | |
| -Art. 12 -Finanziamento delle attività di formazione professionale (capp.8055 e 8056)..... | 30.000 | 31.000 | 32.000 |
| Legge 21 dicembre 1978,n.843: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1979): | | | |
| -Art.27 -Concorso dello Stato al finanziamento delle gestioni speciali pensionistiche degli artigiani (miliardi 55) e degli esercenti attività commerciali (miliardi 50) (cap.3591/p.)..... | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| ===== | | | |

MINISTERO DEL COMMERCIO
CON L'ESTERO

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| Legge 31 maggio 1975,n.185: Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione delle esportazioni italiane (capp.1606 e 1610)..... | 180.000 | 190.000 | 195.700 |
|---|---------|---------|---------|

Legge 22 dicembre 1986,n.910 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1987):

-Art.3, comma 2 -Concessione di contributi per il sostegno delle

Segue: TABELLA D

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 |
|--|-------|-------|-------|
| esportazioni (cap. 1614)..... | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| ===== | | | |
| MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE | | | |
| Regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito in legge 9 gennaio 1936, n. 147, e successive modificazioni, e legge 27 dicembre 1973, n. 878: Provvidenze per l'industria cantieristica navale. Sistemazioni difensive su navi mercantili (cap. 1556)..... | 8 | 8 | 8 |
| Legge 6 agosto 1954, n. 721: Momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto (cap. 2181) | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Legge 17 febbraio 1982, n. 41: Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima: | | | |
| - Art. 9 e decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386 - art. 7 - Contributo ordinario per il funzionamento dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (cap. 3571) | 3.500 | 4.500 | 4.500 |
| ===== | | | |
| MINISTERO DELLA SANITA' | | | |
| Legge 21 aprile 1977, n. 164: Contributo dell'Italia al Centro internazionale di ricerche per il cancro (cap. 2593)..... | 1.200 | 1.250 | 1.280 |
| Legge 11 luglio 1980, n. 312: Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato: | | | |
| - Art. 25 (ottavo comma) - Compenso particolare al personale dell'Istituto superiore di sanità (cap. 4509) | 3.500 | 3.500 | 3.500 |

Segue: TABELLA D

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 |
|--|--------|--------|--------|
| Legge 22 dicembre 1980, n. 927: Contributo all'Ufficio internazionale delle epizoozie, con sede a Parigi (cap.1226)..... | 180 | 180 | 180 |
| Legge 18 marzo 1982, n.88: Incremento del contributo statale a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (cap.2588).. | 1.750 | 1.800 | 1.850 |
| ===== | | | |
| MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO | | | |
| Legge 14 novembre 1981, n. 648: Contributo all'Ente nazionale italiano per il turismo (cap.1563) | 52.000 | 54.000 | 56.000 |
| ===== | | | |
| MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI | | | |
| Legge 27 maggio 1975, n.190: Norme relative al funzionamento della Biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma (cap. 1538)..... | 2.500 | 2.800 | 3.100 |
| Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n.805: Assegnazioni per il funzionamento degli Istituti centrali per il catalogo e la documentazione, per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; per la patologia del libro; per il restauro (capp. 1543, 1544, 2039 e 2042)..... | 4.500 | 5.000 | 5.500 |
| Legge 2 aprile 1980, n.123: Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (cap.1605). | 14.000 | 14.000 | 16.000 |
| Legge 16 marzo 1987, n.118 -Norme relative alla Scuola archeologica di Atene (cap.2116)..... | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| ===== | | | |

Segue: TABELLA D

| ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 |
|--------------------------------------|------|------|------|
|--------------------------------------|------|------|------|

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Legge 8 luglio 1986, n. 349 - Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale:

- Art. 7, comma 5 - Attuazione degli interventi previsti dai piani di disinquinamento (cap. 7705).....

| | | |
|--------|---------|---------|
| 80.000 | 100.000 | 150.000 |
| ===== | | |